

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO E INGEGNERIA
CHIMICA

Scuola di Dottorato in
Scienze ed Ingegneria dell'Ambiente, delle Costruzioni e dell'Energia
-Ciclo XXX-



TESI DI DOTTORATO

Sistema normativo, competenze e interessi costituzionalmente tutelati in materia di energia. Il caso emblematico degli idrocarburi.

Settore Scientifico Disciplinare: Diritto pubblico (IUS-09)

Tutor: Prof. Alessandro Mazzitelli

Coordinatore: Prof. Salvatore Critelli

Dottoranda: Carolina Pellegrino

A.A. 2016/2017

*Al Prof. Alessandro Mazzitelli,
Al mio papà e alla mia mamma;
a mio fratello,
senza dei quali non avrebbero avuto vita le pagine che seguono.*

INDICE

SINTESI	6
INTRODUZIONE	7

PARTE PRIMA

IL REGIME GIURIDICO DELL'ENERGIA

CAPITOLO I

LA MATERIA ENERGIA TRA FRAMMENTAZIONE ED UNITARIETÀ

1.1	QUALIFICAZIONE GIURIDICA A PARTIRE DALLA NOZIONE MEDESIMA	10
1.2	QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CONCETTO DI ENERGIA PER VIA INDUTTIVA	16

CAPITOLO II

OSSERVAZIONI SULLA NORMAZIONE DEL SETTORE ENERGETICO:

TRATTI PECULIARI

2.1	PRINCIPI COMUNI E DIFFERENZIALI IN MATERIA DI ENERGIA TRA COSTITUZIONE, DIRITTO COMUNITARIO E FONTI PRIMARIE NAZIONALI.....	24
	2.1.1 <i>Il livello costituzionale</i>	26
	2.1.2 <i>L'energia nei Trattati sovranazionali.....</i>	26
	2.1.3 <i>L'energia nelle direttive comunitarie.....</i>	31
	2.1.4 <i>Il livello nazionale italiano. L'energia nelle fonti primarie.....</i>	47

CAPITOLO III

LA COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA DI ENERGIA ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

3.1	CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE	57
3.2	LA MATERIA ENERGIA AL VAGLIO DEL GIUDICE COSTITUZIONALE TRA PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E LEALE COLLABORAZIONE	59
3.3	“PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL’ENERGIA” E MATERIE TRASVERSALI: IL CRITERIO DELLA PREVALENZA	66
3.4	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	72

PARTE SECONDA

IL QUADRO GIURIDICO DEGLI IDROCARBURI E DELL’ *UPSTREAM* PETROLIFERO

CAPITOLO IV

LA DISCIPLINA GIURIDICA DEGLI IDROCARBURI

4.1	CONSIDERAZIONI PRELIMINARI ED ESPLICITAZIONI NOZIONISTICHE	75
4.2	LA NORMATIVA SUGLI IDROCARBURI: OGGETTO DELL’INDAGINE	78

CAPITOLO V

L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI IDROCARBURI E LA DISTINZIONE TIPOLOGICA FRA LE ATTIVITÀ DI «UPSTREAM» (PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE)

5.1	LA DISCIPLINA NEL REGIO DECRETO DEL 1927 E NEL CODICE CIVILE DEL 1942: LE FONDAMENTA	83
5.2	DALLA LEGGE MINERARIA ALLE PRIME NORMAZIONI SULLA PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI	88
5.3	DISCIPLINA GIURIDICA DEI TITOLI MINERARI E DISEGNO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V COST.	95

CAPITOLO VI

LA DISCIPLINA DEI TITOLI MINERARI TRA CONSERVAZIONE ED INNOVAZIONE

6.1	ALCUNE CONSIDERAZIONI.....	102
-----	----------------------------	-----

	CONCLUSIONI	106
--	--------------------------	------------

APPENDICE 1 - GUIDA E SISTEMATIZZAZIONE DELLA NORMATIVA UTILIZZATA..113

6.1	ORDINAMENTO INTERNO.....	113
	6.1.1 <i>Fonti costituzionali</i>	113
	6.1.2 <i>Fonti primarie</i>	113
	6.1.3 <i>Fonti secondarie</i>	116
6.2	ORDINAMENTO COMUNITARIO.....	128
	6.2.1 <i>Trattati</i>	128
	6.2.2 <i>Diritto derivato</i>	128

**APPENDICE 2 - SISTEMATIZZAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA UTILIZZATA PER
VOCI CLASSIFICATORIE 130**

7.1	COMPETENZE IN TEMA DI ENERGIE RINNOVABILI.....	130
7.2	COMPETENZE IN TEMA DI GAS (GPL), IDROCARBURI, CARBONE FOSSILE SENTENZA N. 117 DEL 3 - 5 GIUGNO 2013 (GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE)	155
7.3	IL PRINCIPIO DEL FAVOR PER LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	160
7.4	IL PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA NELLA PRODUZIONE DI ENERGIA	161
7.5	ELETTRODOTTI	164
7.6	PROGETTAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E UTILIZZO DELL'ENERGIA.....	167
7.7	DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	168
7.8	LOCALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI	169
7.9	LA DISCIPLINA DEI TITOLI AUTORIZZATORI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI	175
7.10	L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS.....	177
7.11	STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE	177
7.12	CHIAMATA IN SUSSIDIARIETÀ, IN CAPO AD ORGANI DELLO STATO, DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AI PROBLEMI ENERGETICI DI LIVELLO NAZIONALE	177
7.13	IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E STRUMENTO DELL'INTESA	185
7.14	POTERI SOSTITUTIVI.....	193
	BIBLIOGRAFIA.....	195

Sintesi

Il presente lavoro, culmine di un'attività di ricerca durata tre anni, pone al centro della sua analisi la traduzione normativa e giurisprudenziale della "materia energia" come esempio paradigmatico di come vengono -e dovrebbero essere- interpretate le competenze costituzionali in presenza di finalità che trascendono per ampiezza e trasversalità la collocazione formale della materia.

L'analisi della normativa *de qua* ha indotto a considerare l'energia una materia complessa per diversi motivi. Il primo risiede nella plurivalenza della stessa nozione -che per questa ragione ha goduto di un suo particolare e approfondito studio- a cui si sommano gli aspetti di rilevanza giuridica, economica e sociale ad essa connessi, che da parte loro, inducono, a stemperare gli interessi alla produzione e compravendita dei prodotti energetici con altri interessi che vanno dalla tutela dell'ambiente e del paesaggio al governo del territorio; infine, in ragione di una disciplina normativa, pletorica e frammentaria, nella difficoltà di sistematizzarla sia in termini di soggetti competenti che di ambiti materiali.

Alla luce di ciò e approfondendo la disciplina degli idrocarburi come esempio più emblematico delle criticità relative alla materia energia, l'attività di ricerca svolta ha tentato sì di ricostruire il sistema giuridico dell'energia, ma anche, sulla scorta del dettato comunitario, di reindirizzare la qualificazione della materia da bene economico a bene economico essenziale.

*Ciò che era superfluo per le generazioni precedenti
è essenziale per quelle successive*

INTRODUZIONE

Lo studio delle norme che, sotto i più diversi profili, riguardano l'energia richiede un inquadramento sistematico della materia che difficilmente permette di trattarla in modo unitario se non in modalità arbitrarie. Ciò in considerazione sia della molteplicità degli aspetti di rilevanza giuridica, economica e sociale ad essa connessi; sia del frazionamento della materia in diversi settori; sia, infine, in ragione della plurivalenza della nozione di "energia", la quale, ancorché univoca nella sua accezione scientifica generale, comprende in realtà fenomeni ed elementi eterogenei, difficilmente riducibili ad un'unica connotazione giuridica. Tale complessità può essere letta come la diretta conseguenza dell'aumento e della diversificazione delle modalità di approvvigionamento energetico. Nella fase in cui le uniche fonti energetiche erano essenzialmente il carbone fossile e la legna la disciplina giuridica coincideva con quella degli istituti comuni di diritto civile, amministrativo e minerario. Le fonti energetiche più recenti (fossili liquidi e gassosi, uranio, sole, vento..) invece, man mano che esse si sono venute affermando, sono state disciplinate da leggi speciali che hanno provocato la tendenza a costituire altrettanti rami autonomi di diritto. In luogo di una generale materia energia si può dire che si sono venuti a creare il diritto delle acque pubbliche, il diritto degli idrocarburi, il diritto dell'energia nucleare e da ultimo quello relativo alle rinnovabili senza dar luogo ad una disciplina autonoma. Ciascuna di tali discipline, egualmente minuziose e riccamente articolate, rispecchia in genere l'andamento delle conoscenze tecnico-scientifiche, così che tanto più queste risultano avanzate tanto più stratificata si presenta la normazione di riferimento.

Si può facilmente intuire come un siffatto stato dell'arte possa aver generato e generare problemi giuridici, spesso anche numerosi e eterogenei, relativi non solo all'identificazione immediata delle norme che regolano i vari settori della materia, ma anche alla loro interpretazione in relazione, più specificatamente, ai soggetti competenti (ordinamenti nazionali o sovranazionali, organi statali, persone giuridiche pubbliche nazionali o locali), agli oggetti (beni pubblici demaniali e patrimoniali, beni privati) alle attività (e relativi atti) pubbliche (normativa, amministrativa, giudiziaria) e private e così via. Così il frazionamento della materia fra tanti e diversi settori, una normazione spesso disorganica e pletorica, la rilevanza degli interessi diversi con cui si interfaccia, la prominenza che possiede l'energia nelle nostre vite, la necessità di irrobustire norme indirizzate a fonti energetiche più rispettose dell'ambiente, hanno fatto sorgere la convenienza di una analisi in grado di offrire una lettura sistematica del vasto e complesso materiale giuridico riguardante l'energia e di coglierne –ove vi fosse- la fondamentale unità allo scopo di fornire un quadro, se non esaustivo, almeno più chiaro.

All'uopo il lavoro è stato suddiviso in due parti.

La prima si presenta come una sorta di guida introduttiva, nel senso che tenta da un lato di cogliere il comune denominatore di tutto ciò che la dottrina, la giurisprudenza e i legislatori (nazionali e comunitari) considerano ricadere nell'ambito della materia energia; dall'altro di definire i fenomeni giuridici che riguardano i beni energetici in generale ed il loro scambio e uso.

La seconda parte, invece, è focalizzata sullo studio della disciplina giuridica degli idrocarburi, non solo in quanto fonte energetica per eccellenza (di fatto più del 64% del consumo di energia nazionale è di derivazione di combustibili fossili liquidi e gassosi), ma anche, a sommo parere di chi scrive, poiché, tra le fonti energetiche, risulta quella che maggiormente si presta a rappresentare le problematiche a cui ci siamo riferiti.

PARTE PRIMA

Il regime giuridico dell'energia

Capitolo I

La materia energia tra frammentazione ed unitarietà

1.1 Qualificazione giuridica a partire dalla nozione medesima

In considerazione sia della molteplicità degli aspetti di rilevanza giuridica, economica e sociale connessi alla materia energia, sia del suo frazionamento in diversi settori¹, il primo dato che emerge quando la si vuole sottoporre al vaglio dell'indagine giuridica è la difficoltà di ordinarla intorno ad un nucleo di principi di base condivisi dai diversi ambiti in cui si dipana. A corroborare la difficoltà di trattarla in modo giuridicamente unitario interviene la nozione stessa di "energia", la quale, benché univoca nella sua accezione generale², comprende in realtà fenomeni e situazioni eterogenee, difficilmente riducibili ad un'unica connotazione giuridica³. Certo in dottrina⁴, ma anche in giurisprudenza⁵ si è affermata una posizione che tende ad accogliere un'interpretazione unitaria del concetto di energia ricomprendendovi tutto ciò che concorre in modo diretto ed indiretto alla trasformazione e produzione energetica; ma, prestando fede alle definizioni e ripartizioni scientifiche, qualche dubbio permane.

L'energia è la capacità che un corpo o un sistema di corpi ha di compiere lavoro, sia come energia in atto, cioè che opera nel processo in cui si produce un lavoro ed è a esso commisurata; sia come energia potenziale, suscettibile di tradursi in atto attraverso opportune

¹ In genere in riferimento alle singole fonti di energia e alle attività ad esse connesse.

² Per definizione v. infra

³ Sul punto s.v. la prefazione di Giovanni G. Gentile e Paolo Gonnelli al Manuale di Diritto dell'Energia in G. G. GENTILE- P. GONNELLI, *Manuale di diritto dell'energia*, Milano, 1994.

⁴ *Ex multis* v. G. GUARINO, *Scritti di diritto pubblico dell'economia e di diritto dell'energia*, Milano, 1962. Aver citato, tra i molti, uno scritto risalente ormai a più di cinquant'anni fa risiede nell'assenza, nella dottrina degli ultimi anni, dell'approfondimento intellettuale relativo alla ricaduta che la distinzione nozionistica del concetto di energia, operata in termini tecnici, possa avere ai fini giuridico-interpretativi della medesima.

⁵ Sul punto la Corte costituzionale con sent. 14 ottobre 2005, n. 383, ha precisato che l'espressione utilizzata dall'art. 117, comma 3, Cost. sia equivalente a quella di settore energetico nel suo complesso dalle fonti ai procedimenti energetici.

trasformazioni⁶, ed è agevole intendere che quando si parla di energia occorre distinguere tra fonte di energia, forma dell'energia e procedimenti/fasi energetiche⁷. Fonti di energia⁸ sono tutti quei corpi o sostanze idonei a produrre energia. L'energia è, pertanto, il risultato della trasformazione di queste fonti e, a secondo della causa⁹ che l'origina, potrà assumere svariate forme¹⁰. Avremo pertanto, ad esempio, se la causa è il movimento, l'energia cinetica; se una deformazione, l'energia elastica ecc. Ciascuna fonte può, con maggiore o minore spontaneità e difficoltà tecnica, trasformarsi da una forma in un'altra. Queste trasformazioni ricadono nei cosiddetti procedimenti energetici o fasi energetiche, ossia i vari tipi di attività¹¹ svolte per ottenere il prodotto energetico finale. Le fasi principali sono

⁶ V. voce "energia" in enciclopedia Treccani on-line.

⁷ Per una trattazione dettagliata sul punto, utile risulta il manuale di diritto dell'energia di Giuseppe Guarino, che, seppur scritto in un tempo in cui l'evolversi della materia era ancora all'inizio di un processo non del tutto compiuto, aveva già anticipato le problematicità e le ambiguità del settore. Cfr. G. GUARINO, *Scritti di diritto pubblico dell'economia e di diritto dell'energia*, p. 223 ss. cit.

⁸ In ambito scientifico- tecnico le fonti di energia si distinguono in fonti primarie e secondarie. Le prime sono le materie prime energetiche: il carbone, il gas naturale, il petrolio, il legno, i materiali radioattivi e tutti i fenomeni naturali (il vento, l'acqua, la luce solare, ecc.). Le seconde sono quelle ottenute attraverso trasformazioni delle fonti primarie e vengono anche chiamate "vettori energetici" per la comodità del loro utilizzo, un esempio per tutti è l'energia elettrica. Per quanto concerne le fonti primarie l'aspetto più importante da considerare è il loro rapporto con il tempo. Alcune di queste fonti di energia sono disponibili in modo continuo come l'energia solare, e prendono nome di fonti primarie rinnovabili, altre invece, come ad esempio il petrolio, sono fonti di energia che si sono originate in tempi e condizioni non ripetibili pertanto sono definite fonti primarie non rinnovabili. V. voce "fonti energetiche" in enciclopedia Treccani on-line. Va, inoltre, sottolineato che quello di fonte di energia primaria è un concetto controverso. Da un lato identificherebbero le materie prime semplici o raffinate, dall'altro sarebbe opportuno farvi rientrare anche le forme di energia (es. energia elettrica) quando si trasformano in altre forme (es. termica). Se è vero, infatti, che questa debba intendersi una forma di energia è altrettanto vero che essa, in quanto possibile generatrice di altre forme energetiche, possa siffattamente considerarsi fonte. In tal senso la scelta del termine fonte non avviene a caso in considerazione del fatto che l'energia elettrica non è tipicamente utilizzabile direttamente, appunto come forma energetica, ma richiede, nella maggioranza degli utilizzi, la trasformazione nelle energie normalmente utilizzabili, come l'energia termica e quella cinetica. Sul punto si v. G. Guarino, *Scritti di diritto pubblico dell'economia e di diritto dell'energia*, cit., p. 224.

⁹ L'elemento o forza cioè che agisce sulla fonte energetica trasformandola in energia.

¹⁰ Stando ai parametri scientifici le forme energetiche conosciute sono: e. atomica e chimica e cinetica; e. elastica; e. elettrica; e. elettromagnetica; e. di estrazione; e. gravitazionale; e. interna; e. di legame; e. libera; e. luminosa; e. magnetica; e. meccanica; e. mutua; e. nucleare; e. oscura; e. potenziale; e. di punto zero; e. raggiante; e. reticolare; e. a riposo; e. di soglia; e. sonora; e. superficiale; e. totale. Per una trattazione dettagliata delle singole forme energetiche s.v. voce "forme di energia" in enciclopedia Treccani on-line.

¹¹ Inutile sottolineare che queste variano a seconda della fonte energetica.

la ricerca delle materie prime, la loro eventuale coltivazione, la produzione di energia a mezzo di appositi impianti¹², il trasporto dell'energia e la sua distribuzione.

L'interrogativo, allora, è se assumere tali distinzioni abbia una qualche ricaduta sull'interpretazione giuridica delle disposizioni¹³ ad essa sottese. La risposta sembrerebbe positiva sia a livello costituzionale che a livello delle discipline attuative¹⁴. Ci troviamo innanzi ad una sorta di pietrificazione dell'interpretazione costituzionale¹⁵ relativa al concetto di energia mentre occorrerebbe, alla luce dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, un'interpretazione storico-evolutiva del concetto di energia alla stregua di un concetto indeterminato e dinamico, adeguandone la valenza interpretativa in primo luogo alle trasformazioni economiche, che, paradossalmente, trovano risposte nelle disposizioni attuative nei limiti in cui queste distinguono la varietà delle fonti dalla varietà delle forme e dei processi di trasformazione energetica. Ciò comporta una rivisitazione dei "significati originari" dei disposti costituzionali¹⁶ *"offrendo ulteriori conferme alla tesi della circolarità del diritto, in quanto sistema i cui*

¹² Partendo da materie raffinate o da altre forme.

¹³ In tema di interpretazione e in particolare sulla distinzione fra attività interpretative e risultati dell'interpretazione s.v. per tutti- Tarello G., *L'interpretazione della legge*, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1980, p.40; Luzzatti C., *La vaghezza delle norme*, Milano, 1990, pp.105ss., Guastini, *Le fonti e l'interpretazione*, Milano, 1993, p.323.

¹⁴ In verità ciò trova conferma anche in taluni ambiti dottrinari, v. per es. F. Cottrel, *Energy and Society: The Relation Between Energy, Social Change, and Economic Development*, New York, 1955, p. 5; H. Thirring, *Energy for man*, Bloomington, 1958, p.15; e ultimamente R.J. Heffron., *Issues in Energy Law*, in *Energy Law: An Introduction*, Springer Briefs in Law, Cham, 2015.

¹⁵ Di fatto, come già anticipato, il dibattito acceso sul tema si sviluppò e si esaurì negli anni '50 - '70 del secolo scorso e attualmente permane l'approccio dottrinario di quegli anni. In tale prospettiva s.v. G. GUARINO, *L'energia atomica e lo stato*, relazione generale al secondo convegno franco italiano di studi giuridici, Roma 15-17 ottobre, poi rielaborata e pubblicata, con il titolo *Stato ed energia nucleare*, in Riv. delle società 1959, p.19, ss.; G. ROSSI, *Note introduttive allo studio giuridico dei problemi dell'energia*, in EIFE, 1959, p. 231 ss.

¹⁶ Sulla necessità di rinnovare la portata interpretativa in nome della tesi della circolarità del diritto s.v. A. Mazzitelli, *Uniformità della giurisprudenza e imparzialità dei giudici: spunti di analisi*, in AA.VV., *Liber amicorum in onore di Augusto Cerri. Costituzionalismo e Democrazia*, Napoli, 2016, pp. 478 ss.

gradi inferiori si saldano con quelli superiori per esserne integrati e per integrarli”¹⁷.

A livello di interpretazione del concetto costituzionale di energia occorre osservare che se per energia debba intendersi il settore energetico nel suo complesso se ne desume la conseguenza che il concetto di “fonte di energia” di cui fa uso l’art. 43 Cost. diviene sinonimico di energia *tout court*¹⁸ e la materia “produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art. 117, 3 co. Cost., comprenderebbe anche la disciplina delle “fonti energetiche” come desumibili dallo stesso art. 43 Cost.

A sommo avviso di chi scrive sembrerebbe che tale assunto possa essere fatto valere solo in riferimento all’art. 43 Cost. e, sarebbe opportuno ragionare sui due articoli in modo distinto, non solo perché esiti di due diverse fasi costituzionali¹⁹, ma anche perché teleologicamente distanti: trattamento economico il primo, attribuzione di competenze legislative il secondo.

Non è difficile essere persuasi che il concetto di energia di cui fa uso l’art. 43 Cost. non possa essere interpretato in modo restrittivo per due ordini di motivi. Il primo è rilevabile a partire dalla fase Costituente²⁰, durante la quale il riferimento alle fonti energetiche di cui doveva dotarsi l’art. 43 rientrava nell’ampio quadro della c.d. Costituzione economica. Esplicitare cosa intendere per fonti di energia era superfluo perché implicita era la tensione verso l’aspetto finalistico del bene: la sua lavorazione. D’altro canto, la non riducibilità del concetto di energia a quello di fonte in senso stretto trova conferma anche in riferimento ad alcune tipologie di forme energetiche, una fra tutte quella nucleare. Tale materia prima non solo non è fonte in senso proprio, ma subisce normalmente varie e notevoli trasformazioni prima di poter essere adoperata per la produzione diretta di energia ed

¹⁷ V. L. Paladin, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996, p.111.

¹⁸ Cfr. G. Guarino. *Scritti di diritto pubblico dell’economia e di diritto dell’energia*, cit., 229 ss.

¹⁹ Di natura costituente l’una, di natura costituita l’altra.

²⁰ A conferma di ciò s.v. *Discussione generale sui rapporti economici* in Atti Assemblea Costituente, sedute: 3 ant. e pom., 5 ant. e pom., 6 ant. e pom., 7 ant. e pom. maggio 1947; 13 ant. e pom. maggio 1947.

è irrazionale pensare che l'art. 43 cost. abbia inteso riferirsi ad una sola di esse ad esclusione delle altre²¹. Ulteriore elemento discriminante risiederebbe, infine, nella circostanza che la norma presuppone l'esistenza di imprese di grandi dimensioni che abbiano un preminente interesse nazionale per cui le fonti di energia divengono tutto ciò che concorre in modo diretto ed immediato alla produzione di ciascun tipo di energia, e, quindi, fonti sono sia le materie prime utilizzate nei processi energetici sia le forme di energia, sia le imprese di trasformazione ed i relativi impianti²².

Questa lettura, tuttavia, non è presumibilmente risolutiva delle problematiche interpretative circa il ruolo dei diversi attori istituzionali che, a vario titolo, hanno facoltà di intervenire²³. Approfondendo l'indagine fino al riformato titolo V della Costituzione e, in modo speculativo, osservando ciascun elemento costitutivo²⁴ del concetto di energia, dalla materia "*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*" prevista dall'art. 117, 3 co., Cost. potremmo escludere la disciplina delle fonti propriamente energetiche, che per definizione rappresentano un corpo o sostanza con l'attitudine a produrre energia non già la sua produzione, trasporto o distribuzione. Individuare una fonte energetica non significa produrre energia, ma significa piuttosto rilevare un corpo o una sostanza potenzialmente produttiva di energia e, quale *fonte energetica*, nel solco dell'art. 43 Cost., giustificerebbe, ad esempio, l'esclusiva competenza statale nella disciplina dei permessi di prospezione e ricerca²⁵ dei giacimenti di idrocarburi (fonti fossili di energia), considerato, inoltre, che, sul piano delle fonti energetiche *de qua*, stando all'art. 826 del c.c., "*fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato..., le miniere, le cave e torbiere quando la*

²¹ Cfr. G. Guarino, *Scritti di diritto pubblico dell'economia e di diritto dell'energia*, cit., p.228.

²² Ibidem, p. 229

²³ Si vedrà in seguito, infatti, che una delle problematiche principali in tema di disciplina giuridica energetica sarà proprio il rapporto tra Stato e Regioni.

²⁴ Ribadendo: fonte, forma e procedimento.

²⁵ Per una definizione puntuale dei titoli minerari richiamati s.v. oltre.

disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo”²⁶. Lo Stato, quale soggetto politicamente responsabile e, in questa prospettiva, costituzionalmente abilitato ad assumere scelte strutturalmente dotate di un certo coefficiente di discrezionalità²⁷, se non fuga del tutto, certamente limita molto le preoccupazioni relative a possibili “abusi” dei poteri costituzionalmente previsti, in ragione anche della circostanza che ciò, secondo una risalente dogmatica²⁸, non

²⁶ Cfr. art. 826 del c.c. Alla norma del codice civile si congiunge la ripartizione di poteri e competenze tra Stato, Regioni e autonomie locali, introdotta dal d.l. n.83 del 2012 convertito con la legge 7 agosto 2012, n.134, dal quale deriva il trasferimento alle Regioni delle miniere e delle loro pertinenze, ad esclusione dei giacimenti petroliferi e di gas, che rimangono di pertinenza dello Stato; a tal proposito testualmente l’ Art. 40 del d.l. n.83 del 2012 (Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio) dispone : “ 1. All’articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dopo le parole: «sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze,» sono aggiunte le parole «le miniere di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze”.

²⁷ Di fatto la proprietà statale, in termini di diritti reali di godimento, non è titolare delle stesse prerogative della proprietà privata, un conto è il regime proprietario, un conto sono le regole di appartenenza. Nel nostro caso specifico, la proprietà pubblica, così come prospettata, rientra nell’assetto del *patrimonio indisponibile*, nel quale, fermo restando il regime di proprietà del bene simile a quello privato, interviene il limite del carattere pubblicistico con gli ulteriori limiti e dell’utilizzo la cui cessione può avvenire solo tramite provvedimenti amministrativi e della funzione sociale. Su tali distinzioni in dottrina diversi sono gli spunti, tra i molti, ricordiamo: ZANOBINI G., *Il concetto di proprietà pubblica e i requisiti giuridici della demanialità*, in Studi Senesi, 1923, p. 253ss., anche in *Scritti vari di diritto pubblico*, Milano,1955; GUICCIARDINI E., *Il demanio*, Padova, 1934; GIANNINI, M.S., *I beni pubblici*, Roma, 1963, 28 ss.; RODOTÀ S., *Commento sub. Art 42*, in Comm. Branca, p.118; PASSARELLI F. S., *Proprietà* (voce), in Enc. giur. Treccani, online. In tema di energia, tanto per ricordarlo a me stessa, si accennato dell’incidenza delle norme comunitarie. Tuttavia, rispetto agli assetti proprietari degli Stati membri il diritto comunitario non incide. Ai sensi dell’art. 345 Tfeue, infatti, il regime di proprietà esistente è impregiudicato. Il diritto comunitario non contiene, quindi, un disfavore per la proprietà pubblica in generale, quanto piuttosto pone l’accento sulla necessità che le risorse esistenti siano utilizzate in modo efficiente, così da contribuire allo sviluppo economico dell’Unione: a questi principi vanno ricondotte le liberalizzazioni inerenti gli scambi di merci ed i movimenti di capitali del suddetto Trattato. Si tratta di obblighi generali gravanti su tutti gli Stati membri nonché sulle imprese ivi operanti. Ulteriore principio che indirettamente richiede un uso efficiente della proprietà pubblica è quello desumibile dal generale obbligo di riduzione del debito pubblico, che nel nostro Paese ha portato ad una forte attenzione per il rapporto tra beni pubblici e finanza, specialmente in relazione alle potenzialità insite nei meccanismi di dismissione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

²⁸ Cfr. L. PALADIN, *Problemi e strumenti attuativi di un possibile federalismo italiano*, in *Le Regioni*, 1996, 609-618; G. PASTORI, *Unità nazionale, autonomie e federalismo*, in *Le Regioni*, 1995, 71-80; Id., R. BIN, M. CAMELLI, G. CEREÀ, L. VANDELLI, M. Chiti, *Nuovo regionalismo e riforme istituzionali*, in *Regione e governo locale*, 1993, n. 3, pp. 563-711.

escluderebbe l'esercizio del potere amministrativo, senza perciò ledere le competenze regionali.

1.2 Qualificazione giuridica del concetto di energia per via induttiva.

Evidente la difficoltà di ricondurre "l'energia" nell'alveo di fattispecie giuridiche già codificate, una sua possibile qualificazione giuridica può derivare dall'analisi sistematica del diritto positivo²⁹.

A livello di atti giuridici, la connotazione giuridica dell'energia si combina con quella di bene economico³⁰. Il primo dato normativo che riferisce tale portata si rinviene nel r.d. del 29 luglio 1927, n. 1443³¹, all'interno del quale viene richiesto per le energie, come per le sostanze minerali, che esse siano "industrialmente utilizzabili"³², espressione da intendere sì in senso generico, ma anche in connessione ad un processo di trasformazione tecnica ed economica del bene. Tuttavia, la configurazione esplicita dell'energia come bene economico, storicamente, ha coinciso con la produzione e uso dell'energia elettrica. Fu l'energia elettrica, e più precisamente, la costruzione delle prime centrali elettriche e le attività di somministrazione di energia a stimolare un adeguato livello di protezione giuridica verso i meccanismi che ne presiedevano l'emersione, la circolazione e l'utilizzazione. Prese così avvio un acceso dibattito dottrinario³³ volto a chiarire in che termini l'energia

C. PINELLI, *I progetti di revisione del titolo V della Costituzione e il 'federalismo d'esecuzione'*, in "Le Regioni", 1996, p. 215-230; G. PITRUZZELLA, *Municipalismo versus neoregionalismo*, in *Le Regioni*, 1995, p. 641-660; A. MAZZITELLI, *La potestà legislativa delle Regioni*, in S. GAMBINO (a cura di), *Diritto regionale e degli Enti locali*, Milano, 2009.

²⁹ Chiaramente si tratta del metodo logico induttivo basato sull'analisi del fenomeno dal quale derivare i principi. Sulla differenza tra metodo induttivo e deduttivo s.v. J. STUART MILL, *Sistema di logica deduttiva e induttiva*, trad.it., Utet, Torino, 1988.

³⁰ Sull'energia come bene economico, s.v. A.M. ANGELINI, (voce) *Fonti primarie di energia*, in Enc. Novecento, II, Roma, 1977, p. 511; A.M. Gambino, *Beni extra mercato*, Milano, 2004.

³¹ Decreto concernente norme generali in materia mineraria.

³² Segnatamente: "La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge ». Cfr. Art. 1, r.d. n.1443 del 1927.

³³ Cfr. A. GAMBARO, *La proprietà*, in *Trattato di dir. priv. (a cura di) G. IUDICA-P. ZATTI*, Milano, 1990, pag. 28.; O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche*, Milano, 1982, p.340; R. PARDOLESI, *Le energie*, in *Trattato di dir. priv.* diretto da P.

(quella elettrica implicitamente) potesse qualificarsi giuridicamente. Sintomatica fu la *querelle* sulla fattispecie³⁴ a cui ricondurre la sottrazione di energia all'insaputa del produttore, poi risolta dal legislatore penale che, all'art. 624 del c.p., nel sanzionare il furto, al secondo comma, annoverò tra i beni mobili l'“*energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico*”³⁵. Su simili costrutti anche il legislatore civile intervenne in materia introducendo, all'art. 814 del c.c., il principio secondo cui si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico³⁶. Nonostante la formulazione controversa che, facendo menzione delle sole energie naturali, sembra discriminarle quali uniche forme di energia suscettibili di un apprezzamento economico³⁷ e, quindi,

RESCIGNO, vol. VII, Torino, 1982, p. 423; A. PAGLIARO- M. PARODI GIUSSINO, *Principi di diritto penale. Parte speciale. Vol. 1: Delitti contro la pubblica amministrazione*, Milano, 2008, p. 66.

³⁴ Gli scritti relativi al dibattito, cui parteciparono vari ed illustri giuristi, sono ora raccolti nel volume AA. VV, *L'energia elettrica nell'esperienza giuridica degli inizi del secolo XX*, Milano, 1994.

³⁵ L'energia elettrica si considera cosa mobile solo nell'accezione per cui ci si possa appropriare dell'energia senza appropriarsi anche della cosa che la produce. È “cosa mobile” ogni entità oggettiva materiale non qualificabile come persona e idonea ad essere trasportata da un luogo ad un altro secondo la sua funzione sociale. Menzionando le sole energie che abbiano valore economico, il campo di applicazione dell'art. 624, secondo la dottrina allora dominante, sarebbe stato condizionato dalla necessaria esistenza di impianti per la produzione o trasformazione quantitativa o qualitativa delle energie. Cfr. D. MESSINETTI, *Energie*, in Enc. Dir., XIV, Milano, Giuffrè, 1965, p.856. In questa prospettiva s.v., in tema di furto di energia elettrica, Sent. della Cass. pen., Sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 17036, rv. 243959.

³⁶ Un elemento che contraddistingue questa seconda norma rispetto a quella penale è la menzione delle sole energie naturali, interpretata dalla dottrina nel senso di tutte le energie aventi un valore economico che a qualunque titolo sono presenti in natura (quindi anche quelle artificiali), ad esclusione delle energie degli animali la cui fruizione segue tradizionalmente tecniche giuridiche differenti. M. S. GIANNINI, Prefazione, in P. DELL'ANNO (a cura di), *Energia ed assetto del territorio: profili istituzionali*, Padova, 1983. L'Autore è uno dei primi ad assumere una posizione critica nei confronti della distinzione fra energie naturali ed artificiali, al punto di considerarla un vero e proprio “pasticcio”. Sull'argomento s.v., inoltre, F. CARNELUTTI, *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv. Dir. comm.*, 1913, I, p. 354 ss.; P. BONFANTE, *Natura del contratto di somministrazione dell'elettricità*, in *Foro it.*, 1901, I, p. 901.

³⁷ Malgrado la definizione di bene quale oggetto di proprietà fornita dal codice senza alcuna distinzione, l'energia naturale deve considerarsi una proprietà non integralmente suscettibile di essere sottoposta al regime comune. Essa in genere si esaurisce nel momento in cui se ne usufruisce, così ad esempio l'energia elettrica, sia che produca luce che calore o moto, si consuma in ogni attimo in cui viene prodotta. Non può essere, quindi, oggetto di usufrutto o di uso, mentre può esserlo la materia che la produce; nè può essere difesa dalle normali azioni date a tutela della proprietà, come la rivendicazione o la negatoria. Il proprietario che subisca una turbativa o molestia potrà chiedere che se ne ordini la cessazione (art. 949 del c.c.), ma anche

“riconoscibili” in senso giuridico, la norma civilistica appare comunque funzionale a delimitare l’ambito della materia dal punto di vista ermeneutico e, presupponendo un trattamento industriale dell’energia, ad indirizzare l’indagine giuridica³⁸ verso la connotazione economica del bene. In tal modo prospettata vale la pena di osservare che, essendo le energie suscettibili di separazione dall’entità da cui provengono e il bene o servizio che viceversa sono state in grado di produrre, tale connotazione economica possa riferirsi al prodotto finale o forma energetica escludendone le fonti in senso stretto. In tale quadro l’articolo 43 Cost. più che provocare un mutamento rispetto alle norme pre-costituzionali, si è inserito in un’evoluzione già in atto, ampliandone la portata. Mentre le norme precedenti formulavano un concetto generale dell’energia al fine di disciplinare profili particolari (furto, regime della ricerca e della coltivazione della materia prima.); l’art. 43 Cost., aggiunge il criterio dell’organizzazione (gestione pubblica delle imprese di interesse generale) intorno al quale si può coordinare, in modo positivo, l’intera disciplina della materia. In altre parole, l’art. 43 Cost. permette non tanto o non solo di confermare la connotazione economica del bene energia introdotto dalle precedenti norme positive, ma, soprattutto, introduce un secondo elemento di

in questo caso la sua azione mira alla tutela della produzione futura, non di quella che ha sofferto la turbativa o la molestia. Lo stesso dicasi per l’energia termica, per quella radio-elettrica, o di lavoro.

³⁸ Cfr. A. MASI, *L’energia elettrica come cosa nella dottrina italiana degli inizi del secolo*, in *L’energia elettrica nell’esperienza giuridica di inizi del secolo XX*, Milano, 1994, p.1. La dottrina prevalente riteneva, inoltre, che le energie potessero essere considerate beni materiali, fungibili e consumabili anche se sprovviste di quelle caratteristiche come l’individualità, l’isolabilità e l’autonomia, ritenute tradizionalmente attributi indispensabili per la qualificazione delle cose quali beni in senso giuridico. In tal senso s.v. D. MESSINETTI, *Energie*, in Enc. Dir., XIV, cit. p.856; A. GAMBARO, *La proprietà*, cit. p. 28.; O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche*, cit, p.340; R. PARDOLESI, *Le energie*, in Trattato di Diritto Privato, cit., p. 423; A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, cit., p.128. Va, inoltre, aggiunto che nella sua configurazione a bene mobile, l’energia essendo, per così dire, un bene incorporale (la materialità è uno degli elementi discriminati di una res mobile) ha generato non poche perplessità sulla natura possessoria del bene, risolte poi da alcune sentenze della Corte di Cassazione ha spostato il possesso dal consumatore al produttore del bene. Sul punto in dottrina s.v., G. GENTILE, *Manuale di diritto dell’energia*, cit., p.57; B. BIONDI, *Cosa mobile ed immobile (diritto civile) (voce)*, in Nss. D.I., IV, Torino 1959, pp.1024 ss.; A. LA TORRE, *Il bene «duale» nella teoria delle cose*, in Giust. civ. 2008, 267 ss.; O. T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, p. 90; M. TRIMARCHI, *Universalità di cose (voce)*, in Enc. dir., XLV, Milano 1992, p. 820; in giurisprudenza, *ex multis*, sent. Cass. Civ., sez. II, 03/09/1993, n. 9312.

grande rilievo: l'allargamento dei suoi confini da bene sottoponibile all'apprensione dei privati a bene di interesse pubblico³⁹. La pacifica assimilazione dell'energia a bene economico, inoltre, alla luce dell'art. 42, co.1, Cost., lo renderebbe bene assoggettabile alla proprietà statale, pur con delle precisazioni. La riforma del Titolo V della Costituzione e segnatamente il novellato art. 117 Cost., co.1⁴⁰, ha

³⁹ Per un contributo di analisi dell'interesse comune s.v. A. MAIORANA, *La teoria dei diritti pubblici reali*, Catania, 1910. Bisogna inoltre, aggiungere che tratto peculiare è che la disposizione costituzionale tratta il settore delle fonti di energia in modo diverso dagli altri nei quali può essere istituita la riserva operativa dello Stato. Negli altri settori le imprese sono qualificate non per l'oggetto dell'attività ma per la disciplina giuridica di questa o per la posizione assunta dalle imprese stesse nei confronti delle altre imprese e del mercato. Quando ci si riferisce a "servizi pubblici essenziali" non si è in grado di predeterminare i campi nei quali l'attività deve svolgersi sotto forma di pubblico servizio. L'individuazione di tali campi varia storicamente e dipende, in concreto, dalle scelte di politica economica e sociale del legislatore. Allo stesso modo situazioni di monopolio possono prodursi sia nel campo delle fonti di energia, sia in qualsiasi altro settore della produzione, della distribuzione o dei trasporti. Al contrario, per ciò che concerne le imprese energetiche esse sono assoggettate alla disciplina costituzionale, per il fatto di riferirsi a fonti di energia. È, dunque, solo la materia a qualificare l'impresa e a suggerirne la riserva pubblica. Questa circostanza acquista un più intenso significato, se collegata all'altro elemento richiesto dall'art. 43 cost.: il "carattere di preminente interesse generale". Se questa qualificazione si unisce alle considerazioni precedenti relative al diverso trattamento del settore delle fonti energetiche rispetto agli altri settori che il legislatore può riservare alla gestione pubblica, si deduce che questa diversità di cui si è fatta parola, è ancora più netta, poiché con tutta evidenza dall'art. 43 cost. deriva che il settore delle fonti energetiche rappresenta l'unica materia nella quale la presenza di imprese di preminente interesse generale (Il significato di tale requisito è controverso: minoritaria è l'opinione che ritiene che si tratti di una sostanziale ripetizione dei fini dell'utilità sociale rintracciata nella prima parte, in tal senso ex multis. v. V. S. Vigorita, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, 1959, Napoli, p.324. Prevalente, invece, la convinzione che esso riguardi le imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia e a situazioni di monopolio e non già allo scopo dell'intervento statale, in questo senso l'elencazione delle imprese rappresenta un punto di riferimento, ma non presupposto di legittimità del provvedimento legislativo o una sua condizione. Per la dottrina indirizzata a tale ultima ipotesi cfr. T. Martines, *Diritto Costituzionale*, 2000, p.574; A. PREDIERI, *Collettivizzazioni*, in Enc. del dir. VII, Milano, 1960, p.395; F. Galgano, *Commento sub art. 41*, in G. Branca (a cura di) *Commentario alla Costituzione*, Padova, 2008, p. 30 ss. S.v., inoltre, Corte cost. sent. n. 59/1960) debba essere ritenuta indefettibile (Meritevoli, a questo titolo, di essere prese in considerazione dal legislatore ai fini della riserva alla gestione pubblica). Se è vero, infatti, che non tutte le imprese energetiche debbano necessariamente essere ritenute di preminente interesse nazionale, è altrettanto vero che la contemporanea richiesta dei due requisiti sarebbe priva di senso se il legislatore costituzionale non avesse considerato la duplice condizione come dato imprescindibile e storicamente già rilevato (Sul punto v. G. Guarino, *Scritti di diritto pubblico dell'economia e di diritto dell'energia*, Milano, 1962, p. 230 ss.)

⁴⁰ Segnatamente: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" (art.117, co.1).

ribadito il limite⁴¹ derivante dalla normativa comunitaria, che, come noto, ha circoscritto le attività imprenditoriali dello Stato⁴² e con esse le limitazioni alle forme monopolistiche a cui il bene in questione era assoggettato.

Tornando al tema di una possibile qualificazione giuridica dell'energia occorre chiedersi, constatata la rilevanza delle norme sovranazionali nel nostro ordinamento, se i riferiti caratteri giuridici possano rintracciarsi anche nelle norme dell'Unione.

A livello di norme comunitarie la qualificazione giuridica dell'energia è stata per lungo tempo oscillante tra il concetto di “merce” e quello di “servizio” non essendovi un riferimento esplicito tra le norme dei trattati. In un primo momento, che possiamo far coincidere con la fase in cui diverse legislazioni nazionali⁴³ istituirono i monopoli di Stato nel settore energetico, la tendenza consolidatasi fu quella di collocarla tra i “servizi”⁴⁴. È agevole intuire che tale valutazione è stata mossa anche da considerazioni di opportunità dal momento che per le merci era prevista⁴⁵ la creazione di un mercato unico privo di frontiere, mentre il settore dei servizi veniva sottoposto a un regime di concorrenza meno rigoroso, nel senso che quest'ultimi non erano soggetti ai limiti del mercato unico ma solo al veto delle restrizioni a livello nazionale alla libera erogazione dei servizi da parte degli Stati

⁴¹ Nella misura in cui questa era già prevista dall'art. 11 Cost. Sui limiti delle norme comunitarie in dottrina s.v. L. Torchia, *I vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nel nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Le Regioni*, 2001, n. 6, p. 1204; C. PINELLI, *I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l'ordinamento internazionale e con l'ordinamento comunitario*, in *Foro Italiano*, n. 7-8, 200, col. 194 ss.; A. CERRI, *Alla ricerca dei ragionevoli principi della riforma regionale*, in *Problemi del federalismo*, n. 5, Milano, 2001, p.206, A. D'ATENA, *La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazionali e con l'Unione Europea*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 4. 3; T. GROPPI, *L'incidenza del diritto comunitario sui rapporti Stato-Regioni dopo la riforma del Titolo V*, in G. VOLPE (a cura di), *Alla ricerca dell'Italia Federale*, Ed. Plus, Pisa, 2003, p. 27.

⁴² Il tema verrà approfondito nel capitolo successivo.

⁴³ Di cui ricordiamo il caso britannico, quello francese e quello italiano. Nel nostro Paese fu con la legge 6 dicembre 1962 n. 1643, che la Repubblica italiana nazionalizzava la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica e creava un ente chiamato E.N.E.L, cui venivano trasferite le aziende delle imprese elettriche.

⁴⁴ Per uno studio sul tema si rinvia, tra gli altri, a E. FERRARI (a cura di), *I servizi a rete in Europa*, Milano, 2000, p. 325 e ss.

⁴⁵ Tanto nei trattati istitutivi quanto in quello di Lisbona.

membri⁴⁶. Il ruolo, naturalmente, chiarificatore della natura giuridica dell'energia venne svolto dalla Corte di Giustizia europea. Una prima soluzione, implicita, venne fornita nel 1964 quando la CGE⁴⁷, proprio in relazione al mercato italiano dell'energia, dichiarò illegittimo il monopolio di Stato dell'energia elettrica alla luce delle previsioni del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci⁴⁸. In seguito, verso la metà degli anni '80, gli organi della Comunità Europea hanno ribadito la portata interpretativa della Corte di Giustizia qualificando a livello di norme derivate l'energia quale prodotto o merce⁴⁹. La definitiva qualificazione dell'energia quale merce si è affermata con una sentenza della Corte di Giustizia risalente al 1994⁵⁰, con la quale la Corte ha dichiarato *“essere pacifico in diritto comunitario, come d'altronde nei diritti nazionali, che l'energia costituisce una merce ai sensi dell'art. 30 del Trattato”*⁵¹. Atteso che negli anni successivi si sono susseguite direttive comunitarie che hanno dettato norme comuni in tema di mercato interno dell'energia sul presupposto che questa sia merce del libero mercato, tale qualificazione sembra essere pacifica⁵². Tuttavia, come sostenuto da più parti in dottrina⁵³, non può negarsi la sua natura di

⁴⁶ Segnatamente: “Ai sensi del presente Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale,
- b) attività di carattere commerciale,
- c) attività artigiane,
- d) le attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini”, art. 60, TCEE.

⁴⁷ V. sent. Corte di Giustizia Europea del 15 luglio 1964: Costa c. Enel, causa 6/64, in Foro it., 1964, IV, pp. 137 e ss.

⁴⁸ Il primo passo verso il mercato unico dell'energia.

⁴⁹ Cfr. Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio del 1984.

⁵⁰ Si veda a tal proposito la Sent. Corte di Giustizia del 27 aprile 1994: *Comune di Almelo e altri vs. Energiebedrijf Ijsselmij NV*, causa C-393/92 in Rassegna, 1994, pp. 786 e ss. 41. Sulla stessa scorta hanno poi fatto seguito diverse pronunce; *ex multis* sent. Corte di Giust. Del 23 ottobre 1997: *Commissione delle Comunità europee vs Repubblica italiana*, causa C-158/97.

⁵¹ V. Sent. Corte di Giustizia, causa C-393/92, cit.

⁵² Per la trattazione specifica del diritto comunitario dell'energia si veda oltre.

⁵³ Cfr. G.G. GENTILE in *Saggi di Diritto dell'energia*, Milano, 2002, p. 493 e ss.; A. COLAVECCHIO, in *La liberalizzazione del settore elettrico nel quadro del diritto comunitario*, Bari, 2000, p.34 e ss; E. GRIPPA- F. MANCA, *Manuale breve di diritto*

“servizio”, considerato, inoltre, che le due qualificazioni non sono inconciliabili. A tal proposito occorre riprendere la già citata distinzione tra fonti e forme energetiche. Mentre per le prime risulta essere più immediata ed esaustiva la connotazione tanto di “bene mobile” quanto di “merce”, rispetto alle forme energetiche tale connotazione risulta riduttiva e non appropriata. Non si può dubitare, infatti, che, in seguito agli opportuni procedimenti energetici, una qualsivoglia forma di energia (dall’elettricità al calore) rappresenta per la diversa tipologia di utenti una diversa risposta a particolari bisogni: l’illuminazione, il calore, l’alimentazione delle macchine. Per loro natura, tali tipi di bisogni esigono elementi di continuità e presupponendo interventi per garantire la ininterrotta godibilità dei prodotti della fonte energetica esso non può che configurarsi anche come servizio. L’energia in tutte le svariate forme è, dunque, innegabilmente, anche un servizio e, più precisamente, un “servizio di interesse economico generale”⁵⁴. Quest’ultima precisazione, ancora una volta non trova specifico riferimento nei Trattati⁵⁵, ma la si coglie, in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, in modo residuale attraverso il “rinvio” operato dagli artt. 16 e 86 co.2 del TFUE agli Stati membri affinché provvedano, in nome delle rispettive

dell’energia, Padova, 2008, p. 108. W. SAUTER E H. SCHEPEL, “State” and “Market” in the competition and Free Movement Case Law of the European Court, *TILEC Discussion Paper* 2007-024, pag.164

⁵⁴ Per quanto concerne la nozione dei servizi di interesse economico generale s.v. V. CERULLI IRELLI, *Impresa pubblica, fini sociali, servizi di interesse generale*, in *Riv.it. Dir. Pubbl. com.*, 2006; V. DI COMITE, *La nozione di impresa nell’applicazione del diritto comunitario della concorrenza*, in *Giur.it.*, 2004; R. URSI, *L’evoluzione della nozione di servizio economico generale nel processo di integrazione europea*, in *Nuove autonomie*, 2002; AA.VV. *Le regolazione dei servizi di interesse economico generale*, E. BRUTI LIBERATI- F. DONATI (a cura di), Torino, 2010; G. CAGGIANO, *La disciplina dei servizi di interesse economico generale. Contributo allo studio del modello sociale europeo*, 2008.

⁵⁵ In ambito comunitario ciò che si evince è una distinzione netta tra “servizi d’interesse generale” e “servizi di interesse economico generale”. I primi non definiti da norme comunitarie, ma derivanti dalla prassi, sono servizi, prestati dietro retribuzione o meno, considerati d’interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti ad obblighi di servizio pubblico. Si tratta di attività caratterizzate dall’essere manifestazione di prerogative pubbliche o, comunque, dal non avere valenza economica (es. la scuola, la sicurezza, la giustizia, ecc..) e, come tali, sono sottratte alla normativa sulla concorrenza e sulla libertà di prestazione. I servizi “d’interesse economico generale” sono, invece, servizi di natura economica, forniti dietro retribuzione, che assolvono una finalità d’interesse generale e sono assoggettati dagli Stati membri a specifici obblighi di servizio pubblico.

competenze, a che tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che gli consentano di assolvere i loro compiti⁵⁶, pur tenendo presente che “*le imprese incaricate della gestione di tali servizi sono soggette alle norme sul Trattato e, in particolare, a quelle sulla concorrenza nei limiti in cui la loro applicazione non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto della specifica missione loro affidata*”⁵⁷. In riferimento alla normativa nazionale, segnatamente alla legge relativa al diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’energia rientra tra questi⁵⁸. Tale connotazione non solo permetterebbe l’applicazione del trattato in tema di libera circolazione di servizi, ma alla luce dell’art. 86, co.2, del TCE (Ex art. 90, co.2, TCEE) consentirebbe una deroga alla stretta maglia delle regole dell’Unione in tema di concorrenza.

⁵⁶“*Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le Trattato che istituisce la Comunità europea secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti*”; art. 16 TFUE

⁵⁷ Art. 86, 2 co. del TCE. In dottrina, facendo riferimento alla giurisprudenza, si era già rilevato che la fissazione da parte di istituzioni europee dei criteri generali di fornitura del servizio costituisse “una comunitarizzazione dell’individuazione degli interessi generali dei cittadini che richiedono deroghe ai principi di concorrenza”; sul punto s.v. V. SOTTILI, *L’art. 86 del trattato CE*, in L.G. RADICATI DI BROZOLO (a cura di), *Servizi essenziali e diritto comunitario*, Torino, 2001, p. 60

⁵⁸“*Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’articolo 2; a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici,(...)*”;art.1, co.2, l. 146/1990.

Capitolo II

Osservazioni sulla normazione del settore energetico: tratti peculiari

2.1 Principi comuni e differenziali in materia di energia tra Costituzione, diritto comunitario e fonti primarie nazionali.

Non vuole essere questa la sede per una compiuta analisi delle norme positive del diritto energetico, ma una loro sia pure fuggevole e sommaria esposizione è necessaria, ove si accolga la constatazione di una materia che, seppur normativamente frastagliata, possa rivelare riferimenti normativi dai quali si potrebbero desumere caratteri comuni ai vari settori in cui la disciplina energetica si dipana.

Le uniche norme di carattere generale in materia di energia sono ravvisabili, oltretutto nei già citati articoli della codicistica penale e civile, nel testo costituzionale e nelle norme di diritto comunitario, e, per alcuni versi, nei principi della legge quadro del 2004. A tale asserzione, però, occorre fare dei distinguo. Mentre a livello costituzionale è immediatamente percepibile la generalità delle disposizioni relative alla materia energia, a livello comunitario, eccezione fatta per le norme desumibili dai Trattati dalle quali emergono principi informatori ed obiettivi comuni che risiedono nella volontà giuridica di costruire un mercato comune dell'energia, ben si evidenzia la difficoltà di elaborare "clausole generali comuni" in tema di energia. Ciò in quanto le singole norme di diritto derivato, che, come vedremo, nel quadro comunitario hanno assunto un peso specifico, riflettono la distinzione tra fonti, forme e procedimenti energetici, che inevitabilmente ha condotto a discipline differenziate (lo si riscontrerà, ad esempio, nella parziale diversità delle soluzioni giuridiche attraverso le quali liberalizzare i mercati di elettricità e gas: v. infra).

Sul piano dell'ordinamento interno e, più specificatamente, a livello delle norme primarie, si noterà, infine, la stessa tendenza

diversificatrice delle norme comunitarie, nonostante il tentativo uniformante della legge quadro relativa al riordino del settore energetico.

Pur tenendo distinti fonti, forme e procedimenti energetici e relative norme, a nostro modesto avviso, non si potranno negare principi informativi ed obiettivi comuni, i quali possono essere rintracciati nella qualificazione pubblica degli interessi connessi alla materia; nella rilevanza assunta, in campo energetico, dagli interessi ambientali; nella crescente incidenza della normazione sovranazionale; nella primazia della funzione legislativa statale e, infine, nella stretta connessione fra la regolamentazione della produzione dell'energia e quella del suo scambio economico.

Tra i riferiti caratteri solo il primo assume un'autonoma valenza di elemento unificante di una normazione in sé frammentata, mentre, il profilo ambientale contribuisce a riorientare l'interesse pubblico⁵⁹, cosicché l'interesse alla produzione di energia quale bene economico collettivo risulta stemperato nelle scelte delle strategie energetiche nazionali, che devono, pertanto, tener conto delle esternalità di tali attività e indirizzarle verso nuove metodologie, nuove fonti.

Riguardo, invece, la cennata incidenza della normazione sovranazionale⁶⁰ occorre osservare che essa introduce profili in gran parte modellati alla risoluzione delle problematiche connesse ai rischi inerenti all'uso del bene energia⁶¹. Le vicende relative alla disciplina energetica sono condizionate, per un verso, dalle carenze energetiche del paese, essendo l'apporto delle risorse nazionali assai ridotto rispetto al fabbisogno energetico complessivo, dall'altro dall'evoluzione delle norme di tutela ambientale. Qui si radica il marcato interesse pubblico alla materia e l'indiscutibile coincidenza di

⁵⁹ Cfr. R. MUCCI- G. LACRIOLA, *Sistema normativo, funzioni e interessi nel settore energetico*, in AA.VV., *Il Governo dell'energia*, (a cura di) S. CASSESE, Rimini, 1992, pp. 21-34.

⁶⁰ Che, come abbiamo avuto modo di osservare, è la diretta conseguenza dell'apertura del nostro ordinamento non solo attraverso l'art. 11 Cost., ma anche per il tramite del riferimento esplicito all'adeguamento alle norme comunitarie operato dal novellato art. 117 Cost.

⁶¹ Cfr. R. MUCCI- G. LACRIOLA, *Sistema normativo, funzioni e interessi nel settore energetico*, in aa.vv., *Il Governo dell'energia*, (a cura di) S. CASSESE, cit.

questo con l'interesse alla produzione energetica. Sicuri indici di questa marcata pubblicizzazione dell'interesse sono ordinariamente rinvenuti nella creazione di appositi enti di settore⁶², nella subordinazione delle attività di sfruttamento delle risorse energetiche alle prescrizioni contenute in atti amministrativi⁶³. In linee generali, all'interesse verso la produzione energetica e alle relative funzioni, il legislatore conferisce uno spiccato carattere di necessità, sicché questa viene oggettivamente a porsi come vincolo intrinseco all'azione dei pubblici poteri. In questo quadro, la tutela dell'ambiente e della salute assumono il carattere di interesse (secondario ma) suscettibile di vincolare le esigenze socio-economiche di sviluppo tanto della nazione che delle singole realtà locali.

A tali citate peculiarità va, poi, aggiunta, a livello dell'ordinamento interno, nonostante il mutato rapporto di distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni⁶⁴, un pervasivo intervento statale⁶⁵.

2.1.2 Il livello costituzionale

Si è già avuto modo di osservare, seppur minimamente, i riferimenti costituzionali in tema di energia, occorre, tuttavia, per ragione di maggiori approfondimenti, offrire un quadro più ricco e articolato, soprattutto, alla luce della circostanza che l'energia, in virtù della sua stessa natura, si interfaccia ad altri interessi costituzionalmente

⁶²Si pensi all'allora Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) oggi Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) preposto alla cura della disciplina della produzione

⁶³Atti, che a seconda degli interessi possono coinvolgere enti territoriali, Ministeri (in particolare Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare).

⁶⁴Ci si riferisce ai mutati campi materiali conseguenti alla riforma costituzionale del titolo V della Costituzione del 2001.

⁶⁵Per un sintetico rimando normativo, si vedano le disposizioni presenti nel Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità); la Legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), che, fra l'altro, ha ribadito l'interesse pubblico all'upstream petrolifero e istituito un procedimento unico per il conferimento dei Titoli minerari per idrocarburi; il Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) così come convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità 2016).

tutelati. Come si è già avuto modo di evidenziare i riferimenti all'energia traspaiono in modo esplicito in due articoli della Costituzione, segnatamente all'art. 43 relativamente alle "*fonti di energia*" e, dal 2001, all'art. 117 relativamente alla materia "*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*". A partire da questi due articoli si può affermare che il livello costituzionale dell'energia attiene a due profili: la natura del bene e le relative competenze normative. Con riguardo al primo aspetto si è già avuto modo di osservare che le attività a scopo energetico, in linea anche con la disciplina codicistica penale e civile⁶⁶, siano attività economiche⁶⁷ e in quanto tali incontrino i limiti derivanti dallo stesso art. 43 Cost. Il disposto costituzionale se da una parte ha sancito l'ineffabile incidenza nel settore energetico di interessi di carattere economico generali, dall'altra ha riconosciuto a favore dello Stato (enti pubblici o comunità di lavoratori o utenti), la possibilità di riservare originariamente o trasferire successivamente, mediante espropriazione e salvo indennizzo, imprese riferibili a servizi pubblici essenziali o a *fonti di energia* o a situazioni di monopolio che abbiano carattere di preminente interesse generale⁶⁸. Così prospettata la disciplina energetica incontra almeno due limiti, quello dell'utilità sociale e quello della tutela della dignità umana sotto il profilo della

⁶⁶ V. infra § I. Vale la pena di ricordare, inoltre, che con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana per tutte le norme previgenti, si pose la questione della loro compatibilità con il nuovo ordinamento. Sul punto cfr. Corte Cost. sent. n.1 del 1956."la nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere bensì determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria sogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a tracciare programmi generici di futura ed incerta attuazione, perché subordinata al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme dove il programma, se così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non vincolare immediatamente il legislatore, *ripercotersi sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa*; vi sono pure norme le quali fissano principi fondamentali, che anche essi si riverberano sull'intera legislazione". Sul punto per tutti si v. Paladin L., *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996, 135-36.

⁶⁷ La giurisprudenza costituzionale, ha più volte asserito che oggetto di tutela della norma costituzionale è "*l'attività produttiva di solito esercitata in forma di impresa*", in tal senso cfr. Corte Cost., sent. n. 159 del 1988.

⁶⁸ Cfr. art. 43 Cost.

libertà e della sicurezza. L' "utilità sociale"⁶⁹ dovrebbe, in tal senso, rappresentare l'interesse generale dello Stato, promotore di benessere economico collettivo, inteso a sua volta, come "progresso materiale e spirituale della società"⁷⁰. In tale prospettiva si comprende bene che l'attenzione alla produzione energetica debba essere temperata dai bisogni sociali ed economici della collettività in trasformazione⁷¹. A corroborare tale impostazione deve aggiungersi la lettura di altre disposizioni costituzionali, quali gli artt. 9⁷², 32⁷³ e 33⁷⁴ che costituiscono il corollario delle attività in parola in materia di energia. Nella formulazione costituzionale degli articoli coesistono differenti forme espressive quali tutela del paesaggio⁷⁵ e della salute; sviluppo, ricerca scientifica e ricerca tecnologica⁷⁶, le quali mostrano insieme

⁶⁹ Rispetto alla quale è il legislatore a doverne prescrivere la valenza nel predisporre le scelte di politica economica. A Tal proposito si v. F. MAZZIOTTI, *Diritto del lavoro*, Napoli, 2000, 153-154, secondo il quale si tratterebbe di una "norma in bianco", che attribuisce al legislatore il "potere di intervenire per vietare lo svolgimento delle iniziative che reputi in contrasto con quella che egli ritiene essere, in un dato momento, l'utilità del gruppo". Non va dimenticato, inoltre, che accanto la necessità o meno di un *interpositio legislatoris* sulla definizione di utilità sociale, sono state ritenute pacifiche in dottrina altre due diverse linee interpretative. La prima si fonda sulla possibilità di un'autonoma definizione del termine; la seconda attiene alla lettura contestuale dell'utilità sociale con la libertà affermata al primo comma.

⁷⁰ Art.41, co.2, Cost.

⁷¹ V. per tutti, G. BASCHIERI – L. BIANCHI D'ESPINOSA.- C.GIANNATTASIO, *La Costituzione italiana. Commento analitico*, 1949, pp. 224-225; G. MAZZONI, *L'iniziativa economica e il diritto al lavoro*, in Studi in onore di Valeri, II, Firenze, 1955, p. 435 ss.

⁷² Secondo il quale "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

⁷³ Segnatamente: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti", art. 32, co.1, Cost.

⁷⁴ Secondo il quale "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento".

⁷⁵ E, quindi, ambiente. Sull'interpretazione estensiva dell'art. 9 Cost. s.v. in dottrina M.S. GIANNINI, "Ambiente": saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. Trim. Dir. Pubbl.,1973; A. PREDIERI, voce *Paesaggio*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981; A. MAZZITELLI, *La tutela dell'ambiente nella Costituzione. Principio dello sviluppo sostenibile*, Cosenza, 1999; in giurisprudenza, *ex multis*, s.v. Corte costituzionale sentt. n. 39 e n. 151 del 1986.

⁷⁶ Sulla libertà e i limiti della ricerca scientifica tout court si v. U. POTOTSCHING, *Insegnamento, istruzione, scuola*, in *Giur. Cost.*, 1961, 372; G. FONTANA, *Art. 33*, in R. BIFULCO.– A. CELOTTO– M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Torino, 2007, 676; S. CASSESE – A.MURA, *Art. 33*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna Roma, 1976, 210; Orsi Battaglini A., *Libertà scientifica, Libertà accademica e valori costituzionali*, in *Nuove dimensioni nei diritti di libertà*. Scritti in onore di Paolo Barile, Padova, 1990; L. CHIEFFI, *Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie costituzionali*, Napoli, 1993.

logica connessione e valenza autonoma⁷⁷. Così prospettato l'interesse alla produzione energetica è mitigato dai principi desumibili dalla lettura sistematica⁷⁸ degli artt.9, 32 e 33 Cost. La promozione della ricerca, quale compito istituzionale dell'ordinamento giuridico nel suo complesso, esaminata nell'ambito della produzione energetica, è una ricerca finalizzata allo svolgimento di attività economica nell'interesse generale dello Stato⁷⁹, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale di cui all'art. 41 Cost. né può mettere a repentaglio il paesaggio/ambiente e la salute umana, altrettanti principi fondamentali. È evidente, dunque, che nella disciplina costituzionale si ritrovino non solo interessi pubblici in contrasto con interessi privati, ma anche gruppi di interessi pubblici in potenziale conflitto tra di loro. A ciò vi si potrebbe connettere, inoltre, in tema di attribuzioni di competenze, la tesi, sostenuta da più parti⁸⁰, che qualificerebbe il settore energetico quale bene di rilievo nazionale con la conseguenza di legittimare interventi legislativi statali ampi a detrimento delle autonomie regionali⁸¹. Il titolo V Cost., così come novellato dalla riforma costituzionale del 2001, dal canto suo, si presta a tale impostazione. La stretta connessione, seppur rilevabile solo

⁷⁷ In tal senso, riteniamo che sia possibile utilizzare singolarmente i diversi concetti espressi nella disposizione costituzionale per implementare l'operatività sia di altre disposizioni costituzionali, sia delle norme subordinate. Nel caso di specie delle norme previgenti. Analoga questione rileva in relazione alla naturale esplicitazione del primo co. dell'art.9 Cost. contenuta nel primo co. dell'art. 33 Cost., ossia la libertà della ricerca, la quale, in virtù della sua collocazione, non può che leggersi in termini di fattore di libertà e, quindi, elemento di autonomia.

⁷⁸ A tal proposito v. L. PALADIN, *Le fonti del diritto*, cit.

⁷⁹ A conferma si v. F. RIMOLI, *Le libertà culturali*, in R.NANIA –P.RIDOLA, *I diritti costituzionali*, Torino, 2006, 906 ss.

⁸⁰ In questo senso v. A. BARBERA, *Chi è il custode dell'interesse nazionale*, in Quad. cost. 2001, p.345 ss.; M. LUCIANI, *Le nuove competenze legislative delle Regioni a statuto ordinario. Prime osservazioni sui principali nodi problematici della l. cost. n. 3 del 2001*, in Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2002, suppl. n. 1, 13.

⁸¹ Sulla questione se il rilievo nazionale possa ancora essere un limite generale delle attribuzioni regionali, se sia destinato, in quanto tale, ad incidere, non sulla competenza, ma sui singoli atti d'esercizio della stessa si v. fra tutti: A. BARBERA, *Regioni e interesse nazionale*, Milano, 1973, p.139 ss.; Per la tesi della codificabilità dell'interesse nazionale, v. spec.: M. MAZZIOTTI, *Studi sulla potestà legislativa delle Regioni*, Milano, 1961, 194 ss.; contra: A. D'ATENA, *L'autonomia legislativa delle Regioni*, Roma, 1974, 81, p.121 ss.; C. PINELLI, *I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l'ordinamento internazionale e con l'ordinamento comunitario*, in Foro it., 2001, V, 194 ss., 199; P. CAVALERI, *La nuova autonomia legislativa delle Regioni*, ivi 199 ss., 202; R. BIN, *L'interesse nazionale dopo la riforma: continuità dei problemi, discontinuità della giurisprudenza costituzionale*, in *Le Regioni 2001*, 1213-1214.

formalmente, tra Costituzione economica e titolo V Cost. e, nel caso di specie, l'obiettivo del "progresso materiale e spirituale della società"⁸², la tutela dell'unità giuridica ed economica⁸³, avvalorano la tesi della centralità statale in materia energetica⁸⁴. Certo, ciò, come vedremo più innanzi, in virtù dell'art. 117 Cost., deve pur tenere conto della competenza concorrente tra Stato e Regioni in tema di energia da una parte e del rilievo delle norme dell'Unione dall'altra⁸⁵. Come noto l'apertura ad "ordinamenti sovranazionali" operata tramite l'art. 11 Cost. ha consentito l'adesione dell'Italia all'ordinamento della Comunità economica europea⁸⁶ ed alle successive evoluzioni di questo, permettendo che fosse creato un ordinamento giuridico esterno e con diretta prevalenza applicativa⁸⁷ sulle norme dell'ordinamento

⁸² Art.41, co.2, Cost.

⁸³ Cfr. Art. 120 Cost. A tal proposito in tema di principio dell'unitarietà dell'ordinamento economico s.v. W. NOCITO, *Dinamiche del regionalismo italiano ed esigenze unitarie*, in collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche - Area Giuspubblicistica - Università della Calabria, Vol. 29, Milano, 2011.

⁸⁴ In questa prospettiva competerebbe al legislatore statale l'apprezzamento discrezionale pure del limite dell'Utilità sociale, secondo i parametri derivanti dal diritto dei Trattati comunitari e dalle argomentazioni fornite in materia dalla giurisprudenza costituzionale, che non potrebbero non riflettersi negativamente sulla legislazione regionale. Rispetto al limite di una determinazione arbitraria dell'utilità sociale, in giurisprudenza, *ex plurimis*, s.v. Corte cost., sent. n. 548 del 1990, p. 4 del c.d., in cui il Giudice delle leggi ha affermato che "ciò che conta è che, per un verso, l'individuazione dell'utilità sociale non appaia arbitraria e che gli interventi del legislatore non perseguano l'individuata utilità sociale mediante misure palesemente incongrue, e per altro verso, e in ogni caso, che l'intervento legislativo non sia tale da condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attività economica di cui si tratta, sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative"; in dottrina, s.v. C. PINELLI, *Attualità dell'art. 41 Cost., con particolare riferimento alla 'utilità sociale'*, in www.centroriformastato.org, in cui viene ribadito l'approccio per cui l'utilità sociale non debba rappresentare "il grimaldello per sacrificare le opzioni di fondo".

⁸⁵ Cfr. art. 117, co.1, Cost.

⁸⁶ Trattato di Roma del 1957.

⁸⁷ Il rapporto tra ordinamento comunitario ed interno è stato chiarito di volta in volta sia dalla Corte di Giustizia europea che dalla Corte costituzionale (quest'ultima in riferimento all'ordinamento nazionale). In linea di massima a livello della giurisprudenza comunitaria si è affermato un orientamento che sostiene la supremazia delle norme comunitarie su quelle interne. In tale angolazione, s.v. sentt. della Corte di Giustizia UE: *Van Gend e Loos* causa 26/62; *Costa c. Enel*, causa 6/64. A livello di giurisprudenza costituzionale, invece, è prevalso, l'orientamento della "prevalenza", sul punto s.v. sent. (cd sentenza Granital o Lapergola) Corte Cost. n.170/1984. In dottrina in tema di rapporti tra ordinamento interno e comunitario s.v. A. MAZZITELLI, *Ipotesi intorno allo stato sociale nel quadro dell'integrazione comunitaria*, in AA. VV., *Costituzione italiana e diritto comunitario*, S. GAMBINO (a cura di), Milano, 2002, p. 149 ss.; F. SORRENTINO, *L'art. 177 del Trattato di Roma tra ordinamento comunitario e ordinamenti interni*, in Studi in onore di M. Mazziotti di Celso, vol. II, Padova, 1995; Id., *Nuovi profili costituzionali dei*

nazionale. A detta della Corte il principio della prevalenza è coerente con l'art. 11 Cost. che riconosce la possibilità di limitazioni alla sovranità statale, operando in tal modo *“l'effetto di "non applicazione" della legge nazionale (piuttosto che di "disapplicazione" che evoca vizi della norma in realtà non sussistenti in ragione proprio dell'autonomia dei due ordinamenti); peraltro l'ordinamento statale non si apre incondizionatamente alla normazione comunitaria giacché in ogni caso vige il limite del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana, con conseguente sindacabilità, sotto tale profilo, della legge di esecuzione del Trattato”*⁸⁸.

2.1.3 L'energia nei Trattati sovranazionali

In materia energetica, pur se il nostro Stato rivendica la propria sovranità sulle scelte fondamentali in riferimento, soprattutto, alle varie fonti energetiche⁸⁹, il ruolo preponderante è svolto dal diritto europeo, sia a livello dei Trattati che a livello di diritto derivato. Tali norme hanno assunto in tema di energia un ruolo determinate. Dal punto di vista contenutistico, la *“dorsale del mercato interno*

rapporti tra diritto interno e diritto internazionale e comunitario, In *Diritto pubbl. comp. ed europ.*, 2001; Id., *Profili costituzionali dell'integrazione comunitaria*, Torino, 1996; L. PALADIN, *Le fonti*, cit., p. 31 ss.; C. PINELLI, *I limiti generali alla potestà legislativa statale e i rapporti con l'ordinamento internazionale e con l'ordinamento comunitario*, in *Foro.it*, 2001, V, p.194 ss.; A. LA PERGOLA, *Costituzione e adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale*, Milano, 1961, passim; A. RUGGIERI, *Continuo e discontinuo nella giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sent. n. 170 del 1984, in tema di rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno: dalla «teoria» della separazione alla «prassi» dell'integrazione intersistemica?*, in *Giur. Cost.*, 1991, p. 1583; A. CERRI, *Luci ed ombre del disegno di legge sull'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*, in *Foro it.* 1986, IV, 222 ss.

⁸⁸ Cfr. Corte cost. sent. n.168/1991, p. 4 del c.d. V. anche, in tal senso, la sent. n. 232/ 1989 e 170/84 cit.

⁸⁹ Come si vedrà in seguito, infatti, lo stesso TFUE, ai sensi dell'art.194, co.2, ammette il diritto in capo agli Stati membri di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c), in base al quale il Consiglio, deliberando all'unanimità, secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo. Ciò dimostra l'impraticabilità di politiche comuni ed integrate in ambito energetico.

dell'energia"⁹⁰ si fonda su principi e criteri uniformanti stabiliti proprio dalle norme comunitarie, che possono essere riassunti in: eliminazione delle frontiere tecniche alla commercializzazione delle “merci e prodotti energici”; applicazione “armonizzata” del principio della libera concorrenza lungo tutta la filiera energetica; definizione di strumenti di coordinamento in particolare per la regolazione delle reti; realizzazione di un equilibrio soddisfacente tra sviluppo energetico e tutela dell'ambiente ed infine riduzione della dipendenza energetica dei Paesi UE. Questa elencazione, tuttavia, evidenzia uno stato dell'arte esito di un processo normativo graduale e lento costituito da un vero e proprio sistema di regole che trovano oggi specifica base giuridica nel Trattato di Lisbona e segnatamente all'art. 194 del TFUE⁹¹.

Originariamente il quadro istituzionale comunitario presentava un evidente “*paradosso energetico*”⁹² rappresentato da un lato dall'esistenza di due trattati a competenza settoriale specificatamente dedicati alla materia energetica, il Trattato CECA e CEEA, e dall'altro dall'assenza di un riferimento esplicito all'energia nell'allora Trattato CEE. Ciò nonostante, non si può non tenere in considerazione che uno dei motivi che spinse nel 1951 alla costituzione di un libero mercato fu proprio un “*genuine common market in energy*”⁹³. La mancanza però di un'esplicitazione normativa a livello pattizio iniziò a creare perplessità, soprattutto all'indomani dello shock petrolifero del

⁹⁰ V. N. AICARDI, *Energia*, in M.P. CHITI, G. GRECO (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Tomo II, Milano, 2007, p. 1060.

⁹¹ In particolare l'art. 194 TFUE, sezione “Energia”, legittima l'intervento dell'Unione non solo nel quadro giuridico del Mercato Interno e dell'Ambiente, ma anche nel vasto ventaglio dei principali obiettivi delle politiche energetiche. Si assiste ad un graduale processo di valorizzazione dell'effetto riformatore del diritto dell'Unione Europea che si compone sia di un sistema normativo cogente (regolamenti e le direttive), sia di un sistema c.d. di cross-fertilisation fra ordinamenti.

⁹² Espressione coniata da V. C. BLUMANN, *Energie et Communautés européennes*, *Première Partie*, in Rev. Trim. droit europ., 1984.

⁹³ Si veda Comunicazione della Commissione dal titolo “*The internal energy market*” COM(88)138, 2 maggio 1988. Già all'indomani della firma del Trattato di Roma, il Gruppo di lavoro Energia della Commissione approvava un “*Memorandum sulla politica energetica*”. E ciò nonostante le condizioni favorevoli del mercato del petrolio non rendessero la questione degli approvvigionamenti in energia particolarmente preoccupante.

1973⁹⁴, il quale rivelò drammaticamente la situazione di dipendenza energetica della Comunità. Nonostante le Dichiarazioni del Consiglio per gli obiettivi decennali intendessero porre in rilievo nel dibattito politico europeo la questione del *deficit* di competenze dell'Unione sull'energia, solo l'ausilio del criterio di interpretazione teleologica⁹⁵ delle basi giuridiche dei trattati consentì all'Unione di esercitare di fatto le proprie competenze in materia di energia. L'interpretazione teleologica dell'art 8 A del Trattato CEE, infatti, permise la creazione di un mercato interno dell'energia come obiettivo strumentale alla realizzazione di un mercato interno *tout court*, tenuto conto dell'impatto del mercato energetico sui costi di produzione e sulla

⁹⁴ Non a caso, il primo atto che venne adottato nell'ordinamento del diritto dell'Unione sull'energia fu la Risoluzione del Consiglio Europeo del 1974, "Una nuova strategia per la politica energetica della Comunità. Obiettivi dal 1975-1985", in risposta e reazione allo shock petrolifero del 1973. Pur non avendo un carattere vincolante tale risoluzione fu particolarmente importante perché manifestava l'intenzione di adottare una politica comune sull'energia attraverso l'elaborazione di piani energetici orientati al raggiungimento di alcuni obiettivi 'quantitativi'. Infatti, il piano strategico della politica energetica degli anni '70 aveva come scopo essenziale quello di ridurre il livello delle importazioni globali dal 61% registrato nel 1973 al 50% entro il 1985. Risulta evidente che l'obiettivo di ridurre la dipendenza energetica dai Paesi importatori era una conseguenza di quanto avesse inciso lo shock petrolifero del 1973 sull'andamento dei prezzi al consumo e sulla recessione del sistema industriale europeo. Gli obiettivi della Risoluzione del 1974 vennero sostanzialmente raggiunti grazie al forte sviluppo dell'energia nucleare prodotta in Francia e alla scoperta di nuovi giacimenti petroliferi (in particolare per le estrazioni di greggio dalla piattaforma del Mare del Nord sotto il controllo britannico). Successivamente, a seguito di un nuovo shock petrolifero nel 1979, la Comunità (ora Unione) adottò la Risoluzione del Consiglio del 1985: "Linee direttrici per le politiche energetiche degli Stati membri. Obiettivi dal 1985-1995". Questa risoluzione costituisce il secondo esempio di piano energetico europeo fondato su obiettivi decennali. I risultati incoraggianti ottenuti con la prima Risoluzione avevano spinto il Consiglio europeo a proporre obiettivi ancora più incisivi ed ambiziosi quali la riduzione dell'impiego di combustibili fossili, la modificazione della curva dei consumi energetici (con la previsione di una riduzione del 20% in forza di un piano di efficienza energetica), la diversificazione del mix energetico (con l'inserimento delle fonti rinnovabili), la riduzione della dipendenza energetica dai Paesi esportatori (con la creazione del mercato interno dell'energia). Tuttavia, questa volta, la Risoluzione si dimostrò un clamoroso fallimento, mettendo in evidenza tutte le carenze e le contraddizioni di un approccio regolatorio fondato su una fonte giuridicamente non vincolante e lasciato alla 'spontanea convergenza' delle politiche energetiche nazionali. Più in particolare, l'aumento della dipendenza energetica dai Paesi esportatori, l'incremento del ricorso ai combustibili fossili e gli ostacoli alla creazione di un mercato interno dell'energia dimostrarono l'insufficienza dei piani energetici decennali.

⁹⁵ Il ruolo centrale del metodo teleologico per il diritto comunitario è sostenuto, da tempo, sia nella dottrina italiana che in quella tedesca. Sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea da parte della Corte di giustizia s.v. *ex multis* P. MENGOZZI, *Il diritto della comunità europea*, Milano, 1990, passim; secondo il quale la Corte di giustizia richiede costantemente che: "ogni prescrizione del diritto comunitario sia considerata nel suo insieme e interpretata alla luce del diritto comunitario nel complesso" (cfr. Corte di giustizia 6 ottobre 1982, C-283/81)

competitività delle imprese. Qualche anno dopo, l'Atto Unico europeo del 1986 rafforzò l'obiettivo della creazione del mercato interno, attraverso la previsione nel 1992 di una *dead line* per il raggiungimento di tale obiettivo⁹⁶.

Sinteticamente, si può dire che i primi fondamenti giuridici dell'*acquis* comunitario possono definirsi "indiretti", in quanto ancorati a norme afferenti a settori contigui a quello dell'energia ovvero alla c.d. clausola di flessibilità⁹⁷, o norma sui poteri impliciti di cui all'art.352 TFUE (ex art. 235 TCE), che consentiva al Consiglio e Parlamento UE, su proposta della Commissione UE, di assumere tutte le disposizioni necessarie al raggiungimento degli scopi dell'Unione seppur in mancanza di competenze esplicitamente riconosciute dalle fonti pattizie⁹⁸. Le competenze implicite furono poi suggellate in materia energetica, come si è già avuto modo di trattare⁹⁹, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che, in sede di definizione dell'ambito di applicazione dei principi fondamentali in tema di libera circolazione delle merci ne ha esteso la portata all'energia. A quanto già detto, deve, tuttavia, aggiungersi che, anche se inizialmente erano ritenute estensibili al settore energetico solo suddette norme, con il rilancio del processo di integrazione europea attraverso l'Atto unico

⁹⁶ Non va d'altro canto dimenticato che l'Atto Unico Europeo, all'art. 130 prevedeva l'attuazione di un programma quadro comunitario in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico, includendo anche il settore energetico. Si ricordi, a riguardo, il programma di sviluppo tecnologico nel campo delle energie non nucleari e per l'impiego razionale dell'energia, adottato con decisione del Consiglio CEE n. 89/236 del 14 marzo 1989 e denominato JOULE («Joint Opportunities for Unconventional or LongTerm Energy Supply»). Mentre il riferimento all'energia nel Trattato di Maastricht del 1992 avviene nell'ambito della più generale incentivazione alla creazione e allo sviluppo di reti transeuropee (art. 3).

⁹⁷ Sulle condizioni e limiti della Clausola di flessibilità nelle applicazioni della Corte di Giustizia s.v. Corte giust., 12 luglio 1973, C-8/73; Corte giust., 30 maggio 1989, C- 242/87; Corte giust., 28 marzo 1996, parere n. 2/94. Più in generale, in dottrina, riguardo la teoria dei poteri impliciti s. v. G. MORBIDELLI, *Il principio di legalità e i c.d. poteri impliciti*, in Dir. amm., 2007/4, p. 703

⁹⁸ Nell'attuale versione consolidata del Trattato di Lisbona, la procedura per il ricorso ai c.d. poteri impliciti è molto più complessa sia sotto il profilo procedurale (procedura legislativa speciale) che sostanziale. Al comma 2 è previsto che: «La Commissione nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'art. 5, c. 3 del Trattato UE, richiama l'attenzione dei Parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo». Mentre al comma 3 si esclude la possibile adozione di misure che possano comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nel caso in cui i Trattati la escludono».

⁹⁹ V. § 1

europeo si faceva strada tra le istituzioni comunitarie la tesi che anche le imprese svolgenti attività nel settore elettrico erano, a tutti gli effetti, assoggettabili alle norme sul mercato e sulla concorrenza, nonostante ai fini del Trattato CE esse si presentassero, altresì, come “*imprese incaricate di svolgere servizi di interesse economico generale*”¹⁰⁰. Fu, infatti, proprio la lettura giurisprudenziale delle regole *antitrust* del Trattato CE, operata dalla Corte di giustizia sin dagli anni Novanta del secolo scorso¹⁰¹, a convalidare e rafforzare questo orientamento e a chiudere il cerchio del processo di estensione di quella disciplina alle imprese energetiche. In particolare, la Corte chiariva in che misura le imprese incaricate di svolgere servizi di interesse economico generale dovessero essere sottoposte al regime concorrenziale, senza per ciò compromettere l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico su di esse gravanti. Essa, in specie, definiva le condizioni alle quali gli Stati potevano riconoscere alle imprese energetiche quei “diritti speciali o esclusivi” che, oggi, l’art. 106 TFUE, in via di principio, rende incompatibili con un regime concorrenziale. In sintesi, la giurisprudenza della CGE, nel far emergere, in particolare, le peculiarità dell’energia elettrica sia come prodotto¹⁰² sia come oggetto di attività d’impresa, ha in larga parte tracciato il confine della successiva regolamentazione dei mercati di elettricità e gas indicando, altresì, i limiti entro i quali le norme sulla concorrenza possono attraversare questi comparti energetici¹⁰³. Più specificatamente, la Corte ha asserito che occorre ribadire che le peculiarità del mercato elettrico attengono principalmente alla circostanza che le attività su cui si articola il ciclo dell’energia elettrica (produzione, trasmissione, distribuzione e vendita) sono

¹⁰⁰ Art. 90 TCEE, ora art. 106 TFUE. Ma ciò del resto abbraccerebbe la tesi, esposta nel capitolo precedente, secondo cui l’energia sarebbe al contempo merce e servizio.

¹⁰¹ Cfr. sent. C. giust. CE 27 aprile 1994, causa C-393/92, cit.

¹⁰² In riferimento a ciò, vale la pena di ricordare che l’elettricità non può essere conservata in stock quale sia il suo percorso sulle reti. Ciò significa che il produttore di elettricità non può predeterminare il percorso dell’energia che produce. È ai gestori delle reti di trasmissione/distribuzione che spetta il compito di regolare i flussi di elettricità (il cosiddetto dispacciamento) in modo da consentire al contempo l’immissione in rete dell’elettricità prodotta ed il soddisfacimento della domanda di elettricità da parte dei consumatori.

¹⁰³ Cfr. sent. C. giust. CE 27 aprile 1994, causa C-393/92, cit.

“attività di rete”, cioè attività che necessitano delle reti di trasmissione e di distribuzione e a cui tutti gli operatori devono poter accedere, e, pertanto, soggette alle regole del libero mercato¹⁰⁴.

In definitiva, la storia dei trattati antecedenti al Trattato di Lisbona ci ha consegnato una serie di tappe, che, tuttavia, trovano un primo riferimento all’energia solo nel Trattato di Maastricht, nella parte in cui prevede “*misure in materia di energia*”¹⁰⁵ tra le azioni della Comunità europea e del concorso della medesima “*alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture [...] dell’energia*”¹⁰⁶. A ciò si aggiunga la conclusione dell’accordo sulla Carta dell’energia¹⁰⁷, sottoscritto nel dicembre 1994, da oltre cinquanta Stati europei e dalla Comunità europea che, disciplinando i quattro ambiti del commercio, del transito, dell’efficienza energetica e degli investimenti, aveva lo scopo di garantire il libero accesso ai mercati energetici internazionali e la libertà di transito dei prodotti energetici, senza alcuna discriminazione fondata sull’origine nazionale degli stessi.

2.3 L’energia nelle direttive comunitarie

In assenza di una specifica base giuridica a livello dei trattati in materia di energia, gli interventi delle istituzioni comunitarie si sono basati in una molteplicità di norme di diritto derivato che hanno dato l’avvio, dalla fine degli anni ’80, sullo scorta naturalmente delle interpretazioni giurisprudenziali circa la natura e trattamento del “bene energia”, ad un processo di liberalizzazione del settore¹⁰⁸, mediante il

¹⁰⁴ Ib.

¹⁰⁵ Art. G, 3, TCE

¹⁰⁶ Art. 154 TCE (*ex art. 129 A*).

¹⁰⁷ La Carta Europea sull’Energia, ricompresa nel Documento conclusivo della Hague Conference on the European Energy Charter, è stata sottoscritta da cinquantuno Parti Contraenti fra le quali le Comunità Europee, paesi dell’Europa occidentale ed orientale, paesi membri dell’ex URSS, gli Stati Uniti e altri paesi non europei membri dell’OCSE, quali il Giappone e l’Australia. Il testo della Carta è riprodotto nella pubblicazione dell’Energy Charter Secretariat, 2004.

¹⁰⁸ È cosa nota che il settore dell’energia, come quello delle telecomunicazioni, in molti Stati dell’Europa occidentale è stato per lungo tempo oggetto di monopolio Statale (legittimato nel nostro ordinamento dall’art.43 Cost) ed è facile intuire perché il passaggio da un regime di mercato ad un altro non fu né agevole né immediato soprattutto per la contrarietà della maggior parte degli Stati membri (eccezione fatta per Inghilterra e Irlanda) a rinunciare ai propri monopoli.

ricorso alla base legale offerta da alcune disposizioni del Trattato, in particolare quelle in materia di concorrenza¹⁰⁹ e di ravvicinamento delle legislazioni¹¹⁰.

In linea di massima, è agevole osservare che il criterio uniformante in materia di energia, a livello di norme comunitarie, risiede nell'osservanza delle regole del mercato comune.

Ciò è vero fintanto che non si tiene in considerazione la già citata distinzione tra fonti, forme e procedimenti energetici, la quale a livello di norme di diritto derivato si traduce in discipline settoriali rappresentanti le diverse fasi della filiera energetica (rinvenimento, produzione, trasformazione e distribuzione), che, come si può intuire, nell'organizzazione del mercato, in questo caso energetico, seguono principi diversi. Ciò ben mette in evidenza la difficoltà di elaborare "regole comuni", se non a partire dalle singole discipline settoriali¹¹¹ uniformandole al più per simmetria di obiettivi, principi e modelli giuridici, che in questo caso specifico, ribadiamo, attengono ai principi regolanti l'organizzazione del mercato. Così, ad esempio, il gas se trattato come fonte energetica, alla stregua degli altri idrocarburi quali il petrolio è preso in considerazione dalla disciplina Ue in modo unitario solo per i profili riguardanti le fasi precedenti alla loro importazione nell'Unione o per quelli relativi alla ricerca e coltivazione¹¹² e nel contesto delle misure volte ad assicurare l'approvvigionamento energetico; viceversa sotto i profili riguardanti la distribuzione, e quindi i procedimenti energetici, in quanto "energia di rete"¹¹³, è assimilabile all'elettricità, con la quale appunto ne condivide il modello organizzativo. Alla luce di ciò, l'esame del diritto sostanziale procederà sistematizzando le direttive per principi

¹⁰⁹ Con riferimento al TFUE v. artt. 53§2 e 62 in materia di servizi.

¹¹⁰ Art. 114 TFUE.

¹¹¹ In genere divise per fonti e forme energetiche.

¹¹² Disciplinate dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 1994, n. 94/22/Ce, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Sulla direttiva n. 94/22/Ce, cit., v. CAMERON, *L'Unione Europea e la liberalizzazione del mercato dell'energia*, in *Enc. degli idrocarburi*, IV, Roma, 2007, 592 ss.

¹¹³ Il gas infatti è direttamente disponibile sul mercato senza necessita di trasformazione energetiche.

comuni: le direttive relative al gas¹¹⁴ assieme a quelle relative all'elettricità; le direttive gas con le direttive sul petrolio; le direttive sulle fonti rinnovabili (fer); le direttive sull'energia nucleare.

Riguardo all'energia elettrica ed al gas la loro comune *ratio* può essere rinvenuta nel quadro normativo costituito dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, n. 2009/72/Ce, per l'elettricità, e n. 2009/73/Ce, per il gas, il cd. "terzo pacchetto energia", frutto delle modifiche man mano apportate all'originale quadro normativo articolatosi sulle prime direttive¹¹⁵ per il mercato interno di elettricità e gas (rispettivamente, direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 96/92/Ce e 22 giugno 1998, n. 98/30/Ce) e le seconde¹¹⁶ (rispettivamente, direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, n. 2003/54/Ce e n. 2003/55/Ce, abrogative delle precedenti e abrogate dalle citate direttive del 2009).

Il principio che immediatamente si può desumere da tali direttive è la sottoposizione dell'organizzazione del mercato elettrico e del gas alle norme *antitrust* europee. Tale principio, come si può percepire dal lungo *iter* che ha introdotto l'attuale "pacchetto energia", si è affermato tuttavia con una certa gradualità. *"Ciò non solo al fine di consentire agli Stati un progressivo passaggio verso i nuovi regimi, ma soprattutto, per quel che qui interessa, per l'oggettiva difficoltà di elaborare da subito soluzioni giuridiche uniformi nella regolamentazione delle filiere elettrica e del gas che tenessero conto, altresì, di altre rilevanti esigenze del processo di integrazione europea: la sicurezza dell'approvvigionamento, la competitività dell'economia europea, l'interoperabilità delle reti, la tutela dell'ambiente, la protezione del consumatore, solo per citare le più importanti"*¹¹⁷. La liberalizzazione del mercato energetico attraverso le direttive del gas e dell'energia elettrica si è realizzata attraverso una nuova riorganizzazione dei segmenti della filiera elettrica (produzione,

¹¹⁴ Per le affinità citate.

¹¹⁵ Primo pacchetto energia.

¹¹⁶ Secondo pacchetto energia.

¹¹⁷ V. M. MARLETTA, *Energia -diritto dell'Unione europea*, (voce) in *Enc. del dir.*, Annali VIII, 2015.

trasmissione, distribuzione¹¹⁸) e del gas (trasporto, stoccaggio, distribuzione¹¹⁹). Le nuove norme hanno imposto la separazione (*unbundling*) delle attività di produzione e fornitura dell'energia elettrica/gas da quella di gestione della rete (di trasmissione per l'elettricità e di trasporto per il gas), che tradizionalmente, negli ordinamenti interni, erano riunite in capo ad una sola impresa “verticalmente integrata”. In ambito Ce/Ue tale direzione normativa trovava supporto nell'idea che solo una gestione indipendente delle reti poteva eliminare le discriminazioni nell'accesso ad esse e gli ostacoli ai relativi investimenti, rimuovendo o neutralizzando i conflitti di interesse tra l'attività di gestione delle reti e le altre attività della filiera elettrica/gas¹²⁰. Si comprende bene che tali direttive si

¹¹⁸ Per le definizioni di ciascun segmento della filiera v. art. 2 della direttiva 2009/72/CE. In base alla quale s'intende per: «generazione»: la produzione di energia elettrica; «trasmissione»: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura; «distribuzione»: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;

¹¹⁹ Per le definizioni di ciascun segmento della filiera v. art. 2 della direttiva 2009/73/CE. In base alla quale s'intende per: «trasporto»: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti «a monte» e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura; «impianto di stoccaggio»: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni; «distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura.

¹²⁰ E proprio su questo fronte si è assistito all'evoluzione dei modelli giuridici attraverso i quali realizzare la separazione, prima solo “contabile” (nelle direttive del 1996-1998) poi “giuridica” (nelle direttive del 2003) e nelle terze direttive attraverso diverse opzioni a scelta degli Stati: la “separazione proprietaria” o la “separazione gestionale”, realizzabile quest'ultima attraverso due modelli: l'operatore indipendente di sistema (*Independent system operator-Iso*) o il gestore di trasporto indipendente (*Independent transmission operator-Ito*). Modelli tutti che, attraverso l'imposizione di vincoli differenti sulle imprese attive nell'intera filiera, mirano ad escludere che uno stesso soggetto possa esercitare contemporaneamente un controllo sulla fase della produzione e della fornitura ed un controllo sull'impresa responsabile della trasmissione/trasporto e viceversa. Solo una gestione imparziale delle reti costituisce la premessa per l'avvio di un mercato effettivamente concorrenziale. L'accenno a questo profilo assume importanza, altresì, con riferimento alla tesi esposta all'inizio in ordine alla capacità del diritto europeo dell'energia di adeguarsi alle specificità dei vari comparti energetici da regolare e di costituire applicazione delle più generali norme di riferimento del Trattato Ce/Tfue. Un diritto, peraltro, che presenta uno spiccato carattere evolutivo, coerentemente con la dimensione dinamica del mercato interno ove ciascuna acquisizione è solo momentanea e

sono inserite in un ambito complesso dovendo interfacciarsi non solo con attività storicamente appartenenti al monopolio statale ma soprattutto con attività che attengono all'ambito dei servizi pubblici essenziali. Questa difficoltà è stata in qualche modo risolta riformulando lo *status* ed i compiti dei responsabili delle reti (il gestore della rete di trasmissione ed i gestori delle reti di distribuzione), le condizioni di accesso alla rete e, non ultimo, il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione nell'instaurazione di un mercato energetico unico e sottoposto ad una *governance* sempre più "europea". Un altro difficile nodo che le direttive sul mercato interno di elettricità e gas hanno dovuto affrontare è l'accesso alla rete, risolto con il principio di non discriminazione, ritenuto tra i più determinanti principi materiali su cui poggia l'instaurazione e lo sviluppo del mercato interno¹²¹. Coerentemente con tale principio al fine di permettere che l'accesso avvenisse secondo condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie, le direttive elettricità e gas hanno posto più modelli di accesso via via semplificatisi sino alla predisposizione, nelle terze direttive, di un unico modello: l'accesso regolamentato sia per la rete di trasmissione/distribuzione dell'elettricità sia per quella del trasporto del gas¹²². L'aspetto innovativo più importante per il profilo della non discriminazione è la circostanza che i dinieghi di accesso alla rete da parte del gestore¹²³ possono essere motivati solo da ragioni di natura tecnica e non

parziale. Ciò è ancora più evidente nel mercato interno dell'energia, nel quale alle spinte pro concorrenziali dell'Unione europea si oppongono le resistenze nazionali e, talvolta, delle grandi imprese energetiche, restie all'instaurazione di un mercato concorrenziale unico in cui non hanno più il controllo sulle reti. Sul punto s.v. M. MARLETTA, (voce) Energia -diritto dell'Unione europea-, cit.

¹²¹ V. sul punto C. giust. Ce 22 maggio 2008, causa C-439/06, Citiworks AG, in Racc. giur. C. giust. 2008, I-3913.

¹²² Le peculiarità di questo modello giuridico attengono alla circostanza che le tariffe di accesso sono pubblicate prima della loro entrata in vigore, praticabili a tutti i clienti idonei e applicate obiettivamente e senza discriminazioni tra gli operatori (v. art. 32 direttiva n. 2009/72/Ce, cit.). Per le altre reti del gas (stoccaggio e line pack) gli Stati restano liberi di scegliere il modello di accesso data la difficoltà, al momento, di portare la concorrenza in questi segmenti della filiera del gas.

¹²³ Stando alla direttiva 2009/72/CE, art. 2, è «gestore del sistema di trasmissione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

economica. Tuttavia, permane l'interrogativo se quel diniego possa, anche essere motivato alla luce di altre "esigenze imperative", come quelle della sicurezza dell'approvvigionamento o della tutela dell'ambiente, incidendo così sul principio dell'eguale trattamento. La terza direttiva elettricità¹²⁴, ad esempio, deroga a questo principio accordando alle energie rinnovabili un trattamento preferenziale. Bisogna, in ultimo, ricordare che il rispetto del diritto all'accesso per i produttori/fornitori non è garantito solo da una regolamentazione che risponda ai requisiti di non discriminazione sopra elencati, ma è strettamente connesso all'indipendenza del gestore della rete, il cui compito fondamentale è concedere l'accesso¹²⁵ in modo trasparente favorendo così l'ingresso nel mercato di nuovi operatori che solo attraverso queste infrastrutture possono interagire e scambiarsi la "merce" (elettricità o gas), oggetto del loro contratto di fornitura.

In estrema sintesi, si può dire che la tendenza di quest'ultima coppia di direttiva ad incidere maggiormente sugli assetti organizzativi interni e il carattere sempre più uniforme del quadro giuridico cui danno vita, è certamente alla base degli accesi dibattiti e delle marcate critiche emersi nella dottrina tanto interna quanto europea con riferimento alle tematiche sopra elencate. *"L'art. 3 delle seconde e terze direttive elettricità e gas, imponendo agli Stati membri di intervenire con più trasparenza (gli obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili), inserisce l'azione statale in un quadro coerente dove concorrenza e servizio pubblico non sono in antitesi, contribuendo entrambi agli obiettivi socio-economici qualificanti il mercato europeo. E proprio la trasparenza dell'intervento statale e l'indipendenza della gestione dei settori in esame, tramite l'istituzione di autorità nazionali di regolamentazione, costituiscono i pilastri sui quali poggia il "nuovo" mercato"*¹²⁶.

I sommari caratteri delineati con riferimento ai temi segnalati, oltre a indicare i principi fondamentali su cui si sviluppa la disciplina Ue sui mercati di elettricità e gas, aiutano a far emergere un dato importante:

¹²⁴ dirett. n. 2009/72/Ce, cit.

¹²⁵ V. art. 12 direttiva n. 2009/72/Ce, cit. e art. 13 direttiva n. 2009/73/Ce, cit.

¹²⁶ V. M. MARLETTA, (voce) Energia -diritto dell'Unione europea-, cit.

i principi e le regole che si stanno formando in questo preciso settore rendono via via meno necessario il ricorso alle più generali disposizioni del Tfu, soprattutto quelle in materia di concorrenza, e ciò a testimonianza del carattere autonomo ed autosufficiente che il diritto europeo dell'energia sta guadagnando. Questa osservazione sembra trovare riscontro anche nel metodo seguito dalla Corte di giustizia, che ha applicato le norme del Trattato Ce fino all'emanazione delle direttive elettricità e gas, alle quali ha invece fatto frequentemente ricorso per la definizione di volta in volta della portata degli obblighi degli Stati e delle imprese nella materia all'esame¹²⁷.

Per completare il quadro sulle norme europee regolanti il mercato interno di elettricità e gas vale la pena di ricordare la contestuale attività delle istituzioni relativamente all'interconnessione delle reti. Come risaputo, l'ottenimento di un mercato "unico" che favorisca l'interscambio di energia all'interno del mercato degli Stati membri è realizzabile solo se in presenza di attività di potenziamento ed interoperabilità delle reti di trasmissione/trasporto di elettricità e gas, per la quale, l'Unione europea dispone di una specifica competenza. E anche su questo versante sono notevoli gli sviluppi normativi affiancatisi gradualmente alle direttive elettricità e gas allo scopo di istituire un regime unitario di accesso alle reti. Ricordiamo qui i reg. Ce del Parlamento e del Consiglio 13 luglio 2009, n. 714/2009 e n. 715/2009, relativi alle condizioni di accesso rispettivamente alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e alle reti di trasporto del gas naturale.

Se per la regolamentazione dei mercati di elettricità e gas lo scopo centrale era la loro "liberalizzazione", determinando la costruzione di uno specifico quadro giuridico per le norme sul mercato interno e la

¹²⁷ C. giust. Ce 7 giugno 2005, causa C-17/03, *Vereniging voor Energie, Milieu en Water e altri c. Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2005, I-4983; C. giust. Ce 22 maggio 2008, causa C-439/06, *cit.*; C. giust. Ue 21 dicembre 2011, causa C-242/10, *Enel Produzione c. Autorità per l'energia elettrica e il gas*, in *Racc. giur. C. giust.*, 2011, I-8065; C. giust. Ue 15 settembre 2011, causa C-264/09, *Commissione europea c. Repubblica Slovacchia*, *ivi*, I-13690.

concorrenza; per il settore delle fonti energetiche rinnovabili la finalità era spingere gli Stati ad inserirle nel loro *mix* energetico anche a costo di derogare alle regole di un mercato dell'energia "europeo" ed altrettanto "concorrenziale". Passando al dato normativo, giova da subito ricordare che l'intensa attività di incentivazione svolta dalla Commissione ha avuto come primi esiti normativi la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, n. 2001/77/Ce, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, n. 2003/30/Ce, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, entrambe basata sull'art. 175 Trattato Ce (art. 192 § 1 Tfu). Ne deriva, che in tema di rinnovabili la normativa europea ha come carattere uniformante la tutela dell'ambiente. La risposta concreta alle esigenze ambientali è giunta attraverso un quadro normativo più incisivo ed organico realizzatosi con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, n. 2009/28/Ce¹²⁸, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

L'aspetto della direttiva n. 2009/28/Ce, cit., che qui vale la pena di segnalare è che essa rappresenta la tappa più progredita nello sviluppo delle fer non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo. La produzione dell'energia elettrica, per il riscaldamento/raffreddamento da fer e l'utilizzo dei biocarburanti nel trasporto, infatti, viene infatti portato rispettivamente al venti e al dieci per cento del consumo europeo¹²⁹, a cui si affianca, qualitativamente parlando, il passaggio dall'approccio "promozionale" della prima direttiva fer (n. 2001/77/Ce, cit.), ove si ponevano obiettivi "indicativi", ad un regime basato su "obiettivi nazionali obbligatori"¹³⁰, ma differenziati su base nazionale. Ciò per la necessità di tenere conto, nel raggiungimento dell'obiettivo globale,

¹²⁸ Anche quest'ultima direttiva, che riunisce ed abroga le precedenti del 2001 e del 2003, è stata fondata sull'art. 175 § 1 Trattato Ce poiché all'epoca il Trattato di Lisbona non era ancora entrato in vigore

¹²⁹ Cfr. M. MARLETTA, (voce) Energia -diritto dell'Unione europea-, cit.

¹³⁰ Di cui all'all. I della direttiva n. 2009/28/Ce, cit.

delle situazioni di partenza degli Stati e delle possibilità di sviluppo delle fer, variabili da Stato a Stato. Attraverso il “*piano di azione nazionale per le energie rinnovabili*”¹³¹ ciascuno Stato raggiunge i propri obiettivi e definisce il contributo che ogni settore interessato (elettricità, energia termica: calore e freddo) conferirà per il conseguimento dell’obiettivo finale, incluse, altresì, le politiche relative al risparmio energetico e all’efficienza energetica¹³². A ciò si aggiunge la discrezionalità lasciata in capo agli Stati sulla scelta dei meccanismi giuridici attraverso i quali produrre le fer¹³³ nonché la disciplina sui regimi di sostegno. Sul punto, in verità, si è posto il problema degli aiuti di Stato che le direttive sulle fer, sia del 2001 che del 2009, hanno risolto adattando il generale divieto di aiuti di Stato, di cui all’art. 107 Tfeue, all’esigenza di favorirne il decollo¹³⁴ a condizione, tuttavia, di non determinare un effetto restrittivo sugli scambi di energia. Si tratta di un limite, tuttavia, non privo di ambiguità tanto da dover conferire alla Commissione poteri di controllo, solo posteriori, volti a valutare che i meccanismi nazionali non avessero quell’effetto restrittivo di cui sopra. La discrezionalità posta in mano agli Stati ha logicamente provocato l’assenza di una disciplina uniforme che, tra l’altro, non lascia il settore in esame fuori dalle norme Ue su concorrenza/aiuti di Stato, rientrando i regimi di

¹³¹ Art. 4 della direttiva n. 2009/28/Ce, cit.

¹³² Il piano di azione nazionale dell’Italia è stato adottato dal Ministero dello sviluppo economico il 30 giugno 2010 e trasmesso alla Commissione europea il 28 luglio 2010. Esso illustra la strategia nello sviluppo delle fer e disegna le principali linee d’azione per ciascuna area di intervento (elettricità, riscaldamento/raffreddamento e trasporti) sul consumo energetico lordo complessivo. Contiene, inoltre, l’insieme delle misure (economiche, non economiche, di supporto e di cooperazione internazionale) necessarie per raggiungere gli obiettivi.

¹³³ Nel nuovo quadro giuridico figurano meri trasferimenti contabili, denominati “*trasferimenti statistici tra Stati membri*” (di cui all’art. 6), senza cioè l’importazione di energia elettrica da fer nello Stato che adotta questo modello, ma anche veri e propri meccanismi di cooperazione avviabili o tra gli Stati dell’Unione per la produzione di elettricità, raffreddamento/riscaldamento da fer (art. 7) o con Stati terzi, tramite “*progetti comuni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*” (art. 9). Per specifici riferimenti v. la Comunicazione della Commissione Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo, COM(2012) 271 def., del 6 giugno 2012.

¹³⁴ Già dalla prima direttiva (n. 2001/77/Ce, cit.) era emerso che il carattere esordiente delle fer, soprattutto, i maggiori costi di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a quella prodotta da fonti tradizionali richiedessero il ricorso ad incentivi statali.

sostegno alle fer nell'ambito delle norme sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente¹³⁵.

Questo orientamento sembra aver trovato avallo, almeno sinora, anche sul piano giurisprudenziale. Un importante contributo giunge, infatti, dalla sentenza della Corte di giustizia "PreussenElektra" del 2001, ove la Corte di giustizia applica al settore in esame una interpretazione restrittiva della nozione di "*aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali*", nella quale soltanto i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali possono essere considerati come aiuti di Stato¹³⁶.

In definitiva, possiamo dire che dal complesso delle disposizioni della direttiva del 2009 ne deriva che gli Stati hanno piena autonomia nella definizione della propria *green economy*, fatti salvi taluni obblighi procedurali più puntuali relativi alle modalità di predisposizione dei piani nazionali e della cd "*traiettoria indicativa*", alla quale gli Stati devono attenersi per il graduale conseguimento degli obiettivi finali sottoponendosi alle periodiche verifiche della Commissione¹³⁷. Sembra, quindi, venir fuori un approccio chiaramente in linea con il principio di sussidiarietà e, in questo particolare caso, con il distinguo di lasciare la determinazione di quei contenuti quanto più possibile ai livelli decisionali nazionali, nel rispetto degli obblighi di risultato. Peraltro, in presenza di un generale *favor* verso queste fonti energetiche per le ragioni esposte, non sono stati avanzati dubbi sulla circostanza che le citate direttive fer incidono, in verità, sulla

¹³⁵ Specifiche indicazioni sulle condizioni di concessione di aiuti per l'incentivazione all'utilizzo di energie rinnovabili sono reperibili nella Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 1° aprile 2008 (doc. 2008/C 82/01), sostitutiva della precedente disciplina del 2001 (doc. 2001/C 37/03). Nel citato atto si dispone che, ai fini della presente disciplina, si definisce "*tutela ambientale/tutela dell'ambiente: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili*".

¹³⁶ C. giust. Ce 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra AG c. Schleswag AG, Racc. giur. C. giust., 2001, I-2159, ove la Corte affermava che la normativa nazionale esaminata non costituisce un "*aiuto statale*" ai sensi dell'art. 92 § 1 Trattato Ce (non consolidato; ora art. 107 § 1 Tfu) se l'onere finanziario dell'obbligo di acquisto non è sopportato dallo Stato ma è ripartito tra le imprese acquirenti e i gestori delle reti di energia elettrica situati a monte.

¹³⁷ Art. 4 della direttiva n. 2009/28/Ce, cit.

competenza degli Stati a definire il proprio *mix* energetico. Probabilmente gli sviluppi futuri della normativa in esame dovranno in qualche modo tenere conto del dettato dell'art. 194 relativamente a questo profilo¹³⁸.

Il cerchio delle direttive in tema di energia è chiuso dalla normativa sull'energia nucleare. A differenza delle fonti energetiche sin qui esaminate, il cui quadro giuridico di riferimento è il prodotto dell'intensa attività normativa delle istituzioni Ce/Ue prevalentemente svolta nell'ambito delle regole sul mercato interno, l'ossatura giuridica dell'energia nucleare è impalcata nel Trattato istitutivo della Ceea/Euratom, firmato a Roma il 25 marzo 1957, con durata illimitata. La disciplina di tale forma energetica, si inserisce in quadro per molti versi opposto rispetto a quello delle altre fonti e forme energetiche. La tensione di una previsione normativa a tutela di tale forma di approvvigionamento nasce dall'esigenza di avversare la scarsità generale di energia "convenzionale" negli anni. L'energia nucleare apparve, cioè, come uno strumento per ottenere l'indipendenza energetica. Questa si inserisce in un contesto molto ampio che non è solo quello dello sviluppo della ricerca nucleare e della formazione di una industria nucleare europea competitiva in vista di un più sicuro approvvigionamento energetico. *"Le numerose implicazioni dell'utilizzo dell'energia nucleare hanno spinto i padri fondatori ad un approccio disciplinare non meramente "mercantilistico", proiettato, altresì, alla realizzazione dei primari obiettivi di tutela della salute nell'esercizio delle attività connesse alla produzione dell'energia nucleare, di sicurezza nucleare (capo III) e,*

¹³⁸ Ciò, come si vedrà dettagliamene nel proseguo del lavoro, ha piuttosto attirato sia l'attenzione della dottrina italiana che quella giurisprudenziali sul tema del coordinamento, alla luce dell'art. 117 Cost., delle competenze Stato-Regioni in una materia come quella in esame, trasversale tanto a competenze esclusive dello Stato centrale (ambiente e concorrenza) tanto a competenze concorrenti (trasmissione, distribuzione, reti). Questioni che stanno emergendo davanti alle giurisdizioni di ultima istanza con sempre maggiore frequenza, complice un insieme di fattori che rendono difficile la definizione di un chiaro ed unitario quadro giuridico interno sul ricorso alle fer. Ci riferiamo qui al ritardo nella definizione di linee guida centrali, alla difficoltà di delineare il riparto di competenze tra il Governo (in specie Ministero dello sviluppo economico) e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, e soprattutto alla complessità delle procedure amministrative di autorizzazione alla produzione delle fer, dalle quali, di fatto, viene a dipendere il successo di un comparto energetico ritenuto, ormai, determinante.

non ultimo, di controllo sull'utilizzo a fini pacifici dei materiali nucleari (capo VII)»¹³⁹.

L'aspetto, che tuttavia, in questa sede giova tenere presente è che, attraverso, una lettura giurisprudenziale estensiva delle disposizioni dell'Euratom, alle istituzioni Euratom (le stesse dell'Unione europea seppur in un diverso bilanciamento di poteri) è permesso di ricomprendere segmenti non inizialmente rientranti nel campo di applicazione del Trattato. Quella lettura si è, principalmente, attestata su una interpretazione rigorosa dell'obbligo degli Stati di non ostacolare il funzionamento del mercato interno del nucleare, anche quando le regole di quest'ultimo non apparivano più adeguate alle trasformazioni cui esso era andato incontro¹⁴⁰. A livello concreto quella lettura si è imposta sia sul fronte dell'approvvigionamento dell'uranio¹⁴¹, sia sul fronte della *protection and safety* nel campo nucleare. Settori, questi ultimi, che di fatto sono divenuti i più rilevanti man mano che si è affievolito in ambito comunitario l'obiettivo originario di creare una forte industria nucleare europea a contrasto della dipendenza dal petrolio. Certo, man forte in questo senso è stata data dai gravi incidenti nucleari che, quantunque avvenuti fuori dal territorio comunitario, hanno provocato un progressivo allontanamento delle prospettive energetiche derivanti da tali fonti.

2.1.4 Il livello nazionale italiano. L'energia nelle fonti primarie

Sul piano delle norme interne, e, più precisamente, a livello delle fonti di primo grado¹⁴², la disciplina energetica si presenta come una disciplina, seppur settoriale, coordinata, in cui è possibile rintracciare taluni elementi unificanti¹⁴³. Prima caratteristica che può essere

¹³⁹ v. M. Marletta, (voce) Energia -diritto dell'Unione europea-, cit.

¹⁴⁰ Sul punto v. C. giust. Ce 14 dicembre 1971, causa 7/71, Commissione c. Francia, in Racc. giur. C. giust., 1971, 1003.

¹⁴¹ Per il quale l'Euratom gode di una competenza esclusiva esercitata dall'apposito organo, l'Agenzia per l'approvvigionamento.

¹⁴² Perché di fatti è tra queste fonti che si sviluppa l'intera disciplina energetica.

¹⁴³ In linea con gli obiettivi del presente lavoro, non è questa la sede opportuna in cui analizzare ciascun atto normativo che, data la varietà delle fonti e forme energetiche,

delineata è la presenza nelle discipline dei singoli settori energetici di una costante regolazione pubblica¹⁴⁴. Se si ha riguardo alle varie fasi energetiche¹⁴⁵, si registra quale regime prevalente quello della subordinazione ai poteri dell'amministrazione, che a seconda del tipo di fonte/forma energetica (acqua, energia elettrica, energia termica, idrocarburi...) prevede autorizzazioni, concessioni e altri mezzi di direzione e controllo pubblico¹⁴⁶. Tale processo di conformazione pubblica, tuttavia, a partire dagli anni immediatamente successivi alla riforma costituzionale del 2001, pur essendo mutato il rapporto di distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, si realizza attraverso un pervasivo intervento normativo statale anche a fronte di potestà normative concorrenti. La normazione statale da una parte favorisce l'omogenea unitarietà della disciplina nel suo complesso, dall'altra, mediante la definizione puntuale dell'azione

si traducono in un cospicuo numero di atti, ma vale la pena di ricordare i più rilevanti: la Legge 11 gennaio 1957, n.6 (ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi); la Legge 21 luglio 1967, n.613 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla Legge 11 gennaio 1957, N.6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi); la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (nell'ambito dell'attuazione del nuovo piano energetico nazionale); il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, (Attuazione della direttiva comunitaria 22/94/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi); la legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997).

¹⁴⁴ Occorre tenere presente che per tale criterio si è dovuto attendere la fase in cui, sulla scorta delle norme europee della fine degli anni '80, lo Stato diviene regolatore del sistema abbandonando la cd fase imprenditoriale dello Stato, segnata dalla l. n. 1643/1962, che, sulla base dell'art. 43 Cost. e dell'esempio francese (1945-6) e inglese (1948), sancì la nazionalizzazione del settore e la nascita dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL). Tale passaggio di privatizzazione fu segnato, però, da due tappe: una formale e una sostanziale. Con la prima, che si realizzò, con il d.l. 11 luglio del 1992, n.333 (convertito nella l. 8 agosto 1992, n. 359), l'ENEL venne trasformata in spa, con un capitale azionario, corrispondente al netto patrimoniale dell'ultimo bilancio, assegnato allo Stato e per esso al Ministero del tesoro. L'impatto della riforma fu abbastanza modesto: sul piano pubblicistico, l'esistente riserva statale si trasforma per l'ENEL, in concessione, sicché l'ente (ora società) mantiene i suoi compiti non più come titolare, ma come esercente, che sul piano privatistico ha comportato il venir meno dell'esenzione dalle procedure concorsuali accordata agli enti pubblici economici. L'aspetto più stravolgente però è quello segnato dalla privatizzazione sostanziale, realizzatosi con il d.lgs. n.79 del 1999 (c.d. Decreto Bersani), il quale ha messo sul mercato azionario il capitale pubblico dell'ente.

¹⁴⁵ Ribadendo: rinvenimento fonti di materie prime energetiche (prospezione e ricerca), produzione, trasporto e distribuzione.

¹⁴⁶ In questa sede si è ritenuto non opportuno elencare ciascun istituto per singolo settore.

amministrativa, comprime gli ambiti regionali. Le Regioni si trovano, di fatto, a poter incidere sul settore energetico relativamente poco o solo tangenzialmente, concernendo le competenze regionali sull'energia alcuni profili propriamente attinenti ad altre materie demandate alla competenza primaria delle Regioni stesse. Il caso ora evidenziato si realizza con particolare intensità all'interno della complessa vicenda relativa alla localizzazione degli impianti¹⁴⁷, segnata, a sua volta, dalle problematiche connesse al governo del territorio, a cui si aggiunge il contemperamento tra l'interesse alla produzione con quello alla protezione dell'ambiente e della salute mediata dal consenso delle comunità locali, che notoriamente presentano interessi differenziati. Questa tendenza muove verso scelte legislative quasi giustificatorie¹⁴⁸ consistenti in un controllo centrale diretto¹⁴⁹. A consolidare tale configurazione, in particolare in materia di idrocarburi, è l'attribuzione in capo allo Stato della definizione delle funzioni e competenze relative a prospezione, ricerca e coltivazione. L'Intesa viene favorita come criterio cardine, mediante il quale, a fronte di una compressione dell'autonomia regionale, si vogliono promuovere forme di collaborazione e di cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali per obiettivi comuni. Questa impostazione ha costante riscontro nelle modalità che, di volta in volta, si presentano o nella forma della Conferenza Stato-Regioni¹⁵⁰

¹⁴⁷ Per una trattazione puntuale del problema della localizzazione degli impianti versus le scelte relative al governo del territorio s.v. N. PIGNATELLI, *Il governo del territorio nella giurisprudenza costituzionale: la recessività della materia*, in *Quaderni di diritto pubblico dell'Università di Pisa*, Torino, 2012, pp.179 ss.

¹⁴⁸ Non caso in diverse disposizioni normative si parla di "insediamenti strategici". Sul punto s. v. ad es. l'art. 1, co.7, lett.i, l. n. 239/2004, cit.

¹⁴⁹ In questa direzione si è mossa la Corte Costituzionale, s.v. ad esempio le sentt. n. 278/2010 e n.331/2010, in cui la Corte valorizza il criterio della prevalenza quale strumento dirimente nella concretezza del giudizio.

¹⁵⁰ A titolo d'esempio, in riferimento alla l. n. 239/2004, legge quadro di riordino dell'assetto energetico, posso essere richiamati relativamente all'obbligo della Conferenza unificata, l' Art. 1, co.7, lett. p, che impone "la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"; l' Art. 1, co.8, p.4, secondo cui lo Stato provvede all' "aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione"; l' Art. 1, co.8, p.7, secondo cui lo Stato provvede alla "definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli

ovvero nella forma più frequente della Intesa¹⁵¹, o in loro assenza¹⁵². Nelle tre modalità si rileva un costante ruolo primario dello Stato¹⁵³ rafforzato ulteriormente dalla normativa tecnica statale¹⁵⁴. Normativa

impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali”.

¹⁵¹ Sempre in riferimento alla legge citata nella nota precedente, a titolo d'esempio posso essere richiamati relativamente all'obbligo di Intesa, l'Art.1, co. 7, lett. n, cit.; l' Art. 1, co.7, lett. o, secondo cui “*la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*”. l'Art. 1, co.25, p.1, secondo cui “*Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le Regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi*”.

¹⁵² Stando alla l. n. 239/2004, in questa modalità rientrano ad es. l' Art. 1., co. 8, p.1, laddove prevede che spetta unicamente allo Stato “*il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi*”; l' Art. 1., co. 8, p.7, p.3, secondo il quale spettano allo Stato “*le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento*”; l'Art. 1, co.6, che stabilisce le funzioni in capo alle Regioni: “*Le Regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*”.

¹⁵³ Fra tutti s.v. la previsione in capo allo Stato delle determinazioni puntuali relative la prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi di cui all' Art. 1 co. 7, lett. n; ma anche le successive disposizioni, di cui ai commi da 77 a 82. Va, inoltre, menzionato che anche laddove le disposizioni prevedono il raggiungimento dell'Intesa, sono desumibili norme che non né sanciscono la perentorietà. Di questa fattezza è ad esempio l'art.1 co.26, n.4-bis, l. n. 239/2004, laddove prevede che in caso di mancata definizione dell'Intesa con la regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo, lasciando, quindi, intendere che l'obbligo dell' intesa possa essere affievolito.

¹⁵⁴ All'art.1, co.7, la legge quadro asserisce: “*Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:*

a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia; b) la definizione del quadro di programmazione di settore; c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché' delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata; d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto

tecnica a cui si rinvia o attraverso l'attivazione di processi di delegificazione¹⁵⁵, ovvero tramite delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, chiamati a dettare norme di disciplina dei procedimenti amministrativi comprensivi delle regole tecnologiche¹⁵⁶.

agli impianti di cui alla lettera c); e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della legislazione vigente; f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie; g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti; h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti; i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche; l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia; m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi; n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le Regioni interessate; o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; p) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico; r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza antincendio". La stessa linea si intravede, in tema di energia da fonti rinnovabili, all' art. 12, co.5, del d.lgs. 387/2003, in base al quale è ancora una volta una fonte statale che stabilisce il valore delle soglie di produzione di energia (specificatamente previste nella tabella A in allegato) per cui non è previsto il rilascio di autorizzazione per l'installazione degli impianti di fonte rinnovabile .

¹⁵⁵ Il legislatore statale, infatti, all'uopo di semplificare l'assetto normativo, sovente ha adottato modelli di delegificazione nella forma del regolamento. A titolo d'esempio, in attuazione dell'art. 1, co.7, lett. n, l. n.239/2004 ,vale la pena di ricordare l'operazione delegificante operata dall'articolo 38 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,attraverso il d.m. 25 marzo 2015 per l'aggiornamento del disciplinare tipo relativo alle determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi; o ancora in attuazione dell'art. 1, co.8, lett. b, n. 3, legge239/2004, che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento, il rimando operato dal d.lgs n.164/00, all'art.11, co. 1, che ha prodotto l'emanazione del d.m. 26 agosto 2005.

¹⁵⁶ *Ex multis*, in attuazione dell'art. 1, co.121, l. n. 239/2004, cit., s.v. d.lgs. 15 febbraio 2010, n.31, *(disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della*

Esaminando organicamente le norme che implementano il quadro del settore energetico, mentre dalla legge di riordino, segnatamente la l. 239 del 2004, sembrerebbe che l'ampio potere statale sia circoscritto in modo sistematico alle produzioni energetiche non inferiori ai 300 Mw, stando al decreto legislativo relativo alle fonti rinnovabili¹⁵⁷ risulterebbe, invece, un ruolo regionale più marcato.

Prima di proseguire nella disamina degli elementi comuni e/o differenziali nella materia energia tra le fonti legislative nazionali, occorre precisare che queste, allo stato attuale, rispecchiano e si uniformano agli istituti derivanti dalla normazione europea, con il distinguo di cui si è data conoscenza nel paragrafo precedente. Tale stato dell'arte inizia a profilarsi in Italia con il recepimento delle direttive comunitarie attraverso la legge n.128 del 1998¹⁵⁸, che all'articolo 36¹⁵⁹, conferiva al Governo la delega per l'attuazione della Direttiva Elettricità del '96¹⁶⁰. È il cd decreto Bersani¹⁶¹ (seguito poi dal decreto Bersani in attuazione della Direttiva Gas¹⁶²), che, in base a tale delega, inizia a dare attuazione alla riorganizzazione del mercato energetico secondo le linee del mercato concorrenziale previste dalla normazione europea. Prima conseguenza, nell'autunno dello stesso anno del decreto, è stata l'inizio della privatizzazione sostanziale dell'Enel con il collocamento sul mercato di un primo pacchetto azionario della società, mentre la disciplina del settore è stata oggetto di modifiche negli anni 2002-2004, mediante diversi decreti legge, tra

legge 23 luglio 2009, n. 99); d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93 (*Mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale*); d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*).

¹⁵⁷ D.lgs. n. 387 del 2003.

¹⁵⁸ La legge 24 aprile 1998, n.128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997), cit.

¹⁵⁹ "Norme per il mercato dell'energia elettrica".

¹⁶⁰ S.v. art. 36, l. 24 aprile 1998, n.128 cit.

¹⁶¹ Ovvero il d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79, il cui obiettivo era in ottemperanza alla direttiva CE, quello di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in Italia, allo scopo di migliorarne l'efficienza e la qualità del servizio, assicurare l'approvvigionamento e contenere i prezzi. La norma prevede che la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'acquisto e la vendita di energia elettrica sono libere, mentre la trasmissione e il dispacciamento rimangono riservate allo Stato e attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale.

¹⁶² Precisamente la direttiva n. 98/30/Ce, cit.

i quali il più rilevante è il 239/2003, convertito dalla l. n. 290/2003, che ha modificato il d.lgs. del 1999. In ultimo, è stata approvata la citata l. n. 239/2004 di riordino del settore energetico, che però non ha sostituito la disciplina previgente ma solo singole disposizioni di essa, demandando a successivi decreti legislativi¹⁶³ il riassetto complessivo della normativa di settore.

Seppur entro il denominatore comune dei principi comunitari, come è accaduto per le direttive comunitarie¹⁶⁴, talune simmetrie possono essere riscontrate tenendo distinte e talvolta equiparando le singole discipline settoriali. Va primariamente sottolineato che, per ciascuna delle più importanti fonti di energia, ed in particolare per quelle di utilizzazione più antica (carbone, acqua, sostanze minerarie), è ricavabile, dalle norme positive, una distinzione abbastanza costante delle fasi. Nell'ambito di ciascuna fase le singole fonti¹⁶⁵ utilizzano istituti comuni, o quantomeno, assai prossimi. Le materie prime, ad esempio, appartengono allo Stato¹⁶⁶ o ad altro soggetto pubblico. Questa seconda ipotesi si verifica per le materie prime fossili speciali¹⁶⁷ che l'art. 2 lett. f del Trattato Euratom¹⁶⁸ dichiara di proprietà della Comunità. Pur appartenendo al demanio pubblico le materie prime energetiche, nei casi più rilevanti, sono assoggettate non alle comuni norme minerarie o sul demanio, ma a discipline autonome. Per gli idrocarburi vigono diverse leggi, atti aventi forza di legge e fonti di diritto secondario¹⁶⁹; per le acque pubbliche vige il R.D. 1775/33 cosiddetto T.U. e successive modificazioni. Per il settore nucleare, al netto della normativa nazionale, il sistema delle fonti è più ampio e complesso comprendendo non solo le norme comunitarie, ma anche quelle internazionali.

Le norme comuni minerarie, pur applicandosi ai settori su indicati solo in modo sussidiario, costituiscono ancora la fonte normativa

¹⁶³ Che non sono stati emanati nel termine previsto dalla delega.

¹⁶⁴ Sul punto s.v. § 2.2.3

¹⁶⁵ O forme se siamo già nella fase trasformativa (produzione).

¹⁶⁶ Cfr. infra nota n. 29

¹⁶⁷ Uranio-235 e Plutonio-239.

¹⁶⁸ Versione consolidata.

¹⁶⁹ La cui trattazione viene rinviata alla parte speciale del presente lavoro.

principale per la disciplina delle materie prime energetiche di più antica utilizzazione, quali il carbone e le torbiere.

Alla luce della normativa vigente, notevoli divergenze rispetto ai principi comuni si registrano per ciò che si riferisce agli impianti ed alla gestione della filiera energetica. Rispetto ai primi, questi a seconda della fonte energetica cui si riferiscono sono subordinati ai poteri dell'amministrazione pubblica, che si esplica attraverso concessioni o autorizzazioni¹⁷⁰. Vale solo la pena di ricordare che la richiesta di concessione per l'impiantistica, per disapplicazione oramai dell'art. 43 cost., si muove nell'ambito dell'art. 41 Cost. Di fatti l'eliminazione dei monopoli ha impedito che le attività venissero svolte unicamente dallo Stato permettendo la concessione a terzi. In questa prospettiva il ruolo dello Stato si inserisce in un'ottica di coordinamento e controllo dell'iniziativa economica privata che può svolgersi seppur indipendentemente dall'osservanza del disposto dell'art. 43 Cost. entro i limiti dell'utilità sociale o della sicurezza, della libertà e della dignità umana, di cui all'art. 41 Cost.

Rispetto alla gestione della filiera energetica, elementi comuni a tutti i settori sono: il riferimento indiretto, contenuto nelle leggi, alla dimensione dell'impresa, richiedendo ai concessionari una capacità tecnica ed economica adeguata per poter accedere al tipo di attività richieste e la dimensione gestita dei prezzi, rispetto alla quale, tuttavia, occorre fare una precisazione. Se il prezzo si riferisce allo sfruttamento delle materie prime, come effetto della proprietà pubblica su di esse, allora i canoni di concessione non hanno carattere contrattuale, ma sono fissati o direttamente dalla legge¹⁷¹ o con l'atto amministrativo di concessione. Se il prezzo si riferisce ai prodotti intermedi e finiti¹⁷², alle forme energetiche per intenderci, hanno carattere contrattuale. All'uopo sono stati istituiti, già a partire dal

¹⁷⁰ Per motivi di linearità si è ritenuto opportuno non entrare nel dettaglio delle singole discipline.

¹⁷¹ Si pensi ad esempio al sistema delle Royalties in tema di idrocarburi.

¹⁷² È agevole intuire che questa precisazione nasce dall'identificazione dell'energia come merce e perciò soggette al dettato comunitario in tema di mercati.

1995, organi ed Enti pubblici¹⁷³ con funzioni di stabilire e aggiornare, in relazione all'andamento del mercato, le tariffe base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, ossia i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

Infine, le attività che costituiscono la filiera energetica sono caratterizzate dall'obbligatoria separazione delle attività sotto un unico gestore. Così i settori della produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono gestite da privati¹⁷⁴, mentre le attività di trasmissione, dispacciamento e distribuzione¹⁷⁵, le quali presentano carattere di monopolio naturale per la presenza della rete¹⁷⁶, sono attribuite, con riguardo alle prime due, in concessione ad un soggetto pubblico, il Gestore della rete¹⁷⁷, e

¹⁷³Si tratta specificatamente dell'AEEG, Autorità per l'energia elettrica e il gas, che in ottemperanza alle spinte liberalizzatrici del mercato elettrico e del gas, è stata istituita dal d.l. 31 maggio del 1994, n. 481, quale organismo di regolazione, indirizzo e controllo. Con il decreto n.201/11, convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici, trasformando la sua denominazione in AEEGSI. Vale solo la pena di ricordare che prima del 1994, tale compito era affidato al CIP, poi CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, che a differenza dell'AEEG non aveva funzioni di tutela, ma fissava i prezzi di qualsiasi merce in modo autoritario.

¹⁷⁴ Tali attività sono state rese libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico (su cui v. d.lgs. n. 79/1999, art. 1, co. 1, e l. n. 239/2004, art. 1, co. 2, lett. a). In realtà, in riferimento alla produzione o all'importazione, per evitare che l'accesso al mercato sia di fatto precluso ai nuovi operatori dalla posizione dominante dell'ex monopolista Enel, l'art. 8, co. 1, del d.lgs. n. 79/1999 vieta a ciascun soggetto di produrre o importare «più del 50% del totale dell'energia elettrica importata o prodotta in Italia».

¹⁷⁵ Distribuzione è il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.

¹⁷⁶ Si tratta di servizi di rete, che come è stato già spiegato in tema di direttive comunitaria in materia di energia, assimilano, in termini organizzativi, l'energia elettrica al gas.

¹⁷⁷ Tale gestore venne istituito nel 1999 per effetto del decreto Bersani sotto il nome di GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) il quale si occupava inizialmente della gestione delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, compresa la gestione unificata della rete di Trasmissione Nazionale. Con l'operazione, avvenuta il 1° novembre 2005, di trasferimento di questa attività a TERNA Spa, la società ha cambiato denominazione da GRTN a GSE, ed attualmente si occupa della promozione e l'incentivazione della produzione

la terza, fino al 2030, ai soggetti che hanno ottenuto la concessione entro il 2001, e, successivamente, sulla base di gare. Tali soggetti pubblici, tuttavia, hanno, in linea di massima, il compito di garantire la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete e l'obbligo di consentire la connessione alla rete a tutti i soggetti che ne facciano richiesta¹⁷⁸.

Ultimo elemento comune, ma non per ordine di importanza da menzionare è il marcato riferimento alla tutela ambientale, che da un lato viene sancita attraverso le valutazioni di impatto ambientale inserite in ogni procedimento relativo a concessioni di attività energetica distinte a livello legislativo, dall'altro per l'obbligo in capo a produttori e importatori di energia elettrica di immettere percentuali di energia derivanti da fonti rinnovabili.

di energia elettrica da fonti rinnovabili, attività che svolgeva anche precedentemente, ma in misura limitata. Per cui, TERNA, dal novembre 2005, ha la proprietà e la gestione della rete. Il GRTN diviene GSE. La compravendita di energia elettrica avviene nell'ambito della Borsa Elettrica, gestita dal GME secondo il sistema delle offerte, o attraverso contratti bilaterali. In riferimento al gas tali attività, o meglio quelli di trasporto e stoccaggio sono gestite da SNAM.

¹⁷⁸ Tali soggetti prendono nome di clienti idonei, le cui prerogative variano a seconda se si tratti del mercato dell'energia elettrica o del gas. In particolare, nel mercato dell'energia elettrica un cliente idoneo è ogni persona fisica o giuridica in grado di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista. Fino al 2004 i clienti idonei sono stati individuati in base alla loro domanda energetica: in altri termini sono state fissate delle soglie di consumo, che sono andate diminuendo nel tempo, al di sotto delle quali non era possibile accedere al mercato libero. Dal primo luglio 2004, invece, sono stati considerati clienti idonei tutti i consumatori non domestici (in pratica chiunque abbia avuto una partita IVA), mentre dal primo luglio 2007 tutti i clienti finali sono considerati idonei. Viceversa, nel mercato del gas prima della liberalizzazione completa del mercato, avvenuta il 1° Gennaio 2003, si intendeva, ai sensi del Decreto Legislativo n.164 del 2000 (Decreto Letta), la persona fisica o giuridica autorizzata a stipulare contratti di fornitura, acquisto, vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero. La soglia di idoneità individuata dalla normativa faceva riferimento ad un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi. Dal 1° gennaio 2003 tutti i Clienti finali sono "idonei" e possono liberamente scegliere l'azienda venditrice di gas. Tra queste due categorie figura a parte sono i cd clienti vincolati, ossia ogni persona fisica o giuridica, che non rientra nella categoria dei clienti idonei, in grado di stipulare contratti di fornitura solo con il distributore che esercita il servizio nella propria area territoriale; i clienti che acquistavano dal gestore statale. A Tutela di quest'ultima tipologia di clienti è stato istituito l'ACQUIRENTE UNICO (AU), una Società per azioni costituita dal GRTN che ha lo scopo di garantire la disponibilità di energia elettrica a tutti i clienti vincolati a condizioni non discriminatorie. L'Acquirente unico consente anche l'applicazione di una tariffa unica nazionale a tutti i clienti. A partire dall'1 luglio 2019 anche questa figura verrà meno, obbligando a dover scegliere il proprio fornitore.

Capitolo III

La competenza legislativa in materia di energia alla luce della giurisprudenza costituzionale

3.1 Considerazioni introduttive

Il potere di legiferare in materia di energia nell'attuale ordinamento costituzionale¹⁷⁹ è ripartito tra Stato e Regioni, dando luogo ad un sistema di notevole complessità. L'art. 117 della nostra Carta costituzionale dispone che le Regioni ordinarie e quelle speciali, nei limiti dei loro statuti, possono legiferare in tema di energia nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale¹⁸⁰ e sempreché tanto le norme di dettaglio regionali quanto quelle statali non siano in contrasto con le norme e con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali¹⁸¹.

Ad una produzione legislativa che avrebbe dovuto armonizzare le nuove competenze regionali con quelle dello Stato e le relative interdipendenze comunitarie ed internazionali si è sostituita una legislazione dagli interventi prevalentemente statali in deroga al sistema costituzionale delle competenze. Ciò ha acuito le difficoltà relative non solo all'identificazione delle norme idonee a regolare i vari settori della materia, ma anche alla loro sistematica interpretazione in relazione, più specificatamente, ai soggetti competenti.

Come si può facilmente intuire, tali incertezze interpretative hanno indotto ad una forte conflittualità nel rapporto tra lo Stato e le Regioni, testimoniato dal sensibile e significativo aumento dei ricorsi dinanzi alla Corte Costituzionale¹⁸². Diversi sono stati gli atti legislativi

¹⁷⁹ Prima della riforma costituzionale del 2001, come già si è avuto modo di dire, tale potere spettava soltanto allo Stato.

¹⁸⁰ Cfr. art. 117, comma 3, cit.

¹⁸¹ Cfr. art.117, comma 1.

¹⁸² Non solo nei primi cinque anni successivi alla riforma del titolo V del 2001 ci sono state cinquecento pronunce sul tema, ma tale cifra sembra essere ribadita anche in quest'ultimo quinquennio. Sui punti s.v. *La giurisprudenza costituzionale sulla novella del Titolo V. 5 anni e 500 pronunce*, Servizio Studi, Senato della

impugnati dalle Regioni davanti alla Corte Costituzionale nella tesi che questi contenessero disposizioni aventi carattere di dettaglio e quindi incompatibili con il nuovo dettato costituzionale. Il legislatore statale, dal canto suo, ha seguito una linea interpretativa che ha posto in primo piano, nell'effettiva definizione dei propri ambiti di intervento, le cd. materie "trasversali" ricomprese nelle competenze statali esclusive di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione. Emblematico in tal senso è l'articolo 1 della legge di riordino del settore energetico, segnatamente la legge n. 239 del 2004, laddove afferma che la legge medesima, oltre a porre, nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, "i principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione", detta, altresì, disposizioni che contribuiscono a garantire: la tutela della concorrenza; la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica; la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema a cui aggiunge la garanzia dell'"unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria".

In questo contesto la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha assunto una funzione di "supplenza" costituendo un asse importante di orientamento nella ricerca di un equilibrio¹⁸³ tra i diversi livelli di governo rispetto alle materie di legislazione concorrente¹⁸⁴ e, nel caso di specie, a quelle energetiche.

Repubblica, Roma, 2006; *Analisi del contenzioso Stato/Regioni (Anni 2011-2015)*, Servizio Studi, Corte Costituzionale, Roma, aprile 2015.

¹⁸³ Così L. DE BERNARDIN, "Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia": l'esempio di una giurisprudenza costituzionale equilibrata, in R. TARCHI, *Le competenze normative statali e regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2006, p. 84 – 90. Ovviamente in dottrina non sono mancate ottiche diverse e per alcuni tratti antagoniste a quella appena riportata che, proprio in relazione all'operato del giudice delle leggi in materia di energia, rammenta la sua decisa tendenza a mantenere lo status ante riforma 2001, in cui la competenza statale non appare in alcun modo scalfita. In tal senso F. DE LEONARDIS, *La Consulta tra interesse nazionale e energia elettrica*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2004, p. 146.

¹⁸⁴ In senso conforme s.v. Q. CARMELENGO, *Autonomia regionale e uniformità sostenibile: principi fondamentali, sussidiarietà e intese forti*, in *Regioni*, n. 2 e 3, 2006, p. 422 e ss.

3.2 La materia energia al vaglio del giudice costituzionale tra principio di sussidiarietà e leale collaborazione

Le pronunce della Corte costituzionale in tema di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” si possono schematicamente ridurre: nella delimitazione dell’oggetto della materia *de qua* al fine di tracciarne la linea di confine con gli altri ambiti materiali; nella definizione della titolarità della competenza in materia e, infine, nella definizione delle forme e delle procedure da osservare.

In riferimento ai confini della materia tra le sue prime decisioni, e più precisamente nella sentenza 14 ottobre 2005 n. 383, sul novellato art. 117 Cost., la Corte ha creato una corrispondenza biunivoca tra l’espressione utilizzata nel terzo comma dell’art. 117 Cost. e la nozione di “settore energetico” di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239 e di “politica energetica nazionale”, utilizzata dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che era esplicitamente comprensiva di “qualunque fonte di energia”. Con tale assimilazione il Giudice delle leggi ha fugato ogni ipotesi di competenza residuale in capo alle Regioni in materie apparentemente affini al comparto energetico, quale ad esempio quella relativa allo stoccaggio del gas naturale o alla distribuzione locale dell’energia, pretese dalla Regione Toscana, asserendo la completa identificazione anche di queste attività alla materia energetica *tout court*¹⁸⁵.

Da quest’angolazione lo Stato ne esce quale soggetto politicamente responsabile e costituzionalmente abilitato ad assumere scelte strutturalmente dotate di un certo coefficiente di discrezionalità¹⁸⁶, accezione che se non fuga del tutto, certamente limita molto le preoccupazioni relative a possibili “abusi” dei poteri

¹⁸⁵ Per i dettagli s.v. la sentenza citata.

¹⁸⁶ Sul tema cfr. G. ZANOBINI, *Il concetto di proprietà pubblica e i requisiti giuridici della demanialità*, in Studi Senesi, 1923, p. 253ss., anche in *Scritti vari di diritto pubblico*, Milano, 1955; E. GUICCIARDINI, *Il demanio*, Padova, 1934; M.S. GIANNINI, *I beni pubblici*, Roma, 1963, 28 ss.; S. RODOTÀ, *Commento sub. Art 42*, in Comm. Branca, p.118; F. S., PASSARELLI, *Proprietà* (voce), in Enc. giur. Treccani, online.

costituzionalmente previsti. Tale prospettazione, inevitabilmente, ri-stimola l'interrogativo se la qualificazione "nazionale" delle attività energetiche possa, anch'esso, essere un limite generale delle attribuzioni regionali, se sia destinato, in quanto tale, ad incidere, non tanto sulla competenza, quanto sui singoli atti d'esercizio della stessa e, in subordine, il dubbio sulla corretta collocazione¹⁸⁷ di una materia dai tratti sostanzialmente di rilevanza nazionale all'interno dell'elenco di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. Due anni prima della su citata sentenza, con sentenza n. 303, la Corte ha asserito che le qualificazioni legislative, interesse nazionale, interesse Strategico etc., di per sé non possono determinare lesione delle competenze legislative regionali¹⁸⁸ di una materia che, tuttavia, storicamente è stata in via esclusiva di pertinenza dello Stato, con il limite di competenza individuato negli statuti di talune Regioni speciali¹⁸⁹. In questa prospettiva l'introduzione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. si dimostra quale parametro sostitutivo della valenza procedimentale, sistematicamente accordata al canone dell'interesse nazionale dalla giurisprudenza costituzionale¹⁹⁰. Si tenga conto, inoltre, che ulteriori spunti possano desumersi in capo all'esercizio dei

¹⁸⁷ Sul punto si v. D'Atena A., quando osserva che lo spostamento della materia "dalla competenza statale esclusiva alla competenza concorrente" sia il frutto di un autentico errore materiale, dovuto non tanto ad una consapevole decisione politica maturata in sede parlamentare, quanto "all'impiego non sorvegliato dei comandi "taglia" e "incolla" del programma di videoscrittura usato". Cfr. D'Atena A., *Diritto regionale*, Torino, 2010, 144.

¹⁸⁸ Semmai "simili interrogativi potranno eventualmente porsi nel caso di impugnazione della deliberazione approvativa del programma, che non ha natura legislativa" Cfr. Corte Cost. sent. n.303 del 2003, p. 2.1 del considerato in diritto. Su questa giurisprudenza v. C. BUZZACCHI, *La materia energia nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Il prisma energia. Integrazione di interessi e competenze*, (a cura di) C. BUZZACCHI, Milano, 2010, 1 ss.

¹⁸⁹ Cfr. ad es. Statuto Regione Sicilia: art. 14, co. 1, lett. h).

¹⁹⁰ Ex multis cfr. Corte cost. sent. n.171/2015. Per una chiara trattazione sul tema in dottrina s.v. v. COCOZZA, *Corte Costituzionale e federalismo amministrativo*, in L. CHIEFFI (a cura di), *Evoluzione dello Stato delle autonomie e tutela dei diritti sociali. A proposito della riforma del Titolo V della Costituzione*, atti dell'incontro seminariale svoltosi a San Leucio (Caserta) il 29 ottobre 1999, Padova, 2001, p. 75 ss. L. COEN, *Sussidiarietà e giustizia costituzionale nei rapporti tra Stato e Regioni*, in A. RINELLA - L. COEN - R. SCARCIGLIA (a cura di), *Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto*, Padova, 1999, p. 195 ss. A. CONCARO, *Leale collaborazione e intese fra Stato e Regioni: alcune riflessioni alla luce della recente giurisprudenza costituzionale*, in N. ZANON - A. CONCARO (a cura di), *L'incerto federalismo. Le competenze statali e regionali nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 2005, p. 75 ss.

poteri sostitutivi del Governo, quando alla luce del combinato disposto degli artt. 5, 118 e, in particolare del 120 Cost., tali poteri possano esercitarsi a tutela della “unità giuridica o dell’unità economica”¹⁹¹ dell’ordinamento complessivo. Potrebbe ritenersi, quindi, che l’unitarietà della Repubblica¹⁹², quale limite implicito¹⁹³, possa giustificare la ragionevolezza della chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, nella specie, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale.

La novella costituzionale, pertanto, pur eliminando formalmente il limite dell’interesse nazionale, ne avrebbe sostituito i suoi effetti mediante l’adozione di un canone mobile, la cui verifica e valutazione rimarrebbe in capo alla Corte costituzionale¹⁹⁴.

In questo modo, quindi, il potere sostitutivo statale, non più in nome di un desueto interesse nazionale¹⁹⁵ bensì a tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica, nel quadro dell’art. 5 della Costituzione, potrebbe derogare il cosiddetto limite del territorio. Ne consegue che la dimensione dell’interesse coinvolto assume la valenza di elemento di flessibilità della titolarità competenze¹⁹⁶ senza, tuttavia, escludere dei limiti all’attivazione di tale meccanismo. Nella sentenza n. 6 del

¹⁹¹ V. A. BARBERA, *Scompare l’interesse nazionale?* in Forum di Quaderni costituzionali, 9 aprile 2001.

¹⁹² In questo senso v. A. BARBERA, *Chi è il custode dell’interesse nazionale*, in Quad. cost. 2001, 345 ss.; M. LUCIANI, *Le nuove competenze legislative delle regioni a statuto ordinario. Prime osservazioni sui principali nodi problematici della l. cost. n. 3 del 2001*, in Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2002, suppl. n. 1, 13.

¹⁹³ Cfr. A. BARBERA, *Scompare l’interesse nazionale?* cit.

¹⁹⁴ Lo stesso A. BARBERA, *Chi è il custode dell’interesse nazionale*, cit., 346, conclude affermando che siano proprio le Corti ad assumere su di sé la difesa degli interessi nazionali.

¹⁹⁵ Sulla questione se l’interesse nazionale possa ancora essere un limite generale delle attribuzioni regionali, se sia destinato, in quanto tale, ad incidere, non sulla competenza, ma sui singoli atti d’esercizio della stessa si v. fra tutti: A. BARBERA, *Regioni e interesse nazionale*, Milano, 1973, 139 ss.; Per la tesi della codificabilità dell’interesse nazionale, v. spec.: M. MAZZIOTTI, *Studi sulla potestà legislativa delle Regioni*, Milano, 1961, 194 ss.; *contra*: A. D’ATENA, *L’autonomia legislativa delle Regioni*, Roma, 1974, 81, 121 ss.; C. PINELLI, *I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l’ordinamento internazionale e con l’ordinamento comunitario*, in *Foro it.*, 2001, V, 194 ss., 199; P. CAVALERI, *La nuova autonomia legislativa delle regioni*, *ivi* 199 ss., 202; R. BIN, *L’interesse nazionale dopo la riforma: continuità dei problemi, discontinuità della giurisprudenza costituzionale*, in *Le Regioni* 2001, 1213-1214.

¹⁹⁶ Cfr. F. BENELLI, *Interesse nazionale, istanze unitarie e potestà legislativa regionale: dalla supremazia alla leale collaborazione*, in *Le Regioni*, 2006; R. BIN, *id.*, *Prevalenza e “rimaterializzazione delle materie”*: scacco matto alle Regioni, in *Le Regioni*, 6/2009, pp. 1185-1212.

2004, il Giudice delle leggi specifica che: *“perché nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. È necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine. Da ultimo, essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali”*¹⁹⁷. Pertanto, benché esista la possibilità per il legislatore statale, quando dispone la c.d. “chiamata in sussidiarietà” di parte delle funzioni amministrative concernenti il settore energetico, di sottrarre l’area della competenza legislativa regionale di tipo concorrente¹⁹⁸, questi non può, tuttavia, sottrarsi ai meccanismi di raccordo e cooperazione con gli enti regionali quali, ad esempio, quelli previsti dalla legge n. 239 del 2004. La giurisprudenza costituzionale in relazione alla chiamata in sussidiarietà per l’esercizio unitario di funzioni amministrative di competenza regionale, ha sostenuto, specificatamente, una *intesa in senso forte*, tale da escludere provvedimenti adottati in forma unilaterali¹⁹⁹. Come già affermato

¹⁹⁷ P.6 del c.d.

¹⁹⁸ In tale prospettiva, vale la pena di richiamare la già citata sentenza n. 6 del 2004, nella quale la Corte ritenne che il fine di evitare il “pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale” (art. 1 del d.l. n. 7 del 2002) fosse idoneo a giustificare l’intervento dell’amministrazione statale e che i due distinti livelli di partecipazione delle Regioni previsti nella medesima disciplina (cioè la “previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano” ed il procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate d’intesa con la Regione interessata) fossero adeguati ad assicurare il rispetto il coinvolgimento del livello substatale.

¹⁹⁹ Sul punto s.v. Corte Cost., sent. n. 239 del 2013, sentenza interpretativa di rigetto, p.3 del c.d.

nella citata sentenza n. 383 del 2005 secondo il giudice delle leggi, si è in presenza di “*atti a struttura necessariamente bilaterale*”, che comportano il ricorso a forme diversificate di mediazione, con obbligo di risultato²⁰⁰. In altri termini quando si è in presenza di *intesa in senso forte*, non è sufficiente il formale riferimento alla necessaria osservanza del principio di leale collaborazione, ma “*devono essere previste procedure di reiterazione delle trattative, con l’impiego di specifici strumenti di mediazione*”²⁰¹ ai quali possono aggiungersi ulteriori garanzie della bilateralità, come, ad esempio, la partecipazione della Regione alle fasi preparatorie del provvedimento statale. Solo l’ipotesi di “*inerzia*” da parte delle amministrazioni regionali, prevista, del resto, dall’ art. 1 co.8-bis della legge n. 239/2004, consentirebbe la rimessione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, a detta della Corte²⁰², soddisferebbe, comunque, la bilateralità dell’atto²⁰³. Va, inoltre, ribadito che la Corte ha rilevato che in capo allo Stato, nella sottrazione di una competenza alla Regione, vige l’obbligo della realizzazione di quegli interventi “urgenti” posti alla base di tale sottrazione, pena la violazione dei canoni di pertinenza e proporzionalità che legittimano tale attrazione, non essendovi motivo di estromettere la Regione dalla realizzazione delle opere necessarie²⁰⁴.

Il principio di sussidiarietà, sotto il precipuo aspetto dell’Intesa Stato – Regioni, viene ribadito dalla Corte costituzionale anche in alcune recenti pronunce sulle quali, seppur brevemente per gli aspetti che qui

²⁰⁰ S. v. in tal senso anche Corte Cost., sentt. n. 165 e 33 del 2011, ma anche sent. 171 del 2015.

²⁰¹ Cfr. Corte Cost., sent. n. 239 del 2013, cit.

²⁰² Cfr. ibidem

²⁰³ In effetti “*La disposizione, (...), è finalizzata a superare (...) forme di inerzia e, pertanto, in tale senso interpretata, non viola le competenze istituzionali della regione, né si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione, che anzi tende ad attuare* (Corte Cost., sent.n. 239/2013, p. 3, ult. cpv, cd.) A conferma di quanto precede, considerato che la giurisprudenza da ultimo richiamata era una giurisprudenza promossa dalla regione Basilicata, nella sentenza n. 117 del 2013, già in precedenza la Corte Costituzionale aveva sanzionato l’art. 37 co.1 della legge 8 agosto 2012, n. 16 della regione Basilicata, il quale si poneva in aperto contrasto con la ratio stessa del principio di leale collaborazione, che impone il rispetto caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative”. A detta della corte, quindi, il diniego generalizzato rendeva inutile la bilateralità delle procedure.

²⁰⁴ Cfr. Corte cost., sent. n. 215 del 2010.

interessano, è opportuno soffermarsi. La prima è la pronuncia n. 110/2016 con la quale la Corte ha affrontato la questione di legittimità costituzionale presentata dalla Regione Abruzzo avverso l'art. 37 comma 1 del d.l. 133/2014 come convertito. In particolare la Regione ricorrente lamentava la violazione delle disposizioni costituzionali relative le materie di competenza concorrente, nonché dei principi fissati per l'avocazione statale delle funzioni amministrative definiti al comma 1 dell'art. 118 Cost., dal momento che la disposizione in esame attribuiva la qualifica di opere di interesse strategico nazionale a tutte le opere ivi menzionate, senza prevedere a riguardo l'intesa con le Regioni interessate²⁰⁵. Dal canto suo la Corte rilevava che la disposizione impugnata non andava a modificare in alcun modo le singole discipline di settore per la localizzazione, realizzazione e autorizzazione all'esercizio delle opere in essa elencate, e considerando inoltre che ciascuna delle summenzionate discipline prevedeva il raggiungimento dell'intesa con le Regioni interessate, concludeva per la non fondatezza dell'eccezione *de qua*, la quale non costituisce "*deroga ai principi elaborati in tema di chiamata in sussidiarietà e di necessaria partecipazione delle Regioni*"²⁰⁶. Parimenti, nella sentenza n. 131/2016 sempre richiamando il principio di sussidiarietà, è stata considerata illegittima la Legge della Regione Abruzzo n. 40/2014, nella parte in cui regolava, in via unilaterale, le modalità di composizione del dissenso regionale in ordine al raggiungimento dell'intesa prevista per l'esecuzione di attività destinate alla realizzazione di infrastrutture energetiche²⁰⁷. Vale, inoltre, la pena di ricordare il ricorso della Regione Abruzzo, nel caso oggetto della sentenza 142/2016, in cui lamentava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 552 lettere a) e b) della Legge 190/2014 che integrava l'art. 57 comma 2 del d.l. n. 5/2012. La

²⁰⁵ Il ricorso da cui scaturita la sentenza in oggetto è stato in realtà presentato da diverse Regioni (in particolare Abruzzo, Marche, Puglia e Calabria).

²⁰⁶ Cfr. sent. n. 110/2016, p. 6 c.d., cit.

²⁰⁷ Cfr. punto sent. n. 131/2016 p. 5.1 c.d. Nella sentenza in esame la Corte ha ribadito che l'atto maggiormente espressivo del principio di leale collaborazione è l'intesa "*costruita in modo da evitare per quanto possibile che la decisione sia adottata unilateralmente da una delle parti*".

ricorrente deduceva nello specifico la violazione degli art. 117 comma 3 e 118 comma 1 della Costituzione, fondato sull'ipotesi che legge in questione prevedeva un'estensione della chiamata in sussidiarietà in favore dello Stato, pur in carenza dei requisiti di proporzionalità e ragionevolezza, relativamente *“alle opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento dei titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione”*. Tale doglianza veniva tuttavia dichiarata infondata dalla Giudice delle leggi che disconosceva qualsivoglia arbitrarietà nella scelta operata dal legislatore statale giacché *“la disposizione oggetto del giudizio, andando a prevedere una funzione servente delle opere individuate rispetto alle opere strategiche, ha come scopo quello di migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero che potrebbe venir compromesso se il frazionamento delle competenze, in base a un interesse localizzato, ostacolasse l'efficacia dei procedimenti amministrativi relativi ad opere “necessarie” e “strumentali” rispetto ad altre di natura strategica nazionale”*²⁰⁸. Giudizio parzialmente analogo si riscontra nella pronuncia n. 154/2016, dove, tuttavia, la Corte, accogliendo il ricorso per la declaratoria di incostituzionalità promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri verso alcuni articoli della Legge regionale della Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4, ha evidenziato l'illegittimità dell'avocazione regionale delle funzioni amministrative riservate allo Stato in materia di energia. Il punto di riferimento del ragionamento della Corte era anzitutto l'art. 30 della norma impugnata, che confermava l'ambito di applicabilità della legge alle intese in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. L'individuazione chiara del settore oggetto della disciplina regionale non lasciava scampo alle statuizioni dell'art. 29, dichiarato parimenti illegittimo perché, fissando il termine per il rilascio o il diniego dell'intesa, di esclusiva competenza statale, andava a determinare *“unilateralmente le forme e i modi della*

²⁰⁸ Cfr. sent. n. 142/2016 p. 4 c.d.

collaborazione, violando i principi fondamentali della materia”²⁰⁹. Infine, sempre al principio di sussidiarietà fa riferimento la recentissima sentenza n. 39/2017, la cui vicenda riguarda ancora una declaratoria di illegittimità costituzionale di parte della Legge della Regione Abruzzo n. 29/2015, in ispecie dell’art. 1 con il quale si vietavano tutte le nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine lungo l’intero perimetro delle coste abruzzesi. Oltre alla violazione dei principi fondamentali in materia di energia dettati dallo Stato, la disposizione censurata conteneva un’ulteriore violazione del principio di sussidiarietà, ex art. 118 Cost., rinvenuta dalla Consulta nell’interferenza della legge in oggetto con l’attività amministrativa di competenza dello Stato, in quanto ricadevano nel succitato divieto anche i procedimenti in corso e quelli conseguenti e connessi²¹⁰.

3.3 “Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” e materie trasversali: Il criterio della prevalenza

Accanto alle esigenze di unitarietà giuridica ed economica giustificatorie degli interventi statali in materia di energia si erge la problematica delle cosiddette *materie trasversali*²¹¹, quelle materie che, seppur ricomprese nella potestà esclusiva, intrecciano per “contingenza di interessi” le materie che l’art. 117 Cost. include nel novero della competenza concorrente o residuale. La Corte, nell’ipotesi in cui nella normativa impugnata si intersechino

²⁰⁹Cfr. sent. n. 154/2016 p. 3 c. d. Sullo stesso tema va, inoltre, ricordata Corte cost. sent. n. 249/2016.

²¹⁰ Cfr. sent. n. 39/2017 p. 9 c. d. La sentenza de qua (punto 7 c.d.) presenta inoltre profili di interesse anche soprattutto per un’ulteriore vizio di legittimità riscontrato nella succitata Legge regionale, ovvero la violazione della competenza (in tal caso) esclusiva dello Stato relativamente alle attività che possono svolgersi sullo strato superficiale e interno del fondale sottostante il mare territoriale. In merito a ciò la Corte, facendo riferimento ad una sua risalente pronuncia (la sentenza n.21/1968), ha ricordato che “sul fondo e sul sottofondo marino si esplicano poteri di contenuto e di intensità uguali per tutta la fascia che va dalla linea della bassa marea fino al limite esterno della piattaforma, circostanza che non consente di riconoscere alle Regioni alcuna competenza”.

²¹¹ Sul tema delle materie trasversali *ex multis* Cfr. F. SACCO, *Competenze statali trasversali e potestà legislativa regionale: un tentativo di razionalizzazione (a proposito della “tutela della concorrenza”) della Corte costituzionale*, in Rivista Associazione dei Costituzionalisti, Cronache, 2004. archivio.rivistaaic.it

competenze regionali e competenze statali di tipo trasversale, attraverso il cd criterio della prevalenza²¹² ha ribadito il primato della competenza esclusiva dello Stato con recessione della competenza concorrente in materia di energia.

L'attività ermeneutica compiuta dalla giurisprudenza costituzionale si manifesta maggiormente in quelle molteplici decisioni in cui la Corte ha esaminato l'intreccio generato dalla interazione della disciplina delle fonti energetiche rinnovabili con la materia della tutela dell'ambiente²¹³.

Negli anni che immediatamente sono succeduti alla riforma costituzionale del 2001, l'orientamento giurisprudenziale della Corte era indirizzato nel riconoscimento a favore dei Legislatori regionali della facoltà di intervenire in quest'ultima materia, nonostante il novellato testo costituzionale l'avesse esplicitamente attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato²¹⁴, conclusione resa possibile dalla lettura che la Corte aveva dato di tale disposizione, ritenendo che essa avesse un "valore non oggettivo, ma finalistico" e che non contemplasse una "materia in senso stretto [...] dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze". In particolare, l'ambiente è stato qualificato come "valore costituzionalmente protetto che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale" nell'ambito della quale vi è spazio per

²¹² Una prima applicazione del criterio della prevalenza come paradigma di legittimità si ritrova nella sentenza n. 219/2005 avente ad oggetto il ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Basilicata e della Provincia autonoma di Trento contro la Legge n. 30/2003 rubricata "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro". La Corte, proclamando la non fondatezza della questione proposta sull'art. 2 della succitata legge, individuava possibili interferenze che potevano insorgere tra materie di competenza esclusiva dello Stato (nel caso di specie l'ordinamento civile) e materie di competenza regionale appellandole come "situazioni di concorrenza di competenze". Per comporre dette interferenze la Corte reputava necessario il ricorso a due principi, leale collaborazione e prevalenza, dei quali erano individuate le specifiche funzioni (cfr. sent. 50/2005 p. 5 c.d.).

²¹³ Per la tesi che definisce la tutela dell'ambiente come "valore" con cui maggiormente deve interfacciarsi la competenza regionale s.v. V. MISCIA, V. LUBELLO, *Il "federalismo energetico". Fonti rinnovabili di energia e potestà regionali*, in Quaderni regionali, 2011, n. 1, p. 93.

²¹⁴ Cfr. art. 117, co. 2, lett. s Cost.

configurare anche delle competenze regionali, purché allo Stato spettino quelle determinazioni necessarie a tutelare “esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale”²¹⁵. Tale orientamento giurisprudenziale, però, dal 2007, ha operato un’inversione di tendenza che ha chiuso la possibilità di un intervento regionale. Stando alla giurisprudenza prodottasi da tale data, poiché la normativa ambientale si basa sull’esercizio del titolo di competenza che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato e ha ad oggetto l’ambiente inteso nel suo complesso, tale disciplina va intesa quale limite alla potestà delle Regioni di derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, per di più che “la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente deve garantire, (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore”²¹⁶.

Dunque, il riparto di competenze, delineato dal Legislatore costituzionale e chiarito dal Giudice costituzionale, prevede che lo Stato si occupi della tutela e conservazione dell’ambiente, attraverso la fissazione di livelli “adeguati e non riducibili di tutela”²¹⁷ e che le Regioni possano, pur nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale²¹⁸, dettare norme per la regolazione della fruizione

²¹⁵ Cfr. Corte Cost., 26 luglio 2002, n. 407, in Riv. giur. ambiente, 2002, 937 con nota di T. MAROCCO, *Riforma del Titolo V della Costituzione e ambiente: ovvero come tutto deve cambiare, perché non cambi niente*; in Foro it., III, 688 con nota di R. FERRARA, *La tutela dell’ambiente fra Stato e regioni: una “storia infinita”* e di N. OLIVETTI RASON, *Tutela dell’ambiente: il giudice delle leggi rimane fedele a sé stesso*; in Giur. it., 2003, 417, con nota di C. SARTORETTI, *La tutela dell’ambiente dopo la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione: valore costituzionalmente protetto o materia in senso tecnico?* ed in Urbanistica e appalti, 2002, 1245, con nota di R. CHIEPPA, *L’ambiente nel nuovo ordinamento costituzionale*.

²¹⁶ Così, Corte cost., sent. n. 378 del 2007, p.4 del c.d. La Corte, inoltre, asserisce che quandanche l’ambiente venga considerato quale “bene immateriale”, allorché “si guarda all’ambiente come ad una “materia” di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni, è necessario tener presente che si tratta di un bene della vita, materiale e complesso. Occorre, in altri termini, guardare all’ambiente come “sistema”, considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto”. Per un commento, A. ROCCELLA, *Autonomie speciali e tutela dell’ambiente (nota a Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378, con richiamo anche a n. 380 del 2007)*, in www.forumcostituzionale.it. Nello stesso senso, anche Corte cost., sentt. n. 367 del 2007 e n. 104 del 2008.

²¹⁷ In tal senso, B. CARAVITA DI TORITTO, *Fonti energetiche rinnovabili ed efficienza economica*, in E. BRUTI LIBERATI, F. DONATI (a cura di), *Il nuovo diritto dell’energia tra regolazione e concorrenza*, Torino, 2007, p. 233 e ss.

²¹⁸ In questa direzione, Corte cost., sentt. nn. 62 e 214 del 2008.

dell'ambiente entro tali limiti²¹⁹; rimanendo, tuttavia, salva la facoltà delle Regioni di promuovere livelli di tutela che siano più elevati, incidendo di fatto in modo indiretto sulla tutela dell'ambiente²²⁰. Quest'ultima facoltà non permette, però, alle Regioni di introdurre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio regionale²²¹, né tantomeno di sospendere le procedure autorizzative per la realizzazione di siffatti impianti in attesa dell'approvazione delle linee guida nazionali²²². Infatti, la Corte ha ricordato che il quadro normativo internazionale, europeo e nazionale manifesta un ampio *favor* per le fonti energetiche rinnovabili (FER), proiettato all'eliminazione della dipendenza dalle fonti fossili di energia e avvantaggiare la massima diffusione di impianti FER. Pur non ignorando che la realizzazione di tali impianti possa in qualche misura interferire con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, i giudici costituzionali hanno sottolineato che “il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, che il citato art. 12 della l. 387 del 2003 rimette all'emanazione delle linee guida, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata”²²³.

Non a caso, la Corte costituzionale con la sentenza n. 124 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità delle norme della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38 che prevedevano taluni limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale, rilevando anzi che la direzione di siffatta normativa regionale si poneva in contrasto con la disciplina europea e internazionale, che

²¹⁹ Sul punto cfr. Corte cost., sentt. nn. 180 e 437 del 2008, nonché n. 164 del 2009.

²²⁰ Cfr., Corte cost., sentt. n. 104 del 2008, nn. 12, 30, 61 e n. 225 del 2009.

²²¹ In tal senso Corte cost., sentt. nn. 166 e 382 del 2009; nn. 119 e 344 del 2010; n. 44 del 2011.

²²² Sul punto, Corte cost., sentt. n. 364 del 2006, n. 382 del 2009, nn. 124 e 168 del 2010.

²²³ Così, in Corte cost., sent. n. 192 del 2011, punto 3.2 del considerato in diritto, che, seppur pronunciata dopo l'entrata in vigore delle linee guida nazionali, aveva ad oggetto una legge della Regione Piemonte precedente al d.M. 10 settembre 2010.

“nell’incentivare lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuano soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo”. Più di recente, la Corte costituzionale ha precisato che mentre, in base all’art. 12, co. 10 del d.lgs. n. 387 del 2003, in attuazione delle linee guida, le Regioni possono indicare aree e siti non idonei alla localizzazione di determinate tipologie di impianti, qualora una Regione a Statuto speciale o una Provincia autonoma sia titolare di una competenza primaria in materia di tutela del paesaggio, le linee guida non sono applicabili in toto, salvo che per le disposizioni a carattere generale ivi contenute. Tuttavia, mentre le Regioni possono individuare le “aree non idonee” all’inserimento di impianti alimentati da fonti rinnovabili, non possono indicare le “aree idonee”, determinando una esclusione implicita di tutte quelle non tassativamente indicate (neppure se si tratti di Regioni a Statuto speciale)²²⁴.

In definitiva, dalla lettura sistematica delle decisioni della Corte, si può osservare che quando si registrano intersezioni tra ambiti in cui più soggetti sono titolari della potestà legislativa, viene individuata la materia che in modo prevalente risulta capace di assorbire l’elemento oggetto di disciplina, perciò in caso di interferenze tra materie nel giudizio di prevalenza (ricadente sulla potestà legislativa) non viene esclusa la sussistenza di altre competenze nel legiferare, semplicemente ne viene scelta una per risolvere la controversia²²⁵.

Tale scelta, però, e più specificatamente l’applicazione del criterio *de quo* come strumento per definire l’attivazione della competenza statale o regionale, spetta alla Corte, che caso per caso vaglia il

²²⁴ In tal senso, Corte cost., sent. n. 124 del 2010, p.4.2 del c.d.

²²⁵ Sul punto cfr. E. BUOSO, *Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti*, in *Le Regioni*, 2008, p. 80 – 81, in cui l’Autrice espone la seguente riflessione: “Se la competenza che prevale è quella nella quale ricade il nucleo essenziale della disciplina si potrebbe immaginare il sindacato in termini di insiemi matematici, con una disciplina materiale al centro che interseca con ampiezza diversa più insiemi-competenza: quello nel quale ricade la fetta maggiormente estesa dovrebbe avere prevalenza sugli altri”.

variabile peso degli interessi sulla base di un'analisi della fattispecie concreta²²⁶.

Bisogna, inoltre, osservare che l'applicazione del criterio della prevalenza provoca un proporzionale arretramento del principio di leale collaborazione, trattandosi, infatti, di fattispecie in cui l'attribuzione delle funzioni amministrative è riferita ad una materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato; nelle stesse disposizioni costituzionali non sono ravvisabili, in questa ipotesi, obblighi di meccanismi cooperativi²²⁷. Il criterio della prevalenza, però, occorre sottolineare, contrariamente da quanto osservato in dottrina²²⁸, non ha sempre rappresentato per la Corte il grimaldello per giustificare opzioni "filo-statali". In tale senso è interessante richiamare la sentenza n. 158/2016, nella quale la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale mossa dallo Stato avverso la Legge della Regione Piemonte n. 22/2014, avente ad oggetto la definizione della misura del canone annuo per l'uso di acqua pubblica a fini energetici²²⁹. Nello specifico, la parte ricorrente accusava l'invasione, da parte della legge regionale in questione, della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in

²²⁶ Cfr. sent. n. 213/2006 p. 7.2 c. d., in cui la Corte ribadisce che in merito all'applicazione del principio di prevalenza "l'analisi dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative".

²²⁷ In senso conforme v. Corte cost. sent. n.88/2009 p. 3 c. d., secondo la quale il principio di leale collaborazione andrebbe invece osservato "solo quando vi sia una "concorrenza di competenze" nazionali e regionali ove "non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri".

²²⁸ *Ex multis*, R.BIN, *Prevalenza senza criterio. Nota alla sent.411/2008*, in *Le Regioni*, 2009, p.620. A tal riguardo l'Autore aggiunge: "Il criterio della prevalenza rivela allora il suo vero volto: altro non è che la riedizione post-riforma dell'interesse nazionale. Infatti la "prevalenza" si determina in base ad un ragionamento teleologico, che assume a riferimento la ratio, lo "scopo", "l'obiettivo", le "finalità" o gli "interessi" perseguiti dalla norma. La prima mossa che compie la Corte per affrontare la questione (e non importa che essa abbia ad oggetto una legge statale o una legge regionale) è di valutare se lo scopo della disciplina contesa non giustifichi la sua attrazione verso la competenza statale".

²²⁹ A tal proposito va richiamata altresì la sentenza n.1/2008 (precisamente p. 7.3 c. in cui la Corte opera una puntuale ricognizione del rapporto tra tutela della concorrenza e materia energetica, evidenziando in particolar modo come non sia affatto automatico il prevalere dell'una sull'altra, ben potendo invece trovare mutua e simultanea applicazione, ancorché in parti diverse, di una medesima disposizione. In detto senso anche G. COZZOLINO, *Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, *Le materie dell'art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001*, Napoli, 2015, p.370

materia di tutela della concorrenza. La Corte pur ribadendo il carattere trasversale della tutela della concorrenza che permetterebbe di interferire legittimamente negli ambiti di competenza legislativa regionale, ha asserito che questo non è sufficiente a oltrepassare i limiti strettamente necessari per il perseguimento degli interessi a cui tale competenza esclusiva è preposta²³⁰. Dalle parole della Corte ne deriva che la prevalenza di una materia di competenza statale, e nel caso di specie la competenza in materia di concorrenza, può estendersi sino alla definizione dei criteri generali per la determinazione dei valori massimi dei canoni idroelettrici escludendo la competenza concorrente regionale per la specificazione degli importi, rientrando nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

3.4 Considerazioni conclusive

Da quanto sinora sostenuto emerge in modo incontrovertibile il ruolo centrale ed inevitabile della Corte costituzionale quale chiarificatrice del sistema delle fonti in materia di energia²³¹.

Questa necessità di intervento giurisprudenziale non ha di certo reso insensibile il legislatore, che dopo qualche anno dalla riforma del Titolo V, ha tentato di apportare alcune modifiche all’impianto legislativo, modifiche che, tuttavia, non hanno recepito fino in fondo gli sforzi fino a quel momento compiuti dalla Corte Costituzionale per conferire sì quell’indispensabile unitarietà al settore energetico, ma anche di tenere presente le esigenze territoriali limitando quanto più possibile l’intervento statale nella normativa di dettaglio. Uno sforzo maggiore e probabilmente immediatamente risolutivo delle problematiche di cui si è fatta parola l’ha sicuramente rappresentato la riforma costituzionale Renzi-Boschi. La riforma, nata con un disegno di legge presentato dal Governo Renzi l’8 aprile 2014, approvata dal Parlamento italiano il 12 aprile 2016 e sottoposta a referendum

²³⁰ Cfr. Corte cost. sent. n. 158/2016 punto 3.1 c.d., cit.

²³¹ In tale prospettiva risultano di notevole interesse le considerazioni svolte da F. BILANCIA, *L’instabile quadro del riparto delle competenze legislative*, in *Istituzioni del Federalismo*, 2010, p. 69–70

confermativo il 4 dicembre 2016, si prefiggeva, tra le altre cose, l’inserimento della materia “produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” tra le competenze esclusive dello Stato e l’eliminazione dell’aggettivo nazionale²³².

La mancata approvazione popolare ha reso però vano anche quest’ultimo tentativo.

Così, ad un riparto di competenze in ambito energetico decisamente contraddittorio e problematico, probabilmente, allo stato dell’arte, solo la dimensione sovranazionale può dare spazi risolutivi. In questo senso va sì ricordato l’art.11 Cost., in quanto fondamento della prevalenza²³³ delle norme comunitarie sulle norme interne dell’ordinamento italiano. Le norme di derivazione comunitaria, come è stato più volte sottolineato, assumono in tema di energia un ruolo determinate in quanto introduttrici di criteri uniformanti che impongono il transito da isolate misure normative nazionali ad un vero e proprio sistema di regole che trovano oggi specifica base giuridica nel Trattato di Lisbona²³⁴.

²³² Per una puntuale analisi degli aspetti della riforma s.v. A. D’ATENA, *La nuova riforma del titolo V, la Costituzione a rigidità debole ed il bipolarismo di coalizione*, Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, maggio 2005.

²³³ Sul ruolo delle norme comunitarie sul diritto interno s.v per la giurisprudenza *ex multis* Corte Cost. n. 168/1991; in dottrina cfr. A. MAZZITELLI, *Ipotesi intorno allo stato sociale nel quadro dell’integrazione comunitaria*, in AA.VV., *Costituzione italiana e diritto comunitario*, (a cura di) S. GAMBINO, Milano, 2002, p. 149 ss.

²³⁴ In particolare l’art. 194 TFUE, sezione “Energia”, legittima l’intervento dell’Unione non solo nel quadro giuridico del Mercato Interno e dell’Ambiente, ma anche nel vasto ventaglio dei principali obiettivi delle politiche energetiche. Si assiste ad un graduale processo di valorizzazione dell’effetto riformatore del diritto dell’Unione Europea che si compone sia di un sistema normativo cogente (regolamenti e le direttive), sia di un sistema c.d. di cross-fertilisation fra ordinamenti. Per un’analisi dettagliata in dottrina *ex multis*, s.v. R. MICCÙ, *La regolazione e il governo multilivello dei mercati dell’energia*, in *Multilevel Regulation and Government in energy markets*, Atti del convegno Roma 29-30 novembre 2012, Napoli, 2014, p. 5 – 9.

PARTE SECONDA

IL QUADRO GIURIDICO DEGLI IDROCARBURI E DELL' UPSTREAM PETROLIFERO

Capitolo IV

La disciplina giuridica degli idrocarburi

4.1 Considerazioni preliminari ed esplicitazioni nozionistiche

Il fabbisogno energetico del nostro Paese è soddisfatto per più del 60% dal mix di petrolio e gas, una quota assai rilevante se si pensa alle basse percentuali di approvvigionamento energetico derivante da altre fonti²³⁵. Non è difficile, quindi, comprendere come, ancora oggi, l'interesse alle attività connesse a tale fonte di energia sia piuttosto elevato. Non a caso, in virtù della loro rilevanza, le fonti energetiche da combustibili fossili (liquidi e gassosi) godono dal 1957 di una apposita struttura²³⁶ per la gestione tecnica ed il controllo del settore delle attività nell'*upstream* idrocarburi, utilizzando i ruoli tecnici del Corpo delle miniere, esistente sin dal 1860 per lo svolgimento dei compiti di polizia delle miniere e delle cave.

Quanto premesso, però, non esonera tali fonti energetiche dalle problematiche proprie della materia energia. Il complesso delle attività estrattive, come si può agevolmente intuire, incide su altri interessi pubblici che vanno dal governo del territorio alla tutela del paesaggio e dell'ambiente²³⁷ fino alle regole del mercato, e, la scelta di volere approfondire l'analisi normativa su detta specifica fonte energetica nasce proprio dalla consapevolezza che essa rappresenti l'esempio più pregnante delle peculiarità e delle complessità insite nella materia energetica di cui si è fatta parola.

La regolamentazione degli idrocarburi e più precisamente delle attività ad essi connesse si muove tra diversi ambiti normativi.

²³⁵ Stando ai dati aggiornati al 2016 i consumi derivanti dalle diverse fonti energetiche in MTP (1 milione di tonnellate di petrolio equivalente) ammontano a: 58.1 mtp da petrolio, 58.1 mtp da gas, 10.9 mtp da carbone, 9.3 mtp da idroelettrica, 15.0 mtp da fonti rinnovabili. I dati sono tratti dal rapporto annuale del BP, *Statistical Review of World Energy, 2017, primary energy*.

²³⁶ Più precisamente dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG)

²³⁷ Sulla connotazione del paesaggio come ambiente v. per tutti A. PREDIERI, (voce) *Paesaggio (tutela del)*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXI, cit.

In Italia, questi ambiti si inquadrano: nel contesto del cosiddetto diritto minerario e delle norme sul demanio²³⁸, a sua volta distinguendo tra norme relative all'intera materia²³⁹ e norme relative a singoli settori²⁴⁰; nelle norme costituzionali inerenti l'energia²⁴¹; nel contesto del diritto ambientale e nelle norme comunitarie relative tanto alla generale materia energia quanto specificatamente agli idrocarburi. Pertanto, in estrema sintesi, le fonti di quello che possiamo definire diritto degli idrocarburi sono: la Costituzione e gli Statuti Speciali delle Regioni; le fonti primarie; i Trattati dell'Unione europea e le norme di diritto derivato e talune fonti secondarie.

Prima di procedere con la trattazione delle fonti del diritto degli idrocarburi si ritiene opportuno enucleare la natura tecnica e insieme giuridica degli idrocarburi al fine di avere una maggior contezza di norme simultaneamente generali e settoriali.

Gli atti normativi riguardanti gli idrocarburi sono privi di una definizione giuridica esplicita del termine. La sua menzione risulta, infatti, o assimilata alle sostanze minerali ovvero senza specificazione alcuna. Il primo caso si può cogliere nel Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 recante: “*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*”²⁴², allorché nella

²³⁸ In tal senso s.v. G. GUICCIARDINI, *Le miniere, le cave, e le torbiere e la loro qualificazione giuridica, Diritto dei beni pubblici*, 1936, p. 726; G. FALZONE, *I beni del patrimonio indisponibile*, Milano, 1957, p. 57.

²³⁹ Idrocarburi in generale. Per la distinzione tra le diverse tipologia v. infra

²⁴⁰ Ci riferiamo ai tipi di idrocarburo: gas e petrolio.

²⁴¹ A riguardo v. infra § 2.1.

²⁴² Il R.D. del 29 luglio 1927, n. 1443, basato su un elenco casistico per sostanza, faceva rientrare gli idrocarburi nel gruppo dei “combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose”, ed assegnava alla categoria delle miniere le attività di ricerca e coltivazione dei relativi giacimenti. nell'art.2, più specificatamente, la ricerca e la coltivazione di sostanza minerali e di energie del sottosuolo industrialmente utilizzabili vengono distinte in miniere e cave: “Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

a) delle torbe;

definizione di “*sostanza minerale*” fa rientrare anche i combustibili liquidi e gassosi, quali sono, come vedremo, gli idrocarburi²⁴³. Il primo riferimento al termine *idrocarburi* si è avuto con l’art. 1 della legge 136/1953, istitutiva dell’Ente Nazionale Idrocarburi, in cui, tuttavia, non compariva alcuna esplicitazione di sorta. Analogamente, le leggi successive, segnatamente la L. n. 6/1957, la L. n. 613/1967 e la L. n. 9/1991, pur riferendo i termini *idrocarburi liquidi e gassosi* non né specificano la natura. Bisogna attendere la legge quadro 23 agosto 2004, n. 239 “*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*” per avere, un qualche elemento di raccordo tra i termini “idrocarburi”, “prodotti petroliferi” e “oli minerali”²⁴⁴. Ad essere più precisi, dalla legge quadro non deriva una definizione specifica di idrocarburi, ma da essa e solo avendo in premessa una qualche conoscenza della nozione scientifica di idrocarburi, si potrebbe dedurre che questi rappresentano un *genus* di fronte al quale gas, petrolio, oli minerali e i loro derivati rappresentano una serie di *species*, fermo restando che tale distinzione non si percepisce tra le disposizioni della legge. Ciò che si evince è che, sicuramente, il gas, gli oli minerali e il petrolio non possono che essere categorie di idrocarburi, ipotesi rafforzata dalla necessità della legge quadro di esplicitare la natura degli oli minerali asserendo che questi debbano essere intesi come “*oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e i biocarburanti ed i bioliquidi*”²⁴⁵, con la conseguenza logica di distinguerli dagli idrocarburi in generale e da quelli liquidi e gassosi citati in altre

b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria”

²⁴³ Cfr. Titolo I, art.2, lett.b, R.D. 1443/1927

²⁴⁴ Terminologia confermata dal D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 249.

²⁴⁵ Art. 8, comma 5, lett. c), l. n. 239/2004. Per una dettagliata analisi del funzionamento delle raffinerie e trattamento dei residui s.v. J.P. WAUQUIER, *Petroleum Refining: Separation Processes*, Vol. 2, Technip, 1995; J. H. GARY, *Petroleum refining: technology and economics*, 4ª ed., CRC Press, 2001.

disposizioni²⁴⁶. Ad ogni modo occorre precisare che gli idrocarburi, a livello scientifico²⁴⁷, sono sostanze organiche fossili e combustibili, costituiti da atomi di carbonio e idrogeno combinati tra loro nelle più diverse proporzioni e quantità. La tendenza degli atomi di carbonio a legarsi tra loro formando catene aperte, più o meno lunghe, ramificate o no, oppure anelli con o senza catene laterali, rende possibile l'esistenza di un numero elevatissimo di idrocarburi. Per quel che in questa sede interessa è utile sapere che una delle distinzioni tra i vari idrocarburi si riferisce al loro stato fisico nelle condizioni di pressione e di temperatura ambientali determinando:

- Idrocarburi solidi o semisolidi: costituenti dell'asfalto, del bitume, cere paraffiniche, etc.
- Idrocarburi liquidi: costituenti
del petrolio (grezzo), benzene, esano, ottano, ecc.
- Idrocarburi gassosi: metano, etano, propano, butano, ecc.²⁴⁸

4.2 La normativa sugli Idrocarburi: oggetto dell'indagine

Ricostruire il quadro normativo relativo all'energia derivante dai combustibili fossili liquidi e gassosi significa sistematizzare le numerose norme che si sono succedute nel tempo, a partire dal Regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 fino a giungere alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla luce del dettato costituzionale e della normativa comunitaria. Dall'analisi delle norme in materia il primo dato che emerge è che l'oggetto diretto della disciplina è costituito non tanto dagli idrocarburi ma dalle attività ad essi riferite. Rilavante è in tal senso la definizione contenuta nell'art. 2 del decreto del '27 che si riferisce alle sostanze minerali in relazione alla loro lavorazione.

Tale decreto, infatti, ha introdotto norme di carattere legislativo volte a regolare, in modo organico, le attività connesse a queste specifiche

²⁴⁶ Così, ad esempio, art. 7, *lett n.*: “le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate”; art. 77: “Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico [...]”

²⁴⁷ AA.VV, (voce) *idrocarburi*, Enciclopedia degli idrocarburi, Treccani, 2003.

²⁴⁸ Idem.

fonti di energia, specificatamente: la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali nel Regno d'Italia²⁴⁹ e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica.

A tale riguardo il decreto distingue due macro categorie, miniere e cave, facendo rientrare entro le prime i “combustibili solidi, liquidi e gassosi”²⁵⁰, tra i quali, in base alle definizioni di cui nel paragrafo precedente, vanno annoverati il petrolio e il gas.

Prima però di passare alla disamina della regolamentazione delle attività relative agli idrocarburi, va primariamente sottolineato che il suddetto decreto rappresenta il fondamento²⁵¹ dei principi generali

²⁴⁹ L'adozione di suddetto decreto, autorizzata dal Parlamento con legge del 14 aprile 1927, n. 571, aveva in effetti unificato il diritto minerario del Regno, con ciò incidendo sulle leggi ancora vigenti nelle province dello Stato, ispirate a regimi giuridici profondamente differenti tra loro (*sistemi fondiario, regalistico, demaniale e industriale*). Cfr. in proposito G. ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, vol. IV, III ed. agg., Milano, 1948, 108 ss.; A. BARUCCHI, *L'attività mineraria nel sistema della legislazione dell'energia*, Torino, 1964, 35 ss., sub nt. 1; v. utilmente anche G. SALVIOLI, *Manuale di storia del diritto italiano*, II ed. ampl., Torino, 1892, 395 ss.; A. CHERCHI, *Il nuovo regime giuridico delle miniere*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1928, I, 52 ss., 54, il quale, tra l'altro, ricorda come dal 1862 al 1921 fossero stati presentati in Parlamento ben 23 progetti di legge concernenti l'unificazione della legislazione mineraria (p. 53); più ampiamente A. GILARDONI, *Trattato di diritto minerario*, vol. I, Roma, 1928, 451 ss.; G. PACINOTTI, *Le miniere, le torbiere e le cave*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, a cura di V.E. ORLANDO, vol. V, Milano, 1930, 671 ss., 701 ss., 747 ss.

²⁵⁰ Testualmente: “Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

- a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
- c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
- d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

- a) delle torbe;
- b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
- d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria”, art. 2, R.D. 1443/1927.

²⁵¹ In verità, va ricordato che gli olii minerali erano già disciplinati dalla legge 19 marzo 1911, n. 250, che incoraggiava la ricerca del petrolio con premi statali; inoltre, con R.D.L. 19 novembre 1921, n. 1605, relativo ai combustibili liquidi, si era già recata (anche) una grossolana e generica disciplina nazionale della ricerca degli idrocarburi (cfr. in proposito F. CORSI, *Un venticinquennio di applicazione della legge mineraria*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1953, 1001 ss., 1007). L'art. 64 del R.D. del 1927 considerava, tuttavia, “abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto”.

della disciplina giuridica relativa agli idrocarburi, che risultano, allo stato dell'arte, sostanzialmente inalterati. Stando al decreto in parola principio generale è l'assimilazione di tali sostanze a vere e proprie attività economiche²⁵² e in questa prospettiva lo sfruttamento di miniere e cave incontra i limiti tipici di tali attività e, in quanto tali, non possono non rientrare nella disciplina della c.d. Costituzione economica²⁵³. Ciò trova conferma nelle già menzionate parole della Corte²⁵⁴, la quale ha più volte asserito che oggetto di tutela della norma costituzionale è *“l'attività produttiva di solito esercitata in forma di impresa”*²⁵⁵. Non a caso è stato ritenuto che per iniziativa economica dovessero intendersi le complessive scelte volte all'attivazione e organizzazione del processo di produzione e di scambio di beni e di servizi²⁵⁶, subordinati ai limiti incombenti l'iniziativa economica pubblica e privata, quindi, alle finalità di utilità sociali e della tutela della dignità umana sotto il profilo della libertà e della sicurezza²⁵⁷. Ne deriva che l'interesse generale dello Stato consisterebbe senz'altro, attraverso la promozione del benessere economico, nell'utilità sociale quale momento di crescita collettiva. Formule magiche che rendono dinamica l'interpretazione costituzionale.

Da tale angolazione si comprende bene la collocazione degli idrocarburi, ad un tempo beni finali e beni strumentali all'intera economia. In questo quadro, il più volte citato “Interesse Strategico” alla prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, può apparire

²⁵² Il decreto in parola definisce, infatti, *“la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali”* non solo quali *“lavorazioni”* (cfr. Art.2 comma 1), ma anche *“energie del sottosuolo industrialmente utilizzabili”*, (cfr. art.1).

²⁵³ Come stato già detto (V. infra nota n. 86), con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, difatti, per le norme del decreto del 1927, come per tutte le norme previgenti, si pose la questione della loro compatibilità con il nuovo ordinamento. Sul punto cfr. Corte Cost.. sent. n.1 del 1956, cit.

²⁵⁴ V. infra § 2.

²⁵⁵ Cfr. Corte Cost., sent. n. 159 del 1988, cit.

²⁵⁶ Cfr. Pace A., *Problematica della libertà*, II, Padova, 1992, 472, con riferimento alla tesi di Einaudi L., *Liberismo, borghesia e origini della guerra*, in Rossi E., (a cura di), *Il Buongoverno*, I, Bari, 1973, 207 ss; nello stessa direzione cfr. Baldassarre A., *Iniziativa economica privata*, (voce) Enc. Dir., Vol. XXI, 582 ss.; Galgano F., *Sub Art. 41*, in Branca G. (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti economici*, t. II, Art. 41-44, Bologna-Roma, 1982, 5.

²⁵⁷ Rispetto ai limiti delle attività economiche si rinvia a § 2.1

non un derivato di nozioni ricadenti in ordine a concetti pietrificati (interesse nazionale, difesa nazionale...), ma più affine ai bisogni sociali ed economici di una collettività in continua evoluzione. Non a caso l'opinione prevalente in dottrina²⁵⁸, sostiene che il contenuto dell'utilità sociale è desumibile dalla Costituzione sulla base di un'interpretazione sistematica non limitata ai soli rapporti economici, ed è mediata, nei singoli casi, dal legislatore. Risolvendosi, attraverso la valorizzazione dei rapporti sociali, in definitiva, nello svolgimento e nello sviluppo della personalità. È ovvio che, come l'energia in generale, anche le fonti energetiche da idrocarburi, sono senz'altro riconducibili ai principi desumibili dalla lettura sistematica degli artt. 9²⁵⁹ e 33²⁶⁰. Pertanto, la promozione della ricerca, quale compito istituzionale dell'ordinamento giuridico nel suo complesso, esaminata nell'ambito della produzione degli idrocarburi, è una ricerca finalizzata allo svolgimento di attività economica nell'interesse generale dello Stato²⁶¹, che, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale di cui all'art. 41 Cost.

A tali principi rimasti pressoché inalterati si è affiancata una disciplina amministrativa in continua evoluzione e, conseguentemente, oggetto dell'analisi normativa non può che essere la disciplina delle attività ad essi connessa. In estrema sintesi si può dire che i giacimenti di idrocarburi sono di proprietà dello Stato²⁶² (sistema demaniale), che

²⁵⁸ V. per tutti, G. BASCHIERI – L. BIANCHI D'ESPINOSA.- C.GIANNATTASIO., *La Costituzione italiana. Commento analitico*, cit.; G. MAZZONI, *L'iniziativa economica e il diritto al lavoro*, cit.

²⁵⁹ Secondo il quale “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Vale solo la pena di ricordare che anche se in Assemblea Costituente non si pose la questione se i principi desumibili dal primo co. dell'art. 9 Cost. dovessero essere ulteriormente esplicitati in altri precetti costituzionali, non si può escludere, tuttavia, che essi abbiano valore direttivo condizionante l'interpretazione delle norme vigenti. In tal senso non sbagliava Piero Calamandrei quando sosteneva il carattere “presbite” della Costituzione in Assemblea Costituente, nella seduta del 4 marzo 1947: si v. Atti dell'Assemblea Costituente, I, 1951, 1752.

²⁶⁰ Secondo il quale “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”.

²⁶¹ A conferma si v. Rimoli F., *Le libertà culturali*, in Nania R. –Ridola P., *I diritti costituzionali*, Torino, 2006, 906 ss.

²⁶² Infatti, all'art. 826 del c.c., viene stabilito che “fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato..., le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo”. Alla norma del codice civile si congiunge la ripartizione di poteri e competenze tra Stato, Regioni e autonomie locali, introdotta dal d.l. n.83 del 2012 convertito con la l. 7 agosto 2012, n.134, dal quale deriva il

qualsiasi azione riferita al loro sfruttamento e utilizzo è considerata di interesse pubblico e ed è compiuta da imprese private (italiane, comunitarie o provenienti da Paesi per i quali esiste reciprocità nei riguardi di imprese italiane) a loro volta legittimate nell'azione a seguito dell'attribuzione di un *titolo minerario*. Le procedure amministrative per il conferimento dei titoli si sono aggiornate, sia in virtù dell'inserimento della valutazione di impatto ambientale, sia per il nuovo riparto delle competenze costituzionali, determinate dalla riforma costituzionale del titolo V, di cui si è parlato nella prima parte del presente lavoro.

trasferimento alle Regioni delle miniere e delle loro pertinenze, ad esclusione dei giacimenti petroliferi e di gas, che rimangono di pertinenza dello Stato.

Capitolo V

L'evoluzione della normativa in materia di idrocarburi e la distinzione tipologica fra le attività di «upstream» (prospezione, ricerca e coltivazione)

5.1 La disciplina nel Regio decreto del 1927 e nel codice civile del 1942: le fondamenta

Abbiamo già avuto modo di osservare che la disciplina delle attività relative all'utilizzo degli idrocarburi trova le sue fondamenta normative nel regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443. Esso stabilisce per le cave, come unica attività, la loro coltivazione; per le miniere, invece, la ricerca e la coltivazione. Infatti, lo stesso decreto distingue le ricerche minerarie disciplinandone agli artt. 4-13 dalle concessioni minerarie disciplinate invece dagli artt.14-20. Inoltre, il capo III del medesimo decreto fa espresso riferimento all'esercizio della concessione, nel senso che anche le relative attività sono subordinate ad una serie di regole che in fondo riguardano i rapporti tra i privati. Infine, occorre osservare che il decreto in parola disciplina, nel dettaglio, i modi di cessazione della concessione regolandone la scadenza, la rinuncia e la decadenza.

Stando al decreto la ricerca degli idrocarburi prevedeva il previo rilascio, da parte del Ministro per l'economia nazionale, di apposito "permesso"; accordato il quale (ad insindacabile giudizio del Ministro), il ricercatore avrebbe potuto svolgere la sua attività per un massimo di tre anni, dietro pagamento annuo allo Stato di lire due per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti del titolo. Il permesso era cedibile solo su autorizzazione del Ministro e in difetto di questa ogni cessione doveva considerarsi nulla. Il decreto, inoltre, faceva divieto ai possessori dei fondi di opporsi ai lavori di ricerca. Per quanto concerne la coltivazione, il R.D. prescriveva che le miniere potessero essere coltivate solo da chi avesse ottenuto apposita

“concessione” da parte del Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere e dietro pagamento di un canone annuo di lire cinque²⁶³.

Esso non prevedeva una durata certa per l’esercizio delle attività, limitandosi a dichiarare che la concessione fosse “temporanea”²⁶⁴. A tal fine, e sempreché avesse posseduto i requisiti di capacità tecnica e finanziaria, il ricercatore sarebbe stato da preferire ad ogni altro richiedente²⁶⁵. In caso contrario, egli avrebbe avuto diritto ad un premio in ragione dell’importanza della scoperta e ad una indennità in ragione delle opere utilizzabili. Similmente al permesso di ricerca, anche nell’ipotesi della concessione il titolo doveva essere preventivamente autorizzato dal Ministro. La concessione cessava per scadenza del termine, per rinuncia o per decadenza e, qualora non fosse stata rinnovata, il concessionario avrebbe dovuto “fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all’Amministrazione”. Il decreto, infine, qualificava come pertinenze della miniera “gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le

²⁶³ Anche in questo caso, il R.D. prevedeva che il possessore del fondo non potesse opporsi “alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni”.

²⁶⁴ L’art. 17 del R.D. stabiliva che il decreto di conferimento della concessione contenesse: “a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera; b) la durata della concessione; c) la natura, la situazione, l’estensione della miniera e la sua delimitazione; d) l’indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell’art. 25; e) l’ammontare del premio delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi dell’art. 16; f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione; g) l’indicazione dell’eventuale partecipazione dello Stato ai profitti dell’azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze”; al decreto occorreva anche unire “la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione”; esso sarebbe stato infine “registrato con la tassa fissa di L. 10”, “pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*” e “trascritto all’ufficio delle ipoteche”.

²⁶⁵ A tal riguardo cfr. utilmente Cons. St., Sez. IV, sent. 24 febbraio 1953, in *Riv. dir. min.*, 1954, 29 ss., con nota di L. Salvi, *In tema di preferenza nella concessione di sfruttamento minerario al titolare del permesso di ricerca*, ove si chiarisce che “indubbiamente il ricercatore deve essere anche, e prima di ogni cosa, titolare di un permesso di ricerche; ma occorre altresì che egli abbia effettivamente compiuto le ricerche” (31 s.). è appena il caso di precisare che la concessione poteva essere accordata anche a “società”: in questa evenienza, il rilascio della concessione era dall’art. 15 del decreto subordinato alla condizione che “tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa” fossero “di gradimento del Ministro per l’economia nazionale”.

opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale" e considerava "i materiali estratti, le provviste e gli arredi" come beni mobili²⁶⁶

nonostante la Relazione che accompagnava il R.D. prevedesse che questo riposasse sul principio della demanialità²⁶⁷ la disciplina dei beni del sottosuolo si informava all'istituto della proprietà accolto dal codice civile del 1865, in base al quale "chi ha la proprietà del suolo ha pure quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie"²⁶⁸ (art. 440). Da questa prospettazione ne sarebbe derivato che il sottosuolo appartenesse al proprietario del fondo fino a quando il giacimento minerario non fosse stato scoperto²⁶⁹ e se ne fosse dichiarata la coltivabilità²⁷⁰ e solo successivamente si sarebbe stabilita l'appartenenza della miniera al patrimonio indisponibile dello Stato. Questo regime giuridico, com'è noto, è stato espressamente disposto dal codice civile del 1942. Si è già avuto modo di sottolineare che l'art. 826 c.c. dichiara che "fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo

²⁶⁶ In tema s.v. F. VASSALLI, *Note critiche sul concetto di demanio minerario*, in *Riv. dir. comm.*, 1927, XXV-I, 493 ss., 494; A.M. Sandulli, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1952, 283; C. VITTA, *Diritto amministrativo*, vol. I, III ed. riv. agg., Torino, 1948, 265 ss.; più ampiamente A. GILARDONI, *Trattato*, cit., 612 ss. (la versione originaria del testo del R.D. del 1927 può essere letta ivi, alle pagg. 587-597); va inoltre precisato che il R.D. è stato espressamente modificato più volte, a partire dalla legge 7 novembre 1941, n. 1360; l'ultima modifica dovrebbe risalire al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382.

²⁶⁷ Segnatamente: "(...) il Governo non poteva rimanere incerto, e, ripudiando la concezione fondiaria, al pari dell'ibridismo proprio delle forme intermedie, informò il nuovo sistema legislativo al principio della demanialità".

²⁶⁸ Il mantenimento delle antiche leggi era tuttavia garantito dall'art. 431 c.c., laddove stabiliva che "le miniere (...) sono regolate da leggi speciali". Cfr. in proposito D. CALLEGARI, *Gli articoli 444, 494 e 1561 del Codice Civile in rapporto alla legge mineraria*, in *Dir. beni pubbl.*, 1937, 637 ss., 638; ma v. anche G. PACINOTTI, *Le miniere*, cit., 720.

²⁶⁹ Cfr. A.M. SANDULLI, *Manuale*, cit., 283.

²⁷⁰ A tal proposito s.v. G. ABBATE, *Miniera (beni minerari)*, in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1970, 398 ss., 400, e già D. CALLEGARI, *Gli articoli 444, 494 e 1561*, cit., 640; sul problema v. anche F.P. PUGLIESE, *Proprietà e impresa: riflessioni sui procedimenti costitutivi dei beni minerari e del regime amministrativo dell'impresa*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 919 ss., 974 ss.; R. FEDERICI, *Contributo allo studio dei beni minerari. Principi generali*, vol. I, Padova, 1996, 19 ss.; v. anche Corte cost., sent. 27 gennaio 1958, n. 8, in *Giur. cost.*, 1958, 59 ss., 64, ove si afferma essere "incontestabile che, nel sistema della legge mineraria nazionale, può parlarsi di miniera solo quando un giacimento coltivabile sia stato scoperto".

(...)" . Da tale disposizione ne deriva che rivenuto un giacimento e non accordata la concessione alla coltivazione, il sottosuolo rimarrebbe comunque di proprietà del *dominus soli*, il quale, pertanto, può vedersi limitare il suo diritto di godimento della proprietà solo in presenza di un permesso/concessione rilasciata dall'amministrazione competente. Non a caso l'art. 10 del R.D. del 1927, nell'ipotesi di un permesso di ricerca accordato, discorreva di "possessori" e non di "proprietari" dei "fondi". In senso conforme si sarebbe mosso anche il codice civile del 1942, laddove all'art.840 recita che "il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle"²⁷¹. Accanto alla questione della "proprietà" della miniera, si affianca quella della natura degli atti amministrativi evocati dalla disciplina legislativa: oggetto del permesso di ricerca era il giacimento minerario, il quale, una volta scoperto e "dichiarato" coltivabile, sarebbe confluito nel patrimonio indisponibile dello Stato come miniera e il cui sfruttamento da parte del terzo si sarebbe determinato solo con il rilascio della concessione di coltivazione. In tal maniera prospettati, è agevole osservare che la concessione di coltivazione di per sé non desta dubbi relativi alla congruenza dell'atto rispetto al tipo di attività. Essa, infatti, avendo ad oggetto la cessione dell'uso di una risorsa (nel nostro caso la miniera) e l'esercizio di attività ad essa connesse riservate ai pubblici poteri e, perciò, non disponibili da parte dei privati, è, per la generalità degli autori²⁷², una concessione²⁷³ in senso stretto. Dubbi permangono, invece, sulla più

²⁷¹ Sul tema s.v. D. BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, I, Torino, 1962, 735; A. BARUCCHI, *L'attività mineraria*, cit., 26 ss.. Vale la pena di ricordare, inoltre, che in seguito all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana la questione del limite al diritto di proprietà derivante dalla ricerca mineraria è stata risolta positivamente dal giudice costituzionale. Sul punto s.v. Corte cost., sent. n. 20 del 1967, n. 20 e sent. n.119 del 1967.

²⁷² Per ampie indicazioni bibliografiche sui diversi indirizzi, cfr. G. GALATERIA, *Il negozio di concessione amministrativa*, Milano, 1943, 59 ss.

²⁷³ Per analisi puntuale dell'istituto s.v. E. SILVESTRI, (voce) *Concessione amministrativa*, in Enc. del dir., vol. VIII, 1961, p. 373; O.RANELLETTI, *Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative*, pt. I. *Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative*, in Giur. it., XLVI, 1894, IV, 7-83; pt. II. *Capacità e volontà nelle autorizzazioni e concessioni amministrative*,

adeguata interpretazione del permesso di ricerca, se sia, cioè, opportuno considerarlo un'autorizzazione o concessione. Atteso che, qualora lo si riconducesse entro la categoria delle autorizzazioni²⁷⁴, si dovrebbe ammettere che il terzo fosse già titolare di una situazione giuridica soggettiva e che, attraverso il rilascio dell'autorizzazione, occorresse solo rimuovere un ostacolo al relativo esercizio²⁷⁵, mentre riconducendola alla categoria della concessione²⁷⁶, sulla scorta di un tradizionale insegnamento²⁷⁷ che la considera funzionale alla costituzione di nuove capacità, poteri e diritti per l'innanzi inesistenti, sposerebbe sì la natura del bene (patrimonio indisponibile dello Stato) ma sarebbe quella meno opportuna, non prevedendo il godimento del bene come accade invece con la coltivazione. A sommosso parere di chi scrive se da un lato sembrerebbe inopportuno qualificare il permesso come concessione, dall'altro la sua identificazione in un atto autorizzatorio risulterebbe più esaustivo, sulla base che questo afferisce in via esclusiva all'esercizio di un'attività industriale ovvero alla sfera della libertà di iniziativa economica privata²⁷⁸. Tuttavia, non si può non ammettere che nel caso specifico dei giacimenti minerari si potrebbe determinare *ex novo* nel privato un inedito diritto che farebbe

in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XVII, 1894, 3-100, 315-372; pt. III. *Facoltà create dalle autorizzazioni e concessioni amministrative*, ivi, XIX, 1895, 3-107; ivi, XX, 1895, 255-337; ivi, XXI, 1896, 77-172, 350-379; ivi, XXII, 1896, 177-277, ora in *Scritti giuridici scelti a cura di E. FERRARI E B. SORDI*, III, Napoli, 1992, 35 ss.; G.P. ROSSI, *Diritto amministrativo*, I, Milano, 2005, p.364.

²⁷⁴ In questo senso ad es. G. PACINOTTI, *Le miniere*, cit., 754 ss; ma anche, E. CASSETTA, *Sulla natura giuridica del permesso di ricerca*, in *Riv. dir. min.*, 1950, p. 58 ss.

²⁷⁵ In tema di autorizzazioni amministrative s.v. G. ORTOLANI, *Autorizzazione e approvazione*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, II, Padova, 1940, 263, già aveva sottolineato l'inconciliabilità della preesistenza di un diritto con un potere in assenza del cui esercizio il cittadino non può operare; O. RANELLETTI, *Teoria generale delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative*, cit.; U. BORSI, *L'atto amministrativo complesso*, in *Studi senesi*, 1902; D. DONATI, *Atto complesso, autorizzazione e approvazione*, in *Arch. giurid.*, 1903; U. FORTI, *Gli acquisti dei corpi morali e l'autorizzazione governativa*, in *Riv. dir. civ.*, 1913; id., *Autorizzazione amministrativa*, in *Digesto ital.*; E. PRESUTTI, *Controllo preventivo complesso*, in *Studi senesi*, 1903; C. DI MAJO, *Sulle approvazioni amministrative*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1935; G. VIGNOCCHI, *La natura giuridica dell'autorizzazione amministrativa*, Padova, 1944.

²⁷⁶ In questa direzione s.v. R. ALESSI, *Sulla qualificazione giuridica del permesso di ricerca mineraria*, in *Riv. dir. min.*, 1953, p. 65 ss.

²⁷⁷ *Ex multis* v. G. ZANOBINI, *Corso*, cit., vol. I, 201.

²⁷⁸ In senso conforme s.v. E. CASSETTA, *Sulla natura giuridica del permesso di ricerca mineraria*, in *Riv. dir. min.*, 1950, 57 ss.

pensare ad una sorta di *concessione latente*²⁷⁹ o riprendendo una voce rimasta piuttosto isolata, ricondurre il permesso entro la categoria delle licenze²⁸⁰.

5.2 Dalla legge mineraria alle prime normazioni sulla prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Fermo restando che il decreto regio del 1927 permane il fondamento “genetico” in tema di legislazione delle risorse minerarie, un’analisi compiuta non può trascurare le diverse modifiche e innovazioni intervenute in materia. Non si può prescindere, innanzitutto, dalle modifiche e innovazioni apportate dalla l. n.6 del 1957²⁸¹ prima e dalla l. n. 613 del 1967 poi, la quale, nel particolare, per la prima volta, ha delineato i contenuti sostanziali e il significato delle attività relative agli idrocarburi, rendendo evidenti le funzioni amministrative. La prima legge nazionale sugli idrocarburi liquidi e gassosi, trovava applicazione in tutto il territorio dello Stato ad eccezione (oltre che della Sicilia, della Sardegna e del Trentino-Alto Adige)²⁸² delle “zone diverse da quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136”, e, cioè, di quelle aree territoriali riservate all’Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)²⁸³.

²⁷⁹ Non sarà, forse, un caso se nella legislazione attuale, come vedremo, ricerca e coltivazione rientrano nella concessione unica.

²⁸⁰ Cfr. A.M. Sandulli, *Abilitazioni – Autorizzazioni – Licenze*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1958, 1 ss., 10, il quale scriveva: “Il campo delle licenze – nel quale ci troviamo – è strettamente affine a quello delle concessioni costitutive. Rispetto a queste le licenze si differenziano infatti unicamente perché consentono ai privati attività che, seppur sovraintese dall’Amministrazione, non attengono alla sfera di disposizione propria di questa”.

²⁸¹ Prima legge integrativa del regio decreto sulle attività relative a ricerca e coltivazione di idrocarburi. Vale la pena sottolineare che la legge precisava, inoltre, che le attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi continuassero ad essere soggette anche alle leggi e ai regolamenti minerari in vigore, a patto che questi non fossero in contrasto con le nuove disposizioni varate.

²⁸² La Valle d’Aosta e il Friuli Venezia Giulia hanno in tema di miniere una competenza concorrente.

²⁸³ Con la l. n. 136 del 1953 veniva istituito l’Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), avente personalità giuridica di diritto pubblico e incaricato di “promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali” (art. 1) “a mezzo di società controllate o collegate” (art. 3). In base a tale legge istitutiva le attività minerarie svolte dall’Ente dovevano continuare ad essere disciplinate dal R.D. del 1927, mentre alla costruzione e all’esercizio delle condotte di trasporto di idrocarburi dovevano essere applicate “le leggi relative a tale materia”. In base a ciò, anche dopo l’adozione della l. n. 6 del 1957, era chiaro che le attività esercitate dall’ENI continuassero ad essere disciplinate dalla legislazione

Sul piano dei contenuti, diverse erano le novità introdotte rispetto al R.D. del 1927: l'esclusione della coincidenza tra le aree oggetto di ricerca e quelle oggetto di concessione, posto che la prima – della durata di tre anni, prorogabili per altri quattro²⁸⁴ – avrebbe potuto interessare un'area non superiore ai cinquantamila²⁸⁵ ettari e la seconda – di durata massima di trent'anni²⁸⁶ – avrebbe potuto avere ad oggetto un'area non superiore alla superficie necessaria al razionale sviluppo del giacimento minerario; l'esclusione della contiguità tra le diverse concessioni accordate; il rafforzamento della posizione giuridica del ricercatore, nel senso di riconoscere a questi un diritto ad ottenere la concessione in caso rinvenimento di idrocarburi in “quantità commerciale”; la previsione che la domanda di concessione fosse corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione; la previsione di una aliquota del prodotto, da far corrispondere al concessionario in favore dello Stato, calcolata sulla produzione giornaliera del pozzo, in natura o in danaro per il valore equivalente (dal 2,50 per cento fino al 22 per cento)²⁸⁷.

Nel 1967, la legge n. 6 veniva modificata dalla l. n. 617 relativa alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. In tale normativa, alla quale, per via analogica, dovrebbero riferirsi anche i concetti relativi

mineraria previgente (ogni dubbio in proposito sarebbe stato comunque fugato dalla legge 8 marzo 1958, n. 231, che dichiarava: “Sono (...) regolate esclusivamente dal R.D. legge 29 luglio 1927, n. 1443 le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi (...) previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136”: Cfr. a tal proposito A. MONTEL, *La legislazione sulla indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi*, in *Riv. dir. min.*, 1960, 24 ss., 27 s.; E. DISALVATORE, *Lo Stato, la Regione Siciliana e il problema della competenza legislativa sugli idrocarburi liquidi e gassosi*, in *Studi e interventi*, Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini”, ottobre 2013, www.issirfa.cnr.it. Relativamente alla natura giuridica dell'ENI s.v., invece, S. SPADARI, *Aspetti e problemi fondamentali per l'interpretazione della legge sull'Ente Nazionale Idrocarburi*, ivi, 1959, 3 ss., sebbene la successiva legge 21 luglio 1967, n. 613 avrebbe trovato applicazione anche all'ENI (cfr. G. Guglielmi, *Estensione delle norme sulla ricerca sottomarina degli idrocarburi e di altre sostanze minerali*, in *Atti del terzo convegno di studi di diritto minerario*, Roma, 1969, p.128 ss).

²⁸⁴ Segnatamente la legge prevedeva due successive proroghe, ciascuna di due anni, se il titolare del permesso avesse adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso. Cfr. art. 7, co.2, l. 6/1957.

²⁸⁵ Cfr. art.3, co.1, l. 6/1957, cit.

²⁸⁶ Cfr. art. 18, l. 6/1957, cit.

²⁸⁷ Cfr. A. BARUCCHI, *L'attività mineraria*, cit., p. 126 s.; D. SARTIRANA, *Rilancio delle ricerche di petrolio in Italia*, in *Aa. Vv., Disciplina giuridica degli idrocarburi*, Milano, 1965, p. 237 ss.

alle attività sulla terraferma, trovavano collocazione, in via transitoria, le norme definitorie delle attività-funzioni in materia di idrocarburi²⁸⁸. Nello specifico, oltre ad introdurre *ex novo* la disciplina *dell'attività di prospezione* consistente in “rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, escluse le perforazioni meccaniche fatta eccezione per quelle necessarie per compiere i rilievi geofisici”, la nuova legge stabiliva che: il permesso di ricerca “esclusivo” fosse rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato unitamente all'approvazione del programma dei lavori per una durata di sei anni (prorogabili per al massimo altri sei²⁸⁹); che al titolare del permesso, che avesse rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, sarebbe stata da accordare senz'altro la concessione alla coltivazione secondo l'estensione e la configurazione dell'area determinata con decreto dello stesso Ministro e per una durata di trenta anni (prorogabili per altri dieci); che oltre alla corresponsione anticipata di un canone per ciascun anno di durata della concessione, il concessionario avrebbe dovuto corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto pari al nove per cento della quantità di idrocarburi estratti²⁹⁰.

Detto quadro normativo realizzò, quindi, una bipartizione e, se vogliamo, una duplicazione della disciplina giuridica sulle attività di “upstream minerario” a seconda dell'ubicazione dei giacimenti minerari, “onshore” (l. 6/1957) o, viceversa, “offshore” (l. 613/1967), la quale permase fintanto che si è proceduto con l'unificazione della normativa (per la terraferma e per il mare)²⁹¹ ad opera della l. 9 gennaio 1991, n. 9²⁹². La nuova legge, al di là dell'introduzione di

²⁸⁸ Cfr. in proposito P. GONNELLI, *La disciplina degli idrocarburi*, in G. G. GENTILE-P. GONNELLI, *Manuale di diritto dell'energia*, Milano, 1994, 197 ss., 199 s., il quale osserva come a seguito di ciò la materia ha finito per informarsi ad un regime giuridico molteplice.

²⁸⁹ Cfr. art. 20, co. 2, l. n. 613/1967, cit.

²⁹⁰ Stando all'art. 66 della legge in parole, con decreto ministeriale si sarebbe potuto anche stabilire che il concessionario corrispondesse, per periodi determinati, non il prodotto in natura, ma “il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare tipo”.

²⁹¹ Cfr. art. 9, co.7, l. n. 9/1991.

²⁹² Tale legge conteneva le norme attuative del Piano Energetico Nazionale emanato nel 1988, quale riflesso di un'esigenza di programmazione e ristrutturazione delle politiche energetiche nazionali, in conseguenza della rinuncia all'energia nucleare

specifiche norme poste a tutela dell'ambiente²⁹³, al Capo I del Titolo II ha disciplinato in modo unitario le diverse fasi della prospezione, della ricerca e della coltivazione, stabilendo che i relativi titoli venissero rilasciati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la Regione o la Provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata. Quest'ultima previsione, che ricorre in diverse disposizioni della legge²⁹⁴ ha provocato la dura reazione della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali, in sede di legittimità costituzionale, hanno denunciato l'indebita avocazione da parte dello Stato del rilascio dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, dettando norme di procedura che riservavano alla province autonome e alla Regione a statuto speciale, a fronte di competenze costituzionalmente garantite, un ruolo meramente consultivo, del tutto

quale possibile strada per l'approvvigionamento energetico del Paese. Sulla pianificazione energetica si rinvia ai lavori di N. ASSINI, P. MANTINI, *tutela dell'ambiente e della salute e centrali termoelettriche a carbone*, in cons. st., 1984, xi, pagg. 1417 ss.; A. FIORITTO, N. STOLFI, *Qualcosa si muove nella politica energetica nazionale*, in nuovo dir. agr., 1983, i-ii, pagg. 183 ss.; V. FROSINI, *modelli sociogiuridici di politica energetica*, in riv. trim. sc. amm., 1980, iv, pagg. 33 ss.; F. DALLAVALLE, *programmazione energetica e politica industriale*, in pol. ed ec., 1978, i-ii, pagg. 53 ss. Sulle considerazioni in merito al (successivo) utilizzo saltuario della funzione programmatoria, da parte dello Stato, nella materia della pianificazione energetica cfr., invece, G.M. CARUSO, *fonti energetiche rinnovabili*, in G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, cit., pp. 417-418. Vale, inoltre, solo la pena di ricordare che alla legge in parola, in verità, sarebbero da aggiungere anche alcune leggi almeno in parte concernenti una disciplina speciale delle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. Vale solo la pena di ricordare la l. n. 1072/1962, relativa all'Appennino tosco-emiliano e la l. n. 825/1960, relativa all'area di sviluppo industriale "Valle del Basento".

²⁹³ Per la prima volta, infatti, veniva stabilito che la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi dovesse essere assoggettata a valutazione di impatto ambientale (VIA) e "a ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente" (art. 2, comma 3). La "normativa vigente" – cui la legge faceva riferimento – era quella recata dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (l. n. 349/1986), che all'art. 6 prevedeva una disciplina transitoria della VIA, in attesa che si desse attuazione alla Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985. Sulle nuove previsioni di tutela ambientale s.v. E. MELE, *Art. 2, in Le nuove leggi civili commentate*, a cura di G. CIAN-A. MAFFEI ALBERTI-P. SCHLESINGER, Padova, 1993, p.282 ss.

²⁹⁴ Per la verità, in relazione alla concessione di coltivazione, l'art. 9 della legge nulla disponeva circa l'autorità competente al rilascio del titolo. Anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale (v. nt. succ.), l'art. 13 del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 625, ha aggiunto un ulteriore comma all'articolo, disponendo che "ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione di coltivazione è accordata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni a statuto speciale o le province autonome di Trento e Bolzano interessate".

parificato a quello delle Regioni a statuto ordinario prive di attribuzioni costituzionali nel settore delle miniere²⁹⁵. Nella sua pronuncia, la Corte ha sostenuto che la legge censurata, dettando norme relative alla semplificazione ed alla accelerazione delle procedure autorizzatorie per le centrali idroelettriche e gli elettrodotti; alla regolamentazione della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi nazionali e della geotermia si proponesse non già di recare “misure settoriali su singole materie”, ma di riferirsi sia ai problemi di tutela ambientale, sia allo sviluppo socio-economico del paese, sia infine ai nuovi indirizzi comunitari di politica energetica²⁹⁶. In questa prospettiva seppur la Corte ammetteva, in nome dell’Interesse nazionale, l’intervento del legislatore statale, idoneo a far sì che i numerosi aspetti del problema potessero adeguatamente essere considerati nella loro complessità, onde pervenire a soluzioni in grado di assicurare l’equilibrio dello sviluppo economico e sociale del paese; non negava il potere concorrente delle Regione a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di miniera sostenendo, però, che il “parere” non poteva ritenersi “strumento idoneo” a compensare la sottrazione di competenze amministrative²⁹⁷, ribadendo, pertanto la necessità dell’ intesa con le province autonome. L’intesa rappresentava, quindi, lo strumento indispensabile per promuovere la necessaria fase di contatto con le autonomie, nel rispetto delle loro esigenze da valutarsi proprio nel quadro di una leale collaborazione, “fermo restando, in caso di [un suo] mancato raggiungimento, l’ulteriore corso del procedimento”²⁹⁸.

In definitiva, possiamo dire che la vera novità della legge n. 9 del 1991 è stata la volontà di semplificare il composito assetto normativo, confermata, ulteriormente, all’art. 13 tramite il rinvio a decreti²⁹⁹ del

²⁹⁵ Cfr. Corte cost., sent. n. 482/1991.

²⁹⁶ Ibidem, p.4 del c.d.

²⁹⁷ Ib.p.7.3 del c.d.

²⁹⁸ Ib.

²⁹⁹ Si ricorda che la disciplina dell’istituto della *delegificazione* che con suddetto articolo si realizza, risiede nella legge 400/1988, in particolare nell’art. 17 co.2. Per una visione critica del processo di delegificazione, Cfr. L. CARLASSARE, *Regolamenti dell’esecutivo e principio di legalità*, Padova, 1966, pp. 153 e 154; Id., voce *Legalità (principio di)*, in Enc. giur., XVIII, 1990, 4; Id., *Prime impressioni sulla nuova*

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato³⁰⁰ al fine di determinare norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e approvare nuovi disciplinari-tipo³⁰¹ per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione. Il regolamento n. 484 del 1994³⁰², che ne è derivato, ha provveduto alla disciplina dei procedimenti del conferimento dei permessi di ricerca e prospezione³⁰³.

Da quel momento, il sistema delle fonti sugli idrocarburi, dopo una sostanziale sosta della disciplina, in conseguenza dell'ondata

disciplina del potere regolamentare previsto dalla legge n. 400 del 1988 a confronto con il principio di legalità, in Giur. Cost., II, 1988, 1476; A. CERRI, *Regolamenti*, in Enc. Giur., XXVI, Roma, 1991; V. COCOZZA, *Profili della delegificazione*, Napoli, 1992, *passim*; F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto. Appendice sulla legge 23 agosto 1988 n. 400 (artt.14-17)*, Genova, 1990; L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996, pp. 352-356; U. DE SIERVO, *Il potere regolamentare alla luce dell'attuazione dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988*, in Dir. Pubbl., 1996, p. 66; A. PIZZORUSSO, *Il potere regolamentare dopo la legge n. 400/1988*, in Scritti per Mario Nigro, I, *Stato e amministrazione*, Milano, 1991, p. 469.

³⁰⁰ Da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

³⁰¹ Il "disciplinare tipo" identifica il regime giuridico formale semplificato del decreto ministeriale.

³⁰² Sulla legittimità di tali regolamenti pur in assenza di una nuova preventiva abilitazione legislativa, cfr. A. PIZZORUSSO, *Le fonti del diritto*, Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2011, II ed., 623. Si v., inoltre, R. BIN, *Ordine delle norme e disordine dei concetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle fonti del diritto*, in Scritti in onore di Lorenza Carlassare. *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, Vol. I. Delle fonti del diritto, Napoli, 2009, cit., 35 ss; G. ZAGREBELSKY, *Il sistema costituzionale delle fonti del diritto*, Torino, 1984; G. PUCCINI, *La potestà regolamentare del Governo nell'esperienza italiana: osservazioni e spunti critici sugli sviluppi del dibattito scientifico*, in *Potere regolamentare e strumenti di direzione dell'amministrazione. Profili comparatistici*, (a cura di) P. CARETTI – U. DE SIERVO, Milano, 1991.

³⁰³ Tale regolamento delegificante ha trovato, altresì, disciplina nella legge 537/1993. Più specificatamente, l'attivazione del processo di delegificazione, viene stabilito all'art. 2, commi 7, 8, 9, della legge medesima. Il comma 7 della legge 537/1993 rinvia all'adozione regolamenti, chiamati a dettare norme di disciplina dei procedimenti amministrativi previsti dalle leggi di cui all'allegato elenco n.4 della 537, comprensivi di quelli connessi. La connessione, infatti, specifica la legge, si ha quando "diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di una attività privata o pubblica". Il comma 8 contiene la clausola abrogativa con effetto differito nel tempo all'entrata in vigore dei medesimi regolamenti, una clausola dalla portata piuttosto estensiva se considerata alla luce dei procedimenti cosiddetti connessi. Il comma 9, infine, stabilisce le norme generali regolatrici della materia come richiesto dall'art. 17, 2 comma, della l. n. 400/1988. Che spaziano dal principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi volto a ridurre fasi procedurali, alla riduzione del numero delle amministrazioni intervenienti fino agli atti di concerto e di Intesa. Dalla riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti alla previsione della disciplina uniforme dei procedimenti analoghi anche se svolti da differenti amministrazioni. Infine, riduzione dei procedimenti amministrativi, e quindi dei procedimenti che si riferiscono alle medesime attività.

riformatrice dei processi di “liberalizzazione”³⁰⁴ degli anni '90 del secolo scorso, ha subito ulteriori modifiche di non poco conto.

Il cogente indirizzo dell'Unione Europea rivolto all'apertura concorrenziale dei mercati nell'ottica non solo della realizzazione delle libertà di circolazione (di cui ai Trattati), ma, soprattutto, nel fine dell'edificazione di un (nuovo) mercato unico europeo³⁰⁵, ha incluso anche il settore degli idrocarburi ove, come già ricordato, esisteva un sistema di “privative”³⁰⁶, ritenute dal legislatore comunitario quali barriere ed ostacoli³⁰⁷ che si frapponivano all'incremento della concorrenzialità nei mercati. Per scongiurare tali impedimenti, fu emanata la direttiva 94/22/CE appositamente riguardante le “[...] condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”, negli intenti, funzionali alla realizzazione della concorrenzialità nel settore³⁰⁸ per il tramite della rimozione di ogni forma di discriminazione tra operatori nell'accesso e nel (successivo) esercizio delle attività minerarie³⁰⁹. A livello interno, il d.lgs. 25 novembre 1996, n. 625, di recepimento

³⁰⁴ Relativamente alle “liberalizzazioni”, quali forme di apertura dei mercati alla concorrenza, oltre alla prima parte del presente lavoro, si rinvia agli studi, d'impostazione più ampia, contenuti in M. D'ALBERTI, *Poteri pubblici, mercati e globalizzazione*, Bologna, 2008; E. MOAVERO MILANESI, *Diritto della concorrenza dell'unione europea*, Napoli, 2004, *passim*; G. TESAURO, M. D'ALBERTI (a cura di), *regolazione e concorrenza*, Bologna, 2000, *passim*.

³⁰⁵ per una comprensione globale della materia, *ex multis* s.v. L. DANIELE, *Diritto del mercato unico europeo*, Milano, 2012, *passim*.

³⁰⁶ Cfr. l. 136/1953.

³⁰⁷ Le privatizzazioni, infatti, possono essere considerata tanto “barriere all'entrata” quanto esempio di “*market failure*”, dal momento che, traducendosi in situazioni di monopolio, escludono l'ingresso di altri “*competitors*” nel mercato di riferimento. per un'analisi economica del diritto, s.v. G. NAPOLITANO, M. ABRESCIA, *analisi economica del diritto pubblico*, Bologna, 2009; F. MERUSI (a cura di), *annuario. analisi economica e diritto amministrativo*, atti del convegno annuale (veneziana, 28-29 settembre 2006), Milano, 2007; R.A. POSNER, *Economic analysis of law*, 7 ed., austin, wolters kluwerlaw & business, 2007; A. ARCURI, R. PARDOLESI, *analisi economica del diritto*, in enc. dir., agg., vi, 2002, p. 7 ss.

³⁰⁸ Sul punto v. infra § 2.1.3.

³⁰⁹ Cfr., tra i *considerata* della direttiva *de qua*, la parte in cui si afferma che “[...] occorre garantire l'accesso non discriminatorio alle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi e al loro esercizio, secondo modalità che favoriscono una maggiore concorrenza nel settore, onde contribuire ad una prospezione, ricerca e coltivazione ottimali delle risorse negli Stati membri e rafforzare l'integrazione del mercato interno dell'energia”. Inoltre, l'art. 7, della direttiva cit., sempre in linea con gli scopi delineati, faceva obbligo agli Stati membri di abolire entro una data prefissata (segnatamente: il primo gennaio 1997) “[...] le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che conferiscono ad un unico ente il diritto di ottenere autorizzazioni in un'area geografica specifica, compresa nel territorio di uno Stato membro [...]”.

della direttiva da ultimo citata, modificando il regime giuridico previgente³¹⁰ (di cui all'antecedente l. 9/1991³¹¹) allo scopo di armonizzare il sistema normativo nazionale con il nuovo (e specifico) quadro comunitario relativo alle attività di “*upstream*”, ha svolto un ruolo determinante, tanto da vedersi attribuito l'appellativo di “[...] nuova legge petrolifera”³¹².

5.3 Disciplina giuridica dei titoli minerari e disegno delle competenze legislative alla luce della riforma del titolo V Cost.

Nel percorso evolutivo della disciplina in materia di energia da idrocarburi un momento cruciale è stato determinato dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione, nella misura, in cui, come più volte ribadito, ha ridisegnato il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, attribuendo, come noto, la materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”³¹³ alla potestà legislativa concorrente³¹⁴ (con inclusione, dunque, della disciplina concernente il fascio di attività riferibili all’“*upstream* minerario”). In qualche modo, l'inquadramento nella materia energia anche della lavorazioni relative agli idrocarburi trova il suo precedente all'art. 28 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, allorché allocava tra le funzioni amministrative relative alla materia “energia” le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia³¹⁵, riservando, in

³¹⁰ Ci riferiamo a quello monopolistico.

³¹¹ La quale, peraltro, permane vigente per tutti gli aspetti di disciplina non mutati dall'atto cronologicamente posteriore.

³¹² Così, in dottrina, S. SANTI, op. ult. cit., p. 135.

³¹³ Cfr. art. 117, co.3, Cost.

³¹⁴ Sul punto in dottrina s.v. G. REZZANO, *La materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia nella recente giurisprudenza costituzionale, fra leale collaborazione e doveri di solidarietà*, in *federalismi.it*, 2011, XIII, p. 1 ss.; M. MICHETTI, *La materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (giugno-settembre 2010)*, in *Riv. A.I.C.*, 2011, I, p. 1 ss.; E. GRIPPO, F. MANCA, *Manuale breve di diritto dell'energia*, cit. p. 22 ss.

³¹⁵ Si ricorda che tale atto equiparato si inseriva nell'ambito del c.d. federalismo a costituzione invariata di cui alla legge delega 15 marzo 1997, n. 59 (la nota Legge Bassanini).

particolare, le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi allo Stato (art.29)³¹⁶.

La riorganizzazione complessiva delle funzioni amministrative come derivante dal novellato assetto costituzionale ha aperto non pochi problemi dal punto di vista della coerenza e della funzionalità del sistema. Dalle nuove determinazioni di competenza, col chiaro limite dei principi fondamentali³¹⁷, sarebbe normale ritenere l'invalidità della normazione di dettaglio nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente, oppure accettare la generale ammissibilità di norme statali cedevoli, cedevolezza sostenuta in più occasioni dalla Corte Costituzionale³¹⁸. Ciò che ne è derivato, come vedremo, è una mancata realizzazione delle due ipotesi testé citate, mentre si è assistito alla realizzazione di una disciplina puntuale piuttosto che una legge quadro del settore energetico³¹⁹.

Segnatamente, il Parlamento ha risposto al nuovo disegno delle competenze con la legge 23 agosto 2004, n. 239³²⁰, che, sulla scorta di quanto già previsto dal citato d.lgs. del 1998, lungi dal modellarsi ad un rapporto legislativo costituito da norme di principio statali e norme di dettaglio regionali, resta ancorata agli "obiettivi" da raggiungere.

Dalla legge, infatti, emerge con chiarezza che "gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le

³¹⁶ Per le quali successivamente si rese obbligatoria l'intesa con la Regione interessata dall'azione concreta. Cfr. la modifica apportata al decreto *de qua* da parte del d.lgs. 443/1999.

³¹⁷ In senso confermativo, Corte Cost., sent. n. 282 del 2002.

³¹⁸ Cfr. Corte Cost., sent. n. 205 del 2011 p. 5 del considerato in diritto, nella quale oltretutto la Corte rinvia alla sent. n. 1 del 2008, ove, riconoscendo il carattere dettagliato delle normative in esame, ne ha pronunciato la illegittimità costituzionale.

³¹⁹ Ribadendo: "come si può notare ancora una volta nell'art. 1 della legge, quando afferma che *"Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresì, determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica..."* (art. 1 della l. n. 239 del 2004).

³²⁰ Tale legge è attualmente la legge di riferimento principale in tema tanto di energia, quanto di disciplina degli idrocarburi.

autonomie regionali” e che la loro concreta realizzazione è assicurata “sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali”³²¹. Specificatamente, in materia di idrocarburi liquidi e gassosi le “determinazioni” – in relazione alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione degli stessi – sono riservate allo Stato, sebbene di intesa con le Regioni interessate. I commi 77-82 dell’art. 1 della legge³²² non solo recano una nuova e parziale disciplina dei procedimenti autorizzatori ma provvedendo anche a puntuali definizioni dei titoli minerari, prevedendo quanto segue:

1) il *permesso di ricerca* di idrocarburi liquidi e gassosi *in terraferma* è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate; esso consente solo lo svolgimento delle attività di prospezione, esclusa la perforazione dei pozzi esplorativi, per la quale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, occorre apposita autorizzazione da parte dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, previa valutazione di impatto ambientale, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati;

2) il *permesso di ricerca* di idrocarburi liquidi e gassosi *in mare* è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate. Anche in questo caso è esclusa la perforazione del pozzo esplorativo, per la quale occorre apposita autorizzazione, previa valutazione di impatto ambientale. Il comma 81 dell’art. 1 stabiliva che, più in generale, l’attività di prospezione fosse soggetta alla procedura di *screening* ambientale, tranne qualora avesse trovato svolgimento all’interno di aree marine a qualsiasi titolo protette (per ragioni di carattere ambientale, di ripopolamento, archeologico, ecc.). Nel qual caso, sarebbe stato obbligatorio procedere a valutazione di impatto ambientale o

³²¹ V. art. 1, commi 1 e 3.

³²² Così come modificati dall’art. 27, co. 34, della l. n.99/2009.

comunque ad altro tipo di valutazione. Questa previsione è stata tuttavia abrogata e per la disciplina relativa occorre ora far riferimento a quanto stabilisce l'art. 6, comma 17, del Codice dell'ambiente del 2006, come modificato dal d.l. 22 giugno 2012, convertito con l. 7 agosto 2012, n. 134³²³.

Esso, come si è accennato, fa divieto di svolgere attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree marine e costiere “a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale” ed estende detto divieto alle zone di mare poste entro le dodici miglia dalla costa per l'intero perimetro costiero nazionale (che in presenza di un'area marina protetta si calcola a partire dal perimetro esterno), facendo tuttavia salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. In questo modo, il divieto di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi non trova applicazione ai procedimenti avviati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto; sebbene l'autorizzazione allo svolgimento delle attività relative debba essere preceduta dalla VIA e debba essere acquisito il parere degli Enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle stesse³²⁴.

³²³ È appena il caso di precisare che la disciplina delle aree marine è in seguito mutata: dapprima in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 81, della l. 239 del 2004 (come modificato dalla l. 99 del 2009) e poi in ragione di quanto previsto dal d. lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con cui si è introdotto il comma 17 all'art. 6 del Codice dell'ambiente (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Detto comma è stato successivamente modificato: v., da ultimo, l'art. 1, comma 239, della l.208/2015. Il testo attualmente in vigore – per la parte che qui interessa – recita: “Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”.

³²⁴ A meno che non si tratti di attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione, a partire da opere esistenti, nel qual caso, pur dovendo esse essere autorizzate, il parere degli Enti locali non sarebbe da acquisire e l'eventuale perforazione non risulterebbe più soggetta a valutazione di impatto ambientale,

Ebbene, l'abrogazione del comma 81 dell'art. 1 della legge del 2004 dovrebbe comportare quanto segue: 1) che per i procedimenti in itinere che ricadano entro le 12 miglia dalla costa e che siano relativi ad aree marine protette a qualsiasi titolo e per scopi anche diversi da quelli ambientali – per esempio archeologici – le attività relative continuano ad essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad altro tipo di valutazione; 2) che per i procedimenti successivi all'entrata in vigore del decreto, e che siano relativi ad attività che interessino aree marine collocate oltre le 12 miglia dalla costa, non si procederebbe più ad obbligatoria valutazione di impatto ambientale o ad altro tipo di valutazione, nel caso in cui l'area risulti comunque protetta, mentre intatto, in ragione della specifica disciplina dettata dal codice dell'ambiente³²⁵ e dalla direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, resterebbe l'obbligo di sottoporre i progetti medesimi a *screening* ambientale³²⁶.

Quanto alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in terraferma e in mare³²⁷, il comma 82-ter³²⁸ stabilisce che la concessione sia

come invece lasciava presupporre implicitamente il comma 82-sexies dell'art. 1 della legge.

³²⁵V. art. 6, comma 5.

³²⁶ Il Dpr 18 aprile 1994, n. 526 imponeva la valutazione di impatto ambientale (VIA) a tutte le attività estrattive in mare: sia nel mare territoriale sia nella piattaforma continentale; esso è stato, tuttavia, abrogato dal d.lgs. n.4/2008, con cui si è stato modificato l'art. 36 del d.lgs. 152/2006, dedicato alle "abrogazioni e alle modifiche"; un obbligo di sottoporre i progetti a VIA in relazione ad aree marine protette potrebbe discendere da Trattati o Convenzioni internazionali; a tal proposito è, però, da osservare che il protocollo offshore della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo, cui l'UE ha aderito di recente (Decisione 2013/5/UE del Consiglio del 17 dicembre 2012), stabilisce che "l'autorità competente può chiedere che sia realizzata una valutazione di impatto ambientale" (art. 5), accordando con ciò solo una facoltà per lo Stato di procedere a VIA.

³²⁷ Seppur l'articolo non distingue tra coltivazione di idrocarburi in terraferma e coltivazione di idrocarburi in mare, il rinvio verso l'art. 9 della l. n. 9/1991, sottintende il riferimento ad entrambe le zone, concernendo il capo I della legge in cui è inserito quest'ultimo articolo la ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale.

³²⁸ Stando alle modifiche introdotte dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, cit. Va, inoltre, sottolineato che Seppur l'articolo non distingue tra coltivazione di idrocarburi in terraferma e coltivazione di idrocarburi in mare, il rinvio verso l'art. 9 della l. n. 9/1991, sottintende il riferimento ad entrambe le zone, concernendo il capo I della legge in cui è inserito quest'ultimo articolo la ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale.

rilasciata “a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera *n*) del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Come si è potuto osservare se da un lato la legge n. 239 del 2004 opera sul piano della definizione di una legislazione di cornice del settore energetico, dall’altro offre una definizione puntuale per i settori energetici ritenuti di livello nazionale giustificate da istanze unitarie. Stando, ancora all’art.1 comma 7 della legge, “*le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi*” necessitano che vengano adottate d’Intesa con le Regioni”³²⁹. Per pacifica giurisprudenza³³⁰, l’esercizio della funzione legislativa è sottratto alle procedure di leale collaborazione. Alla legge statale spetta, tuttavia, il compito³³¹ dell’adozione di idonei meccanismi di cooperazione con i diversi livelli di governo locali coinvolti nell’esercizio concreto delle funzioni, assunte dallo Stato per “chiamata in sussidiarietà”. Analogamente le norme contenute nell’art. 1 commi 77 – 83 della l. n. 239 del 2004, non possono che trovare applicazione nel quadro dell’Intesa richiamata all’art. 1 co.7 lett. *n* della stessa legge. Tra le determinazioni così come prospettate alla citata lett. *n* vi rientrano le attività puntuali definite nei commi 77-83. La stessa Corte Costituzionale³³² ha chiarito che l’Intesa sia un risultato/presupposto e che le attività di cui ai commi 77-83 siano attività interne al complessivo procedimento inerente le funzioni amministrative in materia di idrocarburi. Ne consegue che dalla necessità dell’unitarietà a livello nazionale dell’esercizio delle funzioni amministrative, derivante dalla “chiamata in sussidiarietà”,

³²⁹ Mentre per le differenti politiche energetiche attraverso l’art. 8 del d. lgs n. 281 del 1997 si rinvia espressamente alla Conferenza unificata.

³³⁰ Cfr. Corte Cost., sentt. n. 371 e 159 del 2008; e, ancora, Corte Cost., sent. n.88 del 2009.

³³¹ Cfr. Corte Cost., sent. n. 6 del 2004 cit.

³³² Cfr. Corte Cost., sent. 383 del 2005 cit.

l'Intesa diviene lo strumento di salvaguardia delle autonomie regionali³³³.

³³³ In senso conforme, persino nei casi in cui tali funzioni siano esercitate da un'Autorità indipendente, cfr. Corte Cost., sent. n.88 del 2009 cit., in particolare p.3 del considerato in diritto.

Capitolo VI

La disciplina dei titoli minerari tra conservazione ed innovazione

6.1 Alcune considerazioni

La semplificazione delle funzioni amministrative di cui si è fatta parola, conseguenziali alle attività di pianificazione generale, non risolvono, tuttavia, il controverso problema dei raccordi tra Stato, Regioni e autonomie locali, in una materia i cui limiti di competenza sono piuttosto labili. Ciò rende necessarie forme di collaborazione in grado di smorzare la primazia statale. Secondo la Costituzione, il principio di leale collaborazione, al pari del principio di sussidiarietà sono la chiave di volta per definire le procedure dell'esercizio del potere sostitutivo statale. Il potere sostitutivo statale, come per la materia energia in generale, non più in nome di un desueto interesse nazionale³³⁴, ma a tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, nel quadro dell'art. 5 della Costituzione, consente di derogare al cosiddetto limite del territorio. L'esigenza di tutela dell'unità giuridica e/o dell'unità economica è un'esigenza tuttavia funzionalizzata. Dall'art. 120 Cost., interpretato alla luce dell'art. 41 Cost., si desume la funzione sociale dell'esercizio governativo del potere sostitutivo. In materia di idrocarburi il principio di leale collaborazione presuppone, nell'ipotesi di "chiamata in sussidiarietà", che le modalità procedimentali tengano conto della partecipazione attiva dei governi locali. Nel merito, la giurisprudenza costituzionale, in modo costante,

³³⁴ Sulla questione se l'interesse nazionale possa ancora essere un limite generale delle attribuzioni regionali, se sia destinato, in quanto tale, ad incidere, non sulla competenza, ma sui singoli atti d'esercizio della stessa si v. fra tutti: A. BARBERA, *Regioni e interesse nazionale*, Milano, 1973, 139 ss.; Per la tesi della codificabilità dell'interesse nazionale, v. spec.: M. MAZZIOTTI, *Studi sulla potestà legislativa delle Regioni*, Milano, 1961, 194 ss.; *contra*: A. D'ATENA, *L'autonomia legislativa delle Regioni*, Roma, 1974, 81, 121 ss.; C. PINELLI, *I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l'ordinamento internazionale e con l'ordinamento comunitario*, in *Foro it.*, 2001, V, 194 ss., 199; P. CAVALERI, *La nuova autonomia legislativa delle regioni*, *ivi* 199 ss., 202; R. BIN, *L'interesse nazionale dopo la riforma: continuità dei problemi, discontinuità della giurisprudenza costituzionale*, in *Le Regioni* 2001, 1213-1214.

ha affermato la necessità di stabilire dei canali collaborativi reali, specie quando sia stato derogato il riparto costituzionale delle competenze³³⁵.

Così viene impiegato, come elemento di elasticità, il contenuto dispositivo stabilito nell'art. 118, primo comma, Cost.³³⁶, riferito alle funzioni amministrative. A detta della Corte, esso "... introduce...un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida... la stessa distribuzione delle competenze legislative, laddove prevede le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possano essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza". Tale assunto non può che riflettersi anche, attesa la necessità dell'unitarietà della funzione amministrativa, sulla funzione legislativa, la quale, in ossequio al principio di legalità, imporrebbe che le funzioni assunte per chiamata in sussidiarietà siano disciplinate dalla legge, con l'effetto di escludere l'intervento delle Regioni onde evitare la frammentazione delle discipline.

È fuor di dubbio che tale deroga al normale riparto di competenze legislative deve trovare giustificazione nell'interesse pubblico da tutelare e nelle sue modalità, le quali devono risultare, proporzionate alle finalità perseguite, affinché non si traducano nella violazione del principio di ragionevolezza, e siano, pertanto, sorrette da forme di raccordo stipulate con la Regione interessata. Come osserva, ulteriormente, la Corte, "*dal congiunto disposto degli artt. 117 e 118,*

³³⁵ Fra tutte si v. Corte Cost., sent. n. 303 del 2003, cit. Inoltre, sugli orientamenti della Corte Costituzionale in generale, cfr., in vario senso: D'Atena A., *Osservazioni sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni (e sul collaudo dell'autonomia ordinaria)*, in *Giur. cost.*, 1972 (nonché in Id., *Costituzione e Regioni. Studi*, Milano, 1991, 316 ss., 320 ss.); Id., *La crisi della legge regionale*, in *Costituzione e Regioni. Studi*, cit., 228 ss.; Rolla G., *La determinazione delle materie di competenza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in *Le Regioni*, 1982, 100 ss.; A. ANZON, *Il nuovo volto delle materie regionali nella recente giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1983, 1103 ss.; E. GIANFRANCESCO, *Il conflitto di attribuzioni su funzioni delegate al vaglio della Corte Costituzionale*, *ivi*, 1991, 2217 ss.; T. GROPPI, *Elasticità della Costituzione e limiti al legislatore statale nella determinazione delle materie regionali*, in *Foro amm.*, 1991, 1914 ss.; S. MANGIAMELI, *Le materie di competenza regionale*, Milano, 1992, 65 ss.; L. VANDELLI, *La Regione ente esponenziale e i limiti per materia e per territorio nella giurisprudenza costituzionale*, in *Le Regioni*, 1992, 774 ss.

³³⁶ Cfr. Corte Cost., sent. n. 303 del 2003, cit.

primo comma”, deve essere desumibile “*anche il principio dell’Intesa [il quale] consegue alla peculiare funzione attribuita alla sussidiarietà*”, che nella Costituzione ha assunto un significato di tipo dinamico divenendo fattore di flessibilità dell’ordine costituzionale delle competenze³³⁷. Non a caso, la Corte, sostiene una concezione procedimentale e consensuale della sussidiarietà e dell’adeguatezza, con il limite, tuttavia, che tali formule, pur derogando in via transitoria il riparto costituzionale delle competenze, non possano produrre l’effetto di assorbirne in via definitiva le conseguenze, in quanto ciò “*equivarrebbe a negare la stessa rigidità della costituzione*”.

Le argomentazioni di principio nella citata giurisprudenza costituzionale convincono ma non sono esaurienti, in quanto la puntuale definizione delle attività comporterebbe il ricorso a fonti secondarie³³⁸, ipotesi espressamente vietata nelle materie di competenza regionale, come sancito all’art. 17 della L. n. 400 del 1988 e confermata *ad adiuvandum*, dal sesto comma dell’art. 117 cost., che esclude la possibilità di condizionare l’esercizio della

³³⁷ Sul punto si v. in generale A. MAZZITELLI, *La tutela dell’ambiente nella Costituzione. Il principio dello sviluppo sostenibile*, Cosenza, 1999.

³³⁸ Se ci pare condivisibile per la “chiamata in sussidiarietà”, in ossequio al principio di legalità, le assunzioni anche delle competenze legislative da parte dello stato, qualche dubbio si pone in relazione al permanere del processo di delegificazione che, con quelle stesse normative primarie va ad incidere in via non solo temporanea, sul potere normativo regionale. Qui si presentano più ordini di motivi. L’uno attiene alla disciplina costituzionale della funzione amministrativa. Il buon andamento e l’imparzialità di cui all’art. 97 Cost. rinvia all’atto fonte legge a prescindere dal soggetto che ne è titolare. Pertanto di volta in volta la legge può essere statale o regionale ovviamente sulla base delle competenze assegnate alla specifica istituzione. Tale lettura non può ignorare il novellato art. 118 Cost., il quale, come abbiamo visto, può trovare applicazione a geometria variabile. Ma in un caso e nell’altro si pone la questione del rispetto del principio del giusto procedimento, come garanzia procedimentale, derivante, come noto, dal combinato disposto degli artt. 24, 97 e 113 Cost., i quali impongono la tutela dei diritti, la giustiziabilità dei provvedimenti amministrativi innanzi al giudice naturale, comportando la necessità che gli atti normativi di regola siano a contenuto generale ed astratto, senza potersi sostituire ai provvedimenti amministrativi. La chiamata in sussidiarietà richiede che la disciplina amministrativa sia svolta con legge statale. La puntuale definizione delle funzioni amministrative, a garanzia del principio del giusto procedimento, comporterebbe l’intervento di fonti secondarie, le quali, inevitabilmente andrebbero ad occupare spazi normativi di pertinenza delle fonti primarie regionali. In origine si veda Corte Cost. sent. 13 del 1962. Sul punto si vedano: A. MAZZITELLI, *Il principio del giusto procedimento*, in *Il nuovo ordinamento locale*, (a cura di) C. AMIRANTE - A. SACCOMANNO, Soveria Mannelli, 1995, 247-273; V. CRISAFULLI, *Principio di legalità e “giusto procedimento”*, in *Giur. Cost.*, 1962, 130 ss., G. ROEHRSEN, *Il giusto procedimento nel quadro dei principi costituzionali*, in *Riv. proc. amm.*, 1986, 47 ss.

potestà legislativa regionale mediante l'adozione di fonti secondarie statali. La funzione di delegificazione non può esercitarsi se non in presenza di un rapporto di gerarchia delle fonti. La potestà regolamentare appartiene allo Stato nelle materie di competenza esclusiva, ma è di pertinenza delle Regioni in tutte le altre materie. Pertanto, fuori dall'ambito di esclusività dello Stato, la legge non potrebbe demandare a fonti secondarie la disciplina ulteriore della materia³³⁹.

A tal proposito, a prescindere della materia *de qua*, fino a che punto, c'è da chiedersi, può spingersi la portata normativa espansiva della legge statale nei casi della chiamata in sussidiarietà ed adeguatezza?

Ci sembra pacifico affermare che gli assunti su richiamati non ammettano in radice la possibilità di fare ricorso all'esercizio della potestà regolamentare in materia di competenza concorrente regionale. Mentre rimane valida la possibilità in capo allo Stato di modificare le norme di principio, senza dover ricorrere ad un processo di delegificazione³⁴⁰.

³³⁹ *Ex multis* si v. Corte Cost., sent. n. 303 del 2003, cit.

³⁴⁰ A tal proposito si v. Corte Cost., sent. n. 239 del 2009.

CONCLUSIONI

Da quanto sin ora detto emerge un dato incontrovertibile: il panorama estremamente ricco ed articolato della legislazione energetica rischia di disorientare il giurista. La complessità della materia e la plurivalenza della nozione stessa di energia la rende refrattaria ad una disciplina organica, il che ha imposto un inquadramento sistematico arbitrario in termini di profili comuni e criteri unificanti. Tale arbitrarietà, come più volte ripetuto, nasce dalla considerazione che i tratti comuni all'intera disciplina sono riscontrabili nel quadro di un'analisi, per così dire, fattuale dei fenomeni concretamente incidenti sulla conformazione del settore energetico nel suo complesso che non dall'osservazione del dato propriamente normativo. Così, ad esempio, lo sversamento di petrolio in mare impone un ripensamento, in termini di sicurezza, dei limiti delle attività petrolifere, imponendo conseguenzialmente il giusto bilanciamento tra l'interesse economico alla produzione energetica e quello ambientale; o ancora l'insufficienza di risorse o della loro capacità produttiva rispetto ai consumi energetici impone la scelta e/o la rincorsa verso talune fonti energetiche piuttosto che altre e la predisposizione di politiche orientate a tal scopo. Non è un caso, quindi, se la normativa sull'energia proceda seguendo "fatti" intimamente connessi alle attività energetiche *tout court* o accadimenti tecnologici in ciascun particolare settore. Queste "influenze", allo stato dell'arte, hanno spinto a rintracciare tra i profili comuni all'intera disciplina giuridica dell'energia la qualificazione pubblica degli interessi connessi alla materia; la commistione ambientale; la crescente incidenza della normazione sovranazionale; la primazia della funzione legislativa statale e, infine, la stretta connessione fra la regolamentazione della produzione dell'energia e quella del suo scambio economico.

Tra i riferiti caratteri solo il primo assume un'autonoma valenza di elemento unificante di una normazione in sé frammentata, mentre, il

profilo ambientale contribuisce a riorientare l'interesse pubblico³⁴¹, cosicché l'interesse alla produzione di energia quale bene economico collettivo risulta stemperato nelle scelte delle strategie energetiche nazionali, che devono, pertanto, tener conto delle esternalità di tali attività e indirizzarle verso nuove metodologie, nuove fonti.

Riguardo, invece, la cennata incidenza della normazione sovranazionale³⁴² occorre osservare che essa introduce profili in gran parte modellati alla risoluzione delle problematiche connesse ai rischi inerenti all'uso del bene energia³⁴³. Le vicende relative alla disciplina energetica sono condizionate, per un verso, dalle carenze energetiche del paese, essendo l'apporto delle risorse nazionali assai ridotto rispetto al fabbisogno energetico complessivo, dall'altro dall'evoluzione delle norme di tutela ambientale. In linee generali, all'interesse verso la produzione energetica e alle relative funzioni, il legislatore conferisce uno spiccato carattere di necessità, sicché questa viene oggettivamente a porsi come vincolo intrinseco all'azione dei pubblici poteri. In questo quadro, la tutela dell'ambiente e della salute assumono il carattere di interesse (secondario ma) suscettibile di vincolare le esigenze socio-economiche di sviluppo tanto della nazione quanto delle singole realtà locali.

Alla complessità richiamata, deve, poi, aggiungersi, soprattutto per l'aspetto organizzativo degli interessi pubblici, da un lato il protagonismo "variegato" delle istituzioni comunitarie e, dall'altro quello statale come derivante dal mutato rapporto di distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni³⁴⁴. A livello interno, come osservato, la stretta connessione, seppur rilevabile solo formalmente,

³⁴¹ Cfr. R. MUCCI- G. LACRIOLA, *Sistema normativo, funzioni e interessi nel settore energetico*, in AA.VV., *Il Governo dell'energia*, (a cura di) S. CASSESE, Rimini, 1992, pp. 21-34.

³⁴² Che, come abbiamo avuto modo di osservare, è la diretta conseguenza dell'apertura del nostro ordinamento non solo attraverso l'art. 11 Cost., ma anche per il tramite del riferimento esplicito all'adeguamento alle norme comunitarie operato dal novellato art. 117 Cost.

³⁴³ Cfr. R. MUCCI- G. LACRIOLA, *Sistema normativo, funzioni e interessi nel settore energetico*, in aa.vv., *Il Governo dell'energia*, (a cura di) S. CASSESE, cit.

³⁴⁴ Ci si riferisce ai mutati campi materiali conseguenti alla riforma costituzionale del titolo V della Costituzione del 2001.

tra Costituzione economica³⁴⁵ e titolo V Cost.³⁴⁶ e, nel caso di specie, l'obiettivo del "progresso materiale e spirituale della società"³⁴⁷, la tutela dell'unità giuridica ed economica³⁴⁸, avvalorano la tesi della centralità statale in materia energetica³⁴⁹. In conclusione, tale tesi, a prescindere dall'attuazione del concreto ordinamento contemplato dalle norme costituzionali e rimanendo su un piano formale, introduce nella centralità statale un criterio di organizzazione generale intorno al quale si coordina l'intera disciplina della materia energetica. Tale indirizzo unitario può essere ulteriormente rinvenuto nell'art. 81 Cost., come novellato seguendo le indicazioni del *fiscal compact* europeo imposto dal sistema comunitario. Il nuovo modello di equilibrio di bilancio non consente di trattare in senso non unitario un bene strategico come quello dell'energia³⁵⁰. La modifica all'art. 81 cost. rimanda al peso delle norme comunitarie in ambito nazionale. In

³⁴⁵ Artt. 41-44

³⁴⁶ Le uniche norme assieme a quelle comunitarie di carattere generale.

³⁴⁷ Art. 41, co.2, Cost.

³⁴⁸ Cfr. Art. 120 Cost.

³⁴⁹ In questa prospettiva competerebbe al legislatore statale l'apprezzamento discrezionale pure del limite dell'Utilità sociale, secondo i parametri derivanti dal diritto dei Trattati comunitari e dalle argomentazioni fornite in materia dalla giurisprudenza costituzionale, che non potrebbero non riflettersi negativamente sulla legislazione regionale. Rispetto al limite di una determinazione arbitraria dell'utilità sociale, in giurisprudenza, *ex plurimis*, s.v. Corte cost., sent. n. 548 del 1990, p. 4 del c.d., in cui il Giudice delle leggi ha affermato che "ciò che conta è che, per un verso, l'individuazione dell'utilità sociale non appaia arbitraria e che gli interventi del legislatore non perseguano l'individuata utilità sociale mediante misure palesemente incongrue, e per altro verso, e in ogni caso, che l'intervento legislativo non sia tale da condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attività economica di cui si tratta, sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative"; in dottrina, s.v. C. PINELLI, *Attualità dell'art. 41 Cost., con particolare riferimento alla 'utilità sociale'*, in www.centroriformastato.org, in cui viene ribadito l'approccio per cui l'utilità sociale non debba rappresentare "il grimaldello per sacrificare le opzioni di fondo".

³⁵⁰ Elemento sintomatico di criticità, nel caso paradigmatico degli idrocarburi, attiene al fatto che gli enti locali sono legittimati a riscuotere royalties dagli operatori; tuttavia, in ragione dei meccanismi propri del c.d. patto di stabilità interno, i predetti enti locali incontrano difficoltà nel reimpiegare sul territorio tali entrate. La conseguenza è che i cittadini non percepiscono il beneficio di ospitare attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Ed infatti, come ha osservato anche la Corte dei Conti nel "Rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica" (in particolare pagina 319), l'attuale articolazione del patto di stabilità non consente, contestualmente, di assolvere agli obblighi finanziari derivanti dalle gestioni precedenti, di attivare politiche di crescita e sviluppo e di fronteggiare emergenze non preventivabili: i limiti derivanti dal Patto e dal taglio dei trasferimenti statali costringe le amministrazioni locali a operare politiche dei pagamenti fortemente selettive.

questo senso va sì ricordato l'art.11 Cost., in quanto fondamento della prevalenza³⁵¹ delle norme comunitarie sulle norme interne dell'ordinamento italiano.

Tali interdipendenze, tanto costituzionali quanto comunitarie, a tutela "dell'unità giuridica ed economica", non solo "guidano" il potere statale, ma inibiscono, qualora esercitata, la facoltà delle Regioni di adottare provvedimenti incidenti sulla "libera circolazione delle persone e delle cose"³⁵², e sull'energia in quanto servizio³⁵³.

Un siffatto quadro normativo, alla luce della riforma costituzionale del Titolo V, induce naturalmente a più di una riflessione.

Il processo di delegificazione antecedente alla riforma costituzionale, rispetto al ruolo non secondario delle Regioni in materia di energia, sul piano formale delle fonti, pone se non dei dubbi di costituzionalità sopravvenuti, interrogativi sulla potenziale applicazione del criterio di cedevolezza, nei limiti in cui in tale ambito possa coesistere uno spazio normativo regionale. In linea di principio tale prospettiva sembrerebbe ragionevole, se non si tenesse conto della giurisprudenza costituzionale in materia. La giurisprudenza maturata all'indomani della riforma costituzionale, pur non negando la potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, distribuzione e trasporto dell'energia, ha ammesso la possibilità che la legge dello Stato potesse non limitarsi alle determinazioni dei principi fondamentali ma stabilire norme di dettaglio auto-applicative, insuscettibili di essere integrati dalle Regioni³⁵⁴. Il motivo di tale giustificazione risiederebbe nella considerazione che l'eventuale controversia relativa alla competenza legislativa dello Stato, non possa essere risolta esclusivamente alla luce dell'art. 117 cost.³⁵⁵.

³⁵¹ Sul ruolo delle norme comunitarie sul diritto interno s.v per la giurisprudenza *ex multis* Corte Cost. n. 168/1991; in dottrina cfr. A. MAZZITELLI, *Ipotesi intorno allo stato sociale nel quadro dell'integrazione comunitaria*, in AA. VV., *Costituzione italiana e diritto comunitario*, (a cura di) S. GAMBINO, Milano, 2002, p. 149 ss.

³⁵² Art. 120 co. 1 Cost.

³⁵³ Sul punto si v. S. Cassese, *L' energia elettrica nella Legge Costituzionale n. 3 del 2001*, in Osservatorio sul federalismo, 1 luglio 2002.

³⁵⁴ Cfr. Corte Cost., sent. n. 6 del 2004.

³⁵⁵ In precedenza Corte Cost. sent. n. 303 del 2003

La tesi formulata dalla Corte si fonda sulla necessità che l'esercizio del potere legislativo, comprensivo della disciplina amministrativa, sia osservato alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, desumibili dall'art. 118 Cost. In tale evenienza, definire in modo unitario e a livello nazionale le attività amministrative che si presentano di volta in volta rispetto alla competenza concorrente Stato-Regioni, è stato ritenuto dalla Corte come *“necessità di riconoscere un ruolo fondamentale, (in quanto necessario) agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative”*³⁵⁶. Per dirla, quindi, con le parole della Corte *“perché nelle materie di quell'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale e al tempo stesso regolarne l'esercizio, è necessario ch'essa innanzitutto rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nell'allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni”*³⁵⁷. Tuttavia, sottolinea la Corte la necessità che vi sia una proporzionalità tra la disciplina posta e le finalità da perseguire. Ciò non di meno la legge statale deve garantire attraverso strumenti di leale collaborazione modalità idonee affinché sia assicurata la partecipazione dei diversi livelli di governo.

L'insieme di tali considerazioni ci porta a riconoscere, dunque, che il rapporto Stato-Regioni nell'esercizio delle funzioni legislative è un rapporto che va letto alla luce degli artt. 117 e 118 Cost. Tale rapporto, in funzione di un interesse meglio tutelabile a livello nazionale e, quindi, in nome dell'unitarietà, può favorire la preminenza della legge statale a scapito delle fonti regionali. Questa latente espansività della normazione nazionale può svolgersi, nell'osservanza del principio di leale collaborazione, e, quindi, nei casi specifici, prevedere forme di concertazione e di coordinamento orizzontale con gli altri livelli di governo coinvolti. Argomentazioni che se da un lato assorbono implicitamente il problema da noi

³⁵⁶ Cfr. Corte Cost., sent. n.6 del 2004 cit.

³⁵⁷ Ibidem, p.7 c.d.

sottolineato circa l'erosione con fonti subordinate degli spazi normativi regionali, dall'altro sembra addirittura spingersi ulteriormente - mediante l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120 cost., a tutela di interessi unitari - fino a condizionare l'autonomia delle Regioni speciali³⁵⁸.

In definitiva, se in qualche modo, il ruolo supplente della Corte costituzionale ha definito la dialettica operativa tra Stato e Regioni in tema di energia, rimangono comunque aperte una serie di questioni in riferimento al ruolo delle norme comunitarie.

In particolare restano ancora, per la piena applicazione di un mercato energetico comune, da un lato le difficoltà derivanti dalla deroga al principio della concorrenza dettata dall'assolvimento dei compiti propri del servizio di interesse economico generale³⁵⁹, la cui attività è diretta a soddisfare quel bisogno vitale di energia che costituisce oggetto di un diritto sociale; dall'altro le difficoltà derivanti dall'allineamento al modello comunitario, realizzato con il graduale passaggio dell'attività svolta da imprese pubbliche, in regime di monopolio, secondo indirizzi politici del governo, ad attività soggette a forme di liberalizzazione e privatizzazione, accompagnate dalla non agevole concretizzazione dell'attribuzione di funzioni in capo a nuove autorità di regolazione (Autorità per la concorrenza ed il mercato, ed Autorità per l'energia elettrica ed il gas), indipendenti dall'industria interessata e dall'influenza governativa³⁶⁰

³⁵⁸ Cfr. Corte Cost., sent. n 236 del 2004.

³⁵⁹ Si può ritenere rinvenibile la definizione di una gerarchia tra la concorrenza e gli altri interessi pubblici, che trova fondamento nell'art. 86.2 TCE che dispone, da un lato, la sottoposizione di tutte le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale alle regole della concorrenza, e dall'altro, la deroga a tale regime ordinario per le attività economiche, nei limiti in cui l'applicazione delle regole di concorrenza «non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata».

³⁶⁰ M. DE BELLIS, *La legge di riordino del settore energetico*, in Giorn. dir. amm., 2005, p. 249 ss.; ID., *L'erosione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*, in Rass. giur. en. elettr., 2004, 401 ss.; D. SORACE, *La desiderabile indipendenza della regolazione dei servizi di interesse economico generale*, in Merc.conc. reg., 2003, p. 33 ss.; G. NAPOLITANO, *L'energia elettrica e il gas*, in S. CASSESE (a cura di), Tratt. dir. amm., Parte speciale, Milano 2003, p. 2189 ss.; L.R. PERFETTI, *Il governo dell'energia tra federalismo e liberalizzazione. Profili di ricomposizione del quadro delle competenze*, in Merc. cong. reg., 2002, p. 376 ss.; ID., Contributo ad una teoria dei servizi pubblici, Padova 2001; R. GALBIATI, G. VACIAGO, *Il governo dell'energia dal decentramento alla riforma costituzionale*, in M ere. eone. reg.,

2002, 359 ss.; C. SCARPA, *Titolo V e politica energetica: per favore riformiamo la riforma*, ivi, 2002, p. 389 ss.; A. COLAVECCHIO, *I mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale: profili comunitari*, in *Rass. giur. en. elettr.*, 2001, p. 481 ss.; F. VETRÒ, *Le autorità indipendenti di regolazione: l'autorità per l'energia elettrica ed il gas*, ivi, p. 453 ss.; ID., *La regolazione pubblica del mercato elettrico. Sull'ordine giuridico del mercato libero dell'energia elettrica*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2003, p. 811 ss.

APPENDICE 1 - GUIDA E SISTEMATIZZAZIONE DELLA NORMATIVA UTILIZZATA

Ordinamento interno

1.1.1 Fonti costituzionali

1. Costituzione
2. Statuti Regionali

1.1.2 Fonti primarie

1. Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge di stabilità 2016
(Modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 e alla Legge 23 agosto 2004, n. 239)
2. Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
Convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190
3. Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
Convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221 (modifiche al Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22)
4. Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese
Convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (modifiche al Decreto Legislativo 28 maggio 2010 n. 85 e al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale)
5. Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale)
6. Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione

- dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
7. Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69)
 8. Legge 23 luglio 2009, n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (modifiche alla Legge 23 agosto 2004, n. 239)
 9. Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria Convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e modificato dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133
 10. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 11. Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale Come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133
 12. Legge 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia Come modificata ed integrata dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133
 13. Legge 31 luglio 2002, n. 179 Disposizioni in materia ambientale.
 14. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità Il testo unico contiene disposizioni legislative e per tale motivo è riportato nel presente elenco di fonti primarie
 15. Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144

16. Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
17. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
18. Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624
Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sott
19. Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625
Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
20. Legge 12 aprile 1995, n. 147
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, concluso a Tirana il 18 dicembre 1992
21. Legge 2 dicembre 1994, n. 689
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New
22. Legge 9 gennaio 1991, n. 9
Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzioni e disposizioni fiscali
23. Legge 30 luglio 1990, n. 221
Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.
24. Legge 9 dicembre 1986, n. 896
Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche (Legge abrogata dal Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22).
25. Legge 26 aprile 1974, n. 170
Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi
26. Legge 21 luglio 1967, n. 613
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla Legge 11 gennaio 1957, N.6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi
27. Legge 24 luglio 1962, n. 1072
Modifiche alla Legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi
28. Legge 11 gennaio 1957, n. 6
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

29. Legge 10 febbraio 1953, n. 136 Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
30. Regio Decreto 16 Marzo 1942, N. 262 (Codice civile) con modifiche e integrazioni
31. Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, (Codice penale) con modifiche e integrazioni
32. Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno

1.1.3 Fonti secondarie

1. Decreto Ministeriale 9 agosto 2017 Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
2. Decreto Ministeriale 2 agosto 2017 Aggiornamento della composizione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM) di cui al Decreto Ministeriale del 30 settembre 2016.
3. Decreto Direttoriale 17 luglio 2017 Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 17 marzo 2017 recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017.
4. Decreto Ministeriale 5 luglio 2017 Consultazione tripartita tra Comitato, operatori e rappresentanti dei lavoratori ex art. 19, comma 5 del D.lgs. 145/2015. Sicurezza delle operazioni in mare nel settore idrocarburi.
5. Decreto Ministeriale 29 marzo 2017 Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l'anno 2016.
6. Decreto Ministeriale 23 marzo 2017 Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.
7. Decreto Direttoriale 17 marzo 2017 Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017.
8. Decreto Ministeriale 24 febbraio 2017 Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.
9. Decreto Interministeriale 23 gennaio 2017 Definizione delle dotazioni di attrezzature e scorte di risposta ad inquinamenti marini da idrocarburi, che devono essere presenti in appositi depositi di terraferma, sugli impianti di

perforazione, sulle piattaforme di produzione e sulle relative navi appoggio.

10. Decreto Direttoriale 19 dicembre 2016
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 31 marzo 2016 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.
11. Decreto Direttoriale 13 dicembre 2016
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 31 marzo 2016 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.
12. Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016
Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.
13. Decreto Direttoriale 24 ottobre 2016
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 31 marzo 2016 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016
14. Decreto Ministeriale 30 settembre 2016
Costituzione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie - CIRM
15. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2016
Modalità di funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all'articolo 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 145
16. Decreto Direttoriale 12 luglio 2016
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 31 marzo 2016 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016
17. Decreto Direttoriale 8 giugno 2016
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 8 giugno 2016 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.
18. Decreto Direttoriale 31 marzo 2016
Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.
19. Decreto Ministeriale 23 marzo 2016
Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l'anno 2015
20. Decreto Ministeriale 17 marzo 2016
Aggiornamento della composizione della Commissione per gli

- idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM) di cui al Decreto Ministeriale 9 agosto 2013
21. Decreto Interministeriale 25 febbraio 2016
Modalità procedurali di utilizzo del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi.
 22. Decreto Direttoriale 17 dicembre 2015
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 20 marzo 2015 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2015
 23. Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015
Modifiche al Decreto Ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.
 24. Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015
Delega al Direttore Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche dei compiti e delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento delle funzioni trasferite in ossequio alle previsioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n.145
 25. Decreto Direttoriale 15 luglio 2015
Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli
 26. Decreto Direttoriale 10 luglio 2015
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 20 marzo 2015 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2015
 27. Decreto Ministeriale 30 marzo 2015
Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l'anno 2014
 28. Decreto Ministeriale 25 marzo 2015
Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
 29. Decreto Direttoriale 20 marzo 2015
Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2015
 30. Decreto Ministeriale 20 gennaio 2015
Sostituzione dei componenti della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie. Integrazione al Decreto Ministeriale 9 agosto 2013, come modificato dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 2013, di costituzione della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (CIRM)

31. Decreto Direttoriale 3 dicembre 2014
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 5 marzo 2014 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2014
32. Decreto Direttoriale 4 novembre 2014
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 5 marzo 2014 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2014
33. Decreto Interministeriale 7 agosto 2014
Adeguamento delle modalità procedurali per il riconoscimento del beneficio economico finalizzato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, ex articolo 45, della Legge 23 luglio 2009, n. 99
Il provvedimento modifica il testo del Decreto Interministeriale 12 novembre 2010
34. Decreto Ministeriale 17 luglio 2014
Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
35. Decreto Direttoriale 27 giugno 2014
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 5 marzo 2014 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2014
36. Decreto Ministeriale 24 marzo 2014
Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l'anno 2013
37. Decreto Direttoriale 5 marzo 2014
Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2014
38. Decreto Direttoriale 19 febbraio 2014
Modifiche al Decreto Direttoriale 22 marzo 2011 - Compiti della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche in materia di rimozione delle installazioni minerarie e conseguente rilascio delle aree interessate.
39. Decreto Ministeriale 17 dicembre 2013
Integrazione al Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 di costituzione della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (CIRM)
40. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158
Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico
41. Decreto Direttoriale 30 ottobre 2013
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 22 aprile 2013 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2013

42. Decreto Ministeriale 12 settembre 2013
Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche
43. Decreto Direttoriale 4 settembre 2013
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 22 aprile 2013 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2013
44. Decreto Ministeriale 9 agosto 2013
Rimodulazione della zona "E" e ricognizione delle zone marine aperte alla presentazione di nuove istanze
45. Decreto Ministeriale 9 agosto 2013
Costituzione della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie - CIRM
46. Decreto Direttoriale 31 luglio 2013
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 22 aprile 2013 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2013
47. Decreto Direttoriale 12 giugno 2013
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 22 aprile 2013 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2013
48. Decreto Direttoriale 22 aprile 2013
Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2013
49. Decreto Ministeriale 5 aprile 2013
Accettazione dell'aggiornamento annuale del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio
50. Decreto Ministeriale 22 marzo 2013
Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l'anno 2012
51. Decreto Interministeriale 8 marzo 2013
Approvazione del documento di Strategia Energetica Nazionale
52. Decreto Ministeriale 27 dicembre 2012
Ampliamento della Zona marina C
53. Decreto Direttoriale 18 settembre 2012
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 2 aprile 2012 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2012
54. Decreto Direttoriale 3 luglio 2012
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 2 aprile 2012 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2012

55. Decreto Ministeriale 22 giugno 2012
Modifica del Decreto Ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico
56. Decreto Ministeriale 28 maggio 2012
Accettazione dell'aggiornamento annuale del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio
57. Decreto Direttoriale 21 maggio 2012
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 2 aprile 2012 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2012
58. Decreto Direttoriale 2 aprile 2012
Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2012
59. Decreto Ministeriale 29 marzo 2012
Norme in materia di stoccaggio strategico di gas naturale
60. Decreto Interministeriale 20 marzo 2012
Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l'anno 2011
61. Decreto Interministeriale 30 dicembre 2011
Riconoscimento delle somme, finalizzate a benefici per i residenti, spettanti ad alcune regioni, province e comuni interessate dalle attività di estrazione di idrocarburi, in proporzione alle relative produzioni. Versamenti effettuati nell'anno 2011
Il decreto è stato annullato per effetto del giudizio amministrativo confermato dalla Sentenza del Consiglio di Stato 6 agosto 2013, n. 4134
62. Decreto Direttoriale 5 dicembre 2011
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 14 aprile 2011 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2011
63. Decreto Direttoriale 13 settembre 2011
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 14 aprile 2011 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2011
64. Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
65. Decreto Ministeriale 22 luglio 2011
Modifica al comma 3 dell'articolo 4 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2010 recante le modalità di offerta e gli obblighi degli operatori per la cessione delle

- aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato
66. Decreto Direttoriale 13 giugno 2011
Integrazioni e modifiche al Decreto Direttoriale 14 aprile 2011 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2011
 67. Decreto Direttoriale 14 aprile 2011
Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2011
 68. Decreto Direttoriale 22 marzo 2011
Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011
 69. Decreto Interministeriale 22 marzo 2011
Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l'anno 2010
 70. Decreto Ministeriale 4 marzo 2011
Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale
 71. Decreto Interministeriale 21 febbraio 2011
Riconoscimento delle somme spettanti ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 12 novembre 2010
Il decreto è stato annullato per effetto del giudizio amministrativo confermato dalla Sentenza del Consiglio di Stato 6 agosto 2013, n. 4134
 72. Decreto Direttoriale 4 febbraio 2011
Procedure operative di attuazione del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011
 73. Decreto Ministeriale 31 gennaio 2011
Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio
 74. Decreto Ministeriale 21 gennaio 2011
Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo e relativo disciplinare tipo
 75. Decreto Direttoriale 19 novembre 2010
Integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 12 aprile 2010 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2010
 76. Decreto Interministeriale 12 novembre 2010
Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 45 della legge

- 23 luglio 2009, n. 99, relativo alla istituzione del fondo per la riduzione del prezzo, alla pompa, dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi Il decreto è stato modificato con Decreto Ministeriale 7 agosto 2014 per adeguamenti connessi all'adozione del giudizio amministrativo, confermato dalla Sentenza del Consiglio di Stato 6 agosto 2013, n. 4134)
77. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010
Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi e di altre sostanze nocive causati da incidenti marini
78. Decreto Direttoriale 22 ottobre 2010
Integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 12 aprile 2010 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2010
79. Decreto Direttoriale 10 settembre 2010
Integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 12 aprile 2010 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2010
80. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
81. Decreto Ministeriale 6 agosto 2010
Modalità per la gestione delle offerte di vendita e di acquisto relativamente alle aliquote delle produzioni di gas destinate allo Stato di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge n.7/07
82. Decreto Ministeriale 18 giugno 2010
Disposizioni sulla realizzazione e la gestione dei sistemi di misura delle reti di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale
83. Decreto Direttoriale 16 giugno 2010
Integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 12 aprile 2010 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2010
84. Decreto Ministeriale 26 aprile 2010
Approvazione disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
85. Decreto Direttoriale 12 aprile 2010
Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2010

86. Decreto Interministeriale 31 marzo 2010
Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l'anno 2009
87. Decreto Ministeriale 29 marzo 2010
Aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi. Ampliamento della "Zona G"
88. Decreto Ministeriale 29 gennaio 2010
Sostituzione componenti della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie - CIRM
89. Decreto Ministeriale 30 giugno 2009
Modalità relative all'attribuzione di giacimenti di idrocarburi marginali ai sensi del disposto di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. del 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133
90. Decreto Ministeriale 7 maggio 2009
Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico
91. Decreto Interministeriale 18 marzo 2009
Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l'anno 2008
92. Decreto Ministeriale 30 ottobre 2008
Ampliamento e ripermetrazione di aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi
93. Decreto Interministeriale 16 aprile 2008
Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8
94. Decreto Interministeriale 31 marzo 2008
Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l'anno 2007
95. Decreto Ministeriale 19 febbraio 2008
Individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello del Ministero dello sviluppo economico
96. Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008
Costituzione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie - CIRM
97. Decreto Ministeriale 12 luglio 2007
Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato
98. Decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2007, n. 78
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248

99. Decreto Interministeriale 19 marzo 2007
Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l'anno 2006
100. Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007
Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare
101. Decreto Interministeriale 18 settembre 2006
Regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all' articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239
102. Decreto Ministeriale 24 marzo 2006
Collaudi e verifiche degli impianti ed attrezzature di competenza dell'Autorità di vigilanza svolti dal personale tecnico degli Uffici Nazionali Minerari per gli Idrocarburi e la Geotermia della DGERM
103. Decreto Interministeriale 23 marzo 2006
Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l'anno 2005
104. Decreto Ministeriale 3 novembre 2005
Criteri per la determinazione di un adeguato corrispettivo per la remunerazione dei beni destinati ad un concessionario per lo stoccaggio di gas naturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
105. Decreto Ministeriale 26 agosto 2005
Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 luglio 1975
106. Decreto Interministeriale 29 marzo 2005
Determinazione della riduzione delle royalties per l'anno 2004
107. Decreto Ministeriale 23 marzo 2005
Composizione del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia per il triennio 2005-2008
108. Decreto Direttoriale 29 novembre 2004
Requisiti di sicurezza di impianti di tipo speciale nelle attività di perforazione. Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624, di alcune norme API e delle specifiche del costruttore
109. Decreto Interministeriale 24 marzo 2004
Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi
110. Decreto Interministeriale 24 marzo 2003
Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi

111. Decreto Ministeriale 29 novembre 2002
 Criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 4, comma 5, e dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, rispettivamente per rilievi geofisici condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per idrocarburi e per accertamenti minerari riguardanti lo stoccaggio di gas naturale
112. Decreto Ministeriale 24 giugno 2002
 Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita di gas naturale sull'intero territorio nazionale
113. Decreto Interministeriale 19 marzo 2002
 Rideterminazione, per l'anno 2001, delle riduzioni del valore unitario delle aliquote previste al comma 6, art. 19, del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625
114. Decreto Ministeriale 26 settembre 2001
 Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2003 degli stoccaggi nazionali di gas. Ai sensi del D. L.vo 23 maggio 2000, n. 164
115. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
116. Accordo del 24 aprile 2001
 Accordo fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedurali, da adottare per l'intesa tra lo stato e le Regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria
117. Decreto Ministeriale 27 marzo 2001
 Determinazione dei criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
118. Decreto Ministeriale 3 marzo 1998
 Ministero dell'ambiente - Modificazioni al decreto ministeriale 28 luglio 1994 recante: "Disciplina della garanzia fidejussoria per le attività di scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi"
119. Decreto Ministeriale 28 luglio 1994
 Ministero dell'ambiente - Determinazione delle attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi
120. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526
 Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

121. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.485
Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale
122. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484
Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare
123. Decreto Ministeriale 6 agosto 1991
Norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero
124. Decreto Ministeriale 6 agosto 1991
Approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
125. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n.395
Approvazione del regolamento di attuazione della Legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche
126. Convenzione Italo-Francese 28 novembre 1986
Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio
127. Decreto Interministeriale 26 giugno 1981
Delimitazione di due aree marine della piattaforma continentale italiana, denominata nel complesso "Zona G", ai fini della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
128. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886
Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
129. Decreto Ministeriale 21 aprile 1979
Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplosivi ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
130. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816
Norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima
131. Decreto Ministeriale 13 giugno 1975
Delimitazione dell'area marina da nominare "Zona F" ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
132. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, n. 830

Esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per la delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, concluso a Roma l'8 gennaio 1968

133. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
Norme di polizia delle miniere e delle cave

Ordinamento comunitario

1.1.4 Trattati

1. Trattato di Lisbona (Firma 13 dicembre 2007 In vigore 1° dicembre 2009)
2. Trattato di Nizza (Firma 26 febbraio 2001 - In vigore 1° febbraio 2003)
3. Trattato di Amsterdam (Firma 2 ottobre 1997 - Entrata in vigore 1° maggio 1999)
4. Trattato sull'Unione europea - trattato di Maastricht (Firma 7 febbraio 1992 - Entrata in vigore 1° novembre 1993)
5. Atto unico europeo (Firma 17 febbraio 1986 (Lussemburgo) - 28 febbraio 1986 (L'Aia) - Entrata in vigore 1° luglio 1987)
6. Trattati di Roma - trattati CEE e EURATOM (Firma 25 marzo 1957 - Entrata in vigore 1° gennaio 1958 Istituisce la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).
7. Trattato di Parigi (Firma 18 aprile 1951 - Entrata in vigore 23 luglio 1952 Scaduto 23 luglio 2002 Istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA))

1.1.5 Diritto derivato

1. direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
2. direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.
3. direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.
4. direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE
5. direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose
6. direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006

7. direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale)
8. direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
9. direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144
10. direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
11. direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sott
12. direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Appendice 2

Sistematizzazione della giurisprudenza utilizzata per voci classificatorie

Competenze in tema di energie rinnovabili

Sentenza n. 199 del 16 luglio 2014 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale).

-Riconducibilità della disciplina della localizzazione e realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”
«(...) questa Corte ha costantemente ricondotto disposizioni di leggi regionali che intervenivano in materia di fonti di energia rinnovabili (...) ad un tempo sia all’ambito materiale relativo alla «tutela dell’ambiente», di competenza esclusiva dello Stato, giusto il disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sia a quello relativo alla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., di potestà legislativa concorrente, in cui spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, affermando altresì che i parametri menzionati esprimono obiettivi convergenti, in quanto la produzione da fonti rinnovabili, non fossili è, per definizione, protettiva dell’ambiente (ex plurimis, sentenze n. 308, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366 e n. 119 del 2010 e n. 282 del 2009)» (Considerato in diritto, 3.3.)

-Localizzazione impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

Secondo la costante giurisprudenza della Corte l’ art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 - che disciplina il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - è volto, «da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all’aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l’energia eolica, sicché non

possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; e, dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009)» (Considerato in diritto, 3.3.)

Sentenza n. 189 del 23 giugno - 2 luglio 2014 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Procedimenti autorizzatori e principio di semplificazione amministrativa e celerità

«Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili deve essere ricondotta alla materia di competenza legislativa concorrente della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (ex plurimis, sentenza n. 275 del 2012). Questa Corte ha anche affermato che l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nel regolare l’installazione di detti impianti attraverso un procedimento che si conclude con il rilascio di un’autorizzazione unica (commi 3 e 4), reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale (sentenze n. 224 del 2012, n. 192 del 2011, n. 124 del 2010 e n. 282 del 2009); tale norma, inoltre, è “ispirata a canoni di semplificazione” ed “è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa” (sentenza n. 344 del 2010)» (Considerato in diritto, 3.)

Sentenza n. 86 del 7-10 aprile 2014 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Ambiente - Disposizioni a sostegno della domanda e dell’offerta di energia da fonti rinnovabili e alternative e dell’efficienza energetica

«l’art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, intervenendo in materia di tutela ambientale e riducendo il livello di protezione fissato dalla legge statale, deve essere

dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.» (Considerato in diritto, 3.1)

Sentenza n. 11 del 15 - 27 gennaio 2014 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Il regime abilitativo per gli impianti non assoggettati all'autorizzazione unica

«Questa Corte (...) ha affermato che (...) la normativa del d.lgs. n. 28 del 2011 «è espressione della competenza statale in materia di energia, poiché detta il regime abilitativo per gli impianti non assoggettati all'autorizzazione unica, regime da applicarsi in tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 272 del 2012). Inoltre, nella sentenza n. 313 del 2010 (...) ha dichiarato costituzionalmente illegittime quelle disposizioni che o assoggettavano a DIA o deregolamentavano, qualificando come attività libera, interventi che, ai sensi della normativa, statale avrebbero dovuto essere assoggettati ad autorizzazione unica. La ragione dell'illegittimità costituzionale di tali disposizioni è stata individuata nel fatto che le procedure previste dalla disciplina statale sono volte a consentire il vaglio dei molteplici interessi coinvolti (per la tutela dei quali è disposta la partecipazione di soggetti diversi alla conferenza di servizi prevista per il rilascio dell'autorizzazione)». (Considerato in diritto, 5.2.)

-Preclusione per le Regioni di determinare l'individuazione dei parchi eolici in assenza di "Linee guida".

«Con molteplici pronunce (ex multis: sentenze nn. 344 e 168 del 2010) si è affermato che in assenza delle (...) "Linee guida" era preclusa alle Regioni la possibilità di determinare l'individuazione dei parchi eolici "poiché l'indicazione da parte delle Regioni dei luoghi preclusi alla costruzione dei suddetti impianti può avvenire solo a seguito dell'approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003". Si è in presenza (...) di un canone interpretativo di carattere generale, avendo questa Corte, anche recentemente (sentenza n. 62

del 2013) ribadito che “nelle materie di competenza concorrente, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all’osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della Conferenza Stato Regioni può limitarsi all’espressione di un parere obbligatorio (sentenze n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 e n. 285 del 2005). In tali casi la disciplina statale costituisce principio generale della materia (sentenze n. 254 del 2010 e n. 182 del 2006)”». (Considerato in diritto, 6.1.)

Sentenza n. 307 del 10-17 dicembre 2013 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Riconducibilità della disciplina degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”

«(...) secondo l’indirizzo di questa Corte, la disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili deve essere ricondotta alla materia di competenza legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza n. 275 del 2012), i cui principi fondamentali, vincolanti le Regioni, sono contenuti nelle norme del d.lgs. n. 387 del 2003 ed in specie nell’art. 12 (sentenze n. 224 del 2012, n. 192 del 2011, n. 124 del 2010 e n. 282 del 2009), nonché nelle norme del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) ed in specie negli artt. 5, 6 e 7 (sentenze n. 275 del 2012 e n. 99 del 2012)»». (Considerato in diritto, 2.2.1.)

Sentenza n. 298 del 2-11 dicembre 2013 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.)

-Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more

dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 - Prevista sottoposizione alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) "nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei" - Implicita esclusione negli altri casi - Invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Obbligatorietà della VAS per gli atti aventi natura di piano energetico, incluso l'APR predetto, disposta con norma statale

Sentenza n. 93 del 20-22 maggio 2013 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Esenzione dalla sottoposizione a VIA regionale delle piccole utilizzazioni locali quali "gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente che annovera, tra i progetti per cui la VIA è obbligatoria, tutti quelli riguardanti "le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche", all'interno dei quali si collocherebbero le piccole utilizzazioni locali - Insussistenza - Previsione del codice dell'ambiente riferita solo a specifici progetti, puntualmente individuati - Non fondatezza della questione.

Sentenza n. 70 dell' 8-16 aprile 2013 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Energia - Norme della Regione Campania - Impianti eolici - Previsione che la costruzione di nuovi aerogeneratori sia autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato -

Differimento del relativo termine dal 29 febbraio 2012 al 30 giugno 2012 - Normativa introdotta attraverso la reviviscenza di una norma già abrogata, modificata e nuovamente abrogata - Esercizio manifestamente irrazionale della discrezionalità legislativa, che può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori questioni.

Sentenza n. 275/2012 del 03-06 dicembre 2012 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Favor per le fonti energetiche rinnovabili

«(...) la normativa comunitaria promuove, da oltre un decennio, il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, espressamente collegandolo alla necessità di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, e dunque anche al rispetto del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in una prospettiva di modifica radicale della politica energetica dell'Unione». (Considerato in diritto, 4.1.)

-Riconducibilità della disciplina degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”. Potestà legislativa delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome in tale materia

«Le procedure autorizzatorie per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili integrano una «normativa riconducibile alla materia di potestà legislativa concorrente della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, in coerenza con la giurisprudenza ormai cospicua di questa Corte in tema di energie rinnovabili (ex plurimis, sentenze n. 224 e n. 99 del 2012, n. 192 del 2011, n. 194, n. 168 e n. 119 del 2010, n. 282 del 2009, n. 364 del 2006), fondata sul criterio funzionale, della individuazione degli interessi pubblici sottesi alla disciplina. Nella predetta materia, come pure precisato (ex plurimis, sentenze n. 165 del 2011 e n. 383 del 2005), alla Provincia autonoma si deve estendere, in virtù dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la stessa

disciplina dettata dagli artt. 117 e 118 Cost. per le Regioni a statuto ordinario». (Considerato in diritto, 4.1.)

Sentenza n. 99 del 16-20 aprile 2012 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-La disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

«Il legislatore statale, infatti, attraverso la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e, con specifico riferimento alla Regione autonoma Sardegna, di cui all'art. 4, primo comma, lettera e), dello statuto. Questa Corte ha ripetutamente affrontato tale problematica con riferimento al decreto legislativo 29 dicembre del 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) (ex multis, sentenze nn. 310, 308 e 107 del 2011; nn. 194, 168, 124, 120 e 119 del 2010; n. 282 del 2009 e n. 364 del 2006), e al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) (sentenze n. 308 del 2011 e n. 344 del 2010)». (Considerato in diritto, 3.1.)

Sentenza n. 85 del 02-12 aprile 2012 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Favor per le fonti energetiche rinnovabili

«Questa Corte ha già rilevato che la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva

23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili». (Considerato in diritto, 3.)

Sentenza n. 310 del 21-23 novembre 2011(Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Necessità che la produzione di energia sia svolta in regime di libera concorrenza

«L'esigenza che la produzione e la distribuzione dell'energia siano realizzate in un regime di libera concorrenza è particolarmente avvertita nel caso di energia prodotta da fonti rinnovabili, sia perché la quantità di energia prodotta è di gran lunga inferiore rispetto a quella derivante da altre fonti, sia perché la normativa comunitaria ha imposto precise quote minime di produzione, che, in assenza di libera concorrenza, rischierebbero di essere assorbite da pochi operatori, in grado di realizzare veri e propri monopoli nei diversi territori. Una conferma della necessità che la produzione di energia sia svolta in regime di libera concorrenza si trae dalla giurisprudenza di questa Corte sulle misure di compensazione in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili. In particolare, è stato precisato che “la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione”, e che sono illegittime le previsioni di “oneri e condizioni a carico del richiedente l'autorizzazione che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali” (sentenza n. 124 del 2010; in conformità, sentenza n. 119 del 2010)». (Considerato in diritto, 8.1.)

Sentenza n. 308 del 9-11 novembre 2011(Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Il principio di leale collaborazione nella localizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa

«Si è (...) precisato che “il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una

preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione” (sentenza n. 192 del 2011). In questa prospettiva, si giustifica l’attribuzione alla Conferenza unificata della competenza ad approvare le linee guida. (...) Questa Corte – in ragione degli ambiti materiali che vengono in rilievo – ha affermato che il legislatore regionale non può procedere autonomamente all’individuazione dei siti nei quali non è consentita la costruzione dei suddetti impianti, potendo ciò avvenire solo sulla base delle linee guida nazionali di cui sopra (sentenze nn. 124 e 119 del 2010). In particolare, la Corte, con la sentenza n. 168 del 2010, (...) ha affermato che non è consentito “alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» e ciò in quanto l’adozione delle linee guida nazionali, previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, è informata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni”». (Considerato in diritto, 3.3.)

Sentenza n. 192 dell’8-15 giugno 2011(Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Favor per le fonti energetiche rinnovabili

«La normativa internazionale, quella comunitaria, e quella nazionale, manifestano ampio favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per la massima diffusione dei relativi impianti. In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia i principi fondamentali della materia, di potestà legislativa concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione di energia», cui le Regioni sono vincolate (sentenze nn. 124, 168, 332 e 366 del 2010)». (Considerato in diritto, 2.3)

-Il principio di leale cooperazione nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”

«Pur non potendosi trascurare la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela

dell'ambiente e del paesaggio, il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, che il citato art. 12 rimette all'emanazione delle linee guida, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata». (Considerato in diritto, 2.3.)

Sentenza n. 107 del 23 marzo - 01 aprile 2011(Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Estensione dell'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, se proposti dallo stesso soggetto e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria - Contrasto con la normativa statale che prevede un decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con quello dell'ambiente, d'intesa con la conferenza unificata, per l'individuazione di soglie di capacità di generazione maggiori di 60 kW, e delle caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA - Violazione di normativa statale di principio in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.

Sentenza n. 67 del 23 febbraio - 03 marzo 2011(Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti fotovoltaici - Autorizzazione in deroga alla realizzazione di impianti nonché alla sostituzione o conversione di quelli in esercizio, nei limiti della potenza già autorizzata di cui siano responsabili enti pubblici o società

a capitale interamente pubblico e che siano installati su terreni del demanio regionale, provinciale e comunale - Violazione del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici a vantaggio di quelli pubblici con violazione della competenza esclusiva statale nella materia tutela della concorrenza posta a presidio della libertà di iniziativa economica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle questioni ulteriori.

Sentenza n. 44 del 07-11 febbraio 2011 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Divieto per le Regioni di porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata

«Non è consentito alle Regioni, in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze n. 119 e n. 344 del 2010; n. 166 e n. 382 del 2009). La disciplina attiene alla materia di potestà legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione di energia», in cui le Regioni sono vincolate ai principi stabiliti dalla legislazione statale (sentenze n. 124, n. 168, n. 332 e n. 366 del 2010)». (Considerato in diritto, 5.2.)

Sentenza n. 332 del 15 - 24 novembre 2010 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Preclusione per le Regioni di fissare limiti generali alla possibilità di realizzare impianti di produzione di energia alimentati da biomasse

«(...) la previsione di limiti generali alla possibilità di realizzare impianti di produzione di energia alimentati da biomasse è riconducibile, non già alla disciplina di dettaglio, bensì a quella attinente ai principi fondamentali della materia. Essa, pertanto, è preclusa alle Regioni». (Considerato in diritto, 6)

Sentenza n. 313 del 03 – 11 novembre 2010 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale

«Si verte, indubbiamente, nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” rientrante nella competenza legislativa concorrente (sentenze n. 364 del 2006 e n. 383 del 2005), in cui lo Stato detta i principi fondamentali (sentenze nn. 124 e 168 del 2010, n. 282 del 2009). Ragioni di uniformità, inoltre, determinano la chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale (sentenze n. 103 del 2006, n. 6 del 2004). (...) Quanto alla individuazione della consistenza della rete nazionale, il sistema prevede una serie di “adeguati strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato ed il sistema delle autonomie regionali” (sentenza n. 383 del 2005). È evidente, pertanto, che non può spettare alla Regione alcun potere di autorizzazione con riguardo agli impianti costituenti parte della rete nazionale». (Considerato in diritto, 2.2.)

-Impossibilità per le Regioni di prevedere autonomamente procedure semplificate per la costruzione di impianto

«L’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, rispetto ai limiti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, la costruzione dell’impianto risulta subordinata a procedure semplificate, è illegittimo, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 119, 124 e 194 del 2010)». (Considerato in diritto, 3.2.)

-Compartecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi nel procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio per la

realizzazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili

«(...) la titolarità dell'intervento non toglie che nella realizzazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili, come di qualsiasi opera pubblica, sia necessaria la compartecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi (ambientale, culturale, urbanistico, sanitario) coinvolti nella realizzazione dell'opera. La finalità di composizione degli interessi coinvolti è perseguita dalla previsione dell'autorizzazione unica (sentenza n. 249 del 2009), che, pur attribuita alla competenza regionale, è il risultato di una conferenza di servizi, che assume, nell'intento della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente». (Considerato in diritto, 4.2.)

Sentenza n. 194 del 26 maggio – 04 giugno 2010 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Energia - Norme della Regione Molise - Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico - Attribuzione ai Comuni della competenza autorizzativa secondo le procedure semplificate stabilite dalle "linee guida" regionali - Contrasto con la normativa nazionale che regola i titoli abilitativi e l'applicabilità di procedure semplificate - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Sentenza n. 168 del 28 aprile – 06 giugno 2010 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Energia - Norme della Regione Val d'Aosta - Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici sul territorio regionale - Sospensione dei procedimenti di autorizzazione sino all'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali sui

quali potranno essere realizzati gli impianti, sulla base delle linee-guida regionali - Contrasto con la previsione statale che stabilisce il termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti - Violazione di un principio fondamentale nella materia concorrente di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.

Sentenza n. 124 del 24 marzo – 01 aprile 2010 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

Energia - Norme della Regione Calabria - Autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonte rinnovabile - Proroga della sospensione (già disposta con legge regionale n. 15 del 2008) delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni e della realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non siano ancora iniziati al 28 maggio 2008 - Violazione di normativa statale avente natura di principio fondamentale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Individuazione dei limiti massimi di potenza autorizzabili nel 2009, nelle more della approvazione del PEAR (piano energetico ambientale regionale).

Sentenza n. 119 del 22 – 26 marzo 2010 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale
«Va premesso che per misure di compensazione s'intende, in genere, una monetizzazione degli effetti deteriori che l'impatto ambientale determina, per cui chi propone l'installazione di un determinato impianto s'impegna ad assicurare all'ente locale cui compete l'autorizzazione determinati servizi o prestazioni. La legge statale vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili, tenuto anche conto che, secondo

l'ordinamento comunitario e quello nazionale, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione (art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in attuazione dell'art. 6 della direttiva 2001/77/CE). Devono, invece, ritenersi ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall'ambiente per l'impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene "compensato" dall'impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'operatore economico proponente. L'art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239 del 2004, dopo aver posto il principio della localizzazione delle infrastrutture energetiche in rapporto ad un adeguato equilibrio territoriale, ammette concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto ambientale, prevedendo in tal caso misure di compensazione e di riequilibrio (anche relativamente ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, a seguito della sentenza n. 383 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili dalle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale). A tal fine, il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004 afferma il diritto di Regioni ed enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003: quest'ultimo vieta che l'autorizzazione possa prevedere (o essere subordinata a) compensazioni (evidentemente di natura patrimoniale) a favore della Regione o della Provincia delegata. La sentenza di questa Corte n. 248 del 2006 ha ammesso che una norma regionale, in via generale, possa prevedere misure di compensazione quale contenuto di un'autorizzazione, a fini di riequilibrio ambientale». (Considerato in diritto, 2.2.)

Sentenza n. 282 del 02 – 06 novembre 2009 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Favor per le fonti energetiche rinnovabili

«(...) questa Corte ribadisce che la disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici è attribuita alla potestà legislativa concorrente in tema di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (cfr. le sentenze n. 342 del 2008 e, soprattutto, n. 364 del 2006). Pur non trascurando la rilevanza che, in relazione a questi impianti, riveste la tutela dell’ambiente e del paesaggio (v. la sentenza n. 166 del 2009), si rivela centrale nella disciplina impugnata il profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali. L’energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle fonti rinnovabili, come si evince dalla lettura dell’art. 2 della direttiva n. 2001/77/CE e dell’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387 del 2003. La normativa internazionale, quella comunitaria e quella nazionale manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti». (Considerato in diritto, 3.)

-Il principio di leale cooperazione nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”

«(...) questa Corte ha precisato che “la presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni [...] di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa” (sentenza n. 166 del 2009). Il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi, variamente modulati, rilevanti in questo ambito impone, infatti, una prima ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire alle Regioni ed agli enti locali di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contemperamento di tali esigenze. Una volta raggiunto tale equilibrio,

ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali». (Considerato in diritto, 4.1.)

-Procedimenti autorizzatori e principio di semplificazione amministrativa e celerità

«(...) l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, nel fissare il termine di centottanta giorni per la conclusione del procedimento in parola, sancisce un principio fondamentale vincolante il legislatore regionale, come già riconosciuto da questa Corte, in quanto "tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo" (sentenza n. 364 del 2006)». (Considerato in diritto, 6.1.)

-Possibilità di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale anche per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

«Questa Corte, con la sentenza n. 383 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004 limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili». Per effetto di tale pronuncia, anche al legislatore regionale è stata estesa la facoltà di introdurre misure di compensazione nella disciplina delle fonti rinnovabili di energia, peraltro a condizione che i beneficiari delle predette misure non siano né le Regioni, né le Province eventualmente delegate». (Considerato in diritto, 7.1.)

Sentenza n. 88/2009 dell'11 – 27 marzo 2009 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Energia - Norme della legge finanziaria 2008 - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Competenza delle Province al rilascio dell'autorizzazione solo previa delega regionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta spettanza alla Provincia, e non più alla Regione, della legittimazione a rilasciare l'autorizzazione -

Conseguente asserita interferenza, con norma di dettaglio, nelle competenze legislative amministrative regionali nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia" - Erroneo presupposto interpretativo - Persistenza della titolarità del potere autorizzatorio in capo alla Regione - Non fondatezza della questione - Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Attribuzione di nuove competenze all'Autorità per l'energia elettrica e il gas - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia", e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione per gli impianti offshore - Competenza attribuita al Ministero dei trasporti, con partecipazione anche delle Regioni ai sensi della legge n. 241 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia", del principio di leale collaborazione - Partecipazione, ex lege n. 241 del 1990, anche delle Regioni al procedimento autorizzatorio, a salvaguardia dell'esercizio delle competenze ad esse spettanti in materia

Sentenza n. 364 del 25 ottobre – 09 novembre 2006 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Procedimenti autorizzatori e principio di semplificazione amministrativa e celerità

«L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, [del decreto legislativo n. 387 del 2003] deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità

garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenze n. 383 e n. 336 del 2005)». (Considerato in diritto, 3.)

Sentenza n. 248 del 03 – 14 luglio 2006 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Possibilità di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale anche per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

«Questa Corte, con la sentenza n. 383 del 2005 (pronunciata successivamente al ricorso che ha originato il presente giudizio), ha dichiarato «la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, limitatamente alle parole "con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"», di modo che, attualmente, questa disposizione prevede la possibilità che possano essere determinate dallo Stato o dalle Regioni "misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale" in riferimento a "concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale", anche con specifico riguardo alle opere in questione». (Considerato in diritto, 3.1.)

-Potestà legislativa regionale in materia di produzione e distribuzione nazionale dell'energia

«Le Regioni dispongono, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, di potestà legislativa di tipo concorrente in materia di produzione e distribuzione nazionale dell'energia (sentenze n. 103 del 2006; n. 383 del 2005; numeri 6, 7 e 8 del 2004) e non vi è quindi dubbio che esse possano legittimamente perseguire obiettivi di adattamento alla realtà locale dei diversi profili della fornitura di energia, nella misura in cui non vengano pregiudicati gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento». (Considerato in diritto, 4.1.)

-Concessione di distribuzione dell'energia.

«Vige (...) nell'ordinamento il principio fondamentale, espresso ora dall'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 239 del 2004, secondo cui l'attività distributiva dell'energia è attribuita «in concessione»,

principio che non è stato scalfito nel passaggio dal d.lgs. n. 79 del 1999 (...) a tale testo normativo, pur a fronte del rafforzamento delle competenze regionali, assicurato, in sede di definizione dei criteri generali per le nuove concessioni, dalla necessità della previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) (art. 1, comma 8, numero 7 della legge n. 239 del 2004, nel testo risultante a seguito della sentenza di questa Corte n. 383 del 2005)». (Considerato in diritto, 5.1.)

-Divieto per le Regioni di modificare le concessioni di distribuzione di energia elettrica già rilasciate e riguardanti ambiti territoriali eccedenti quelli delle singole Regioni

«L'art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004 prevede espressamente che “sono fatte salve le concessioni di distribuzione dell'energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359”, riservando al Ministro delle attività produttive il potere di “proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni”. Questa Corte, con la sentenza n. 383 del 2005, ha dichiarato la infondatezza di alcuni rilievi di costituzionalità (...) avverso tale disposizione, rilevando come si tratti “di una norma transitoria relativa alla mera gestione della fase di passaggio dal precedente regime all'attuale”, che mira a garantire “la certezza dei rapporti giuridici già instaurati dai concessionari dell'attività di distribuzione dell'energia” e che, comunque, si riferisce a concessioni di distribuzione di energia elettrica “relative ad ambiti territoriali largamente eccedenti quelli delle singole Regioni”. Per le medesime ragioni, deve ritenersi

precluso alla normativa regionale di incidere sul regime delle concessioni statali di distribuzione già rilasciate, contraddicendo il principio fondamentale accolto dalla legislazione dello Stato circa la salvezza dei titoli concessori "in essere", ferma rimanendo, ovviamente, l'eventuale procedura di revisione delle convenzioni, facente capo al Ministro delle attività produttive e prevista dalla legislazione statale». (Considerato in diritto, 6.1.)

Sentenza n. 133 del 05 – 14 aprile 2006 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

Bilancio e contabilità pubblica - Istituzione di un fondo statale speciale destinato alla ricerca scientifica, all'ambiente e alla produzione di energia da fonti rinnovabili - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Intervento finanziario diretto statale invasivo della competenza legislativa, amministrativa e finanziaria regionale, lesione del principio di leale collaborazione - Necessità di prevedere nella fase di attuazione e di erogazione delle risorse, l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Sentenza n. 383 del 11 – 14 ottobre 2005 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Rapporti tra la materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e la materia "ordine pubblico e sicurezza"
«Come già chiarito nella citata sentenza n. 6 del 2004, relativa proprio alla produzione e distribuzione dell'energia, la materia "ordine pubblico e sicurezza" di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost. riguarda, per ormai costante giurisprudenza di questa Corte, solo gli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico (cfr. sentenze n. 407 del 2002, n. 6, n. 162, n. 428 del 2004 e n. 95 del 2005) e non certo la sicurezza tecnica o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, mentre eventuali turbative dell'ordine pubblico in conseguenza di

gravi disfunzioni del settore energetico potrebbero semmai legittimare l'esercizio da parte del Governo dei poteri di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.». (Considerato in diritto, 12.)

-Delimitazione della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"

«(...) l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. deve ritenersi corrispondere alla nozione di "settore energetico" di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla nozione di "politica energetica nazionale" utilizzata dal legislatore statale nell'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che era esplicitamente comprensiva di "qualunque fonte di energia". Su questa premessa, la legge n. 239 del 2004, riordinando l'intero settore energetico e determinandone i principî fondamentali, si riferisce espressamente nell'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), anche alle attività relative agli oli minerali ed al gas naturale, nonché genericamente alla distribuzione dell'energia elettrica». (Considerato in diritto, 13.)

-Potestà legislativa delle Regioni a Statuto speciale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"

«(...) le competenze statutarie in materia di energia sono sicuramente meno ampie rispetto a quelle riconosciute in tale materia alle Regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost. Non vi sono dubbi, pertanto, che la Provincia di Trento possa, sulla base dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, rivendicare una propria competenza legislativa concorrente nella materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria (cfr. sentenza n. 8 del 2004), e quindi anche una potestà amministrativa più ampia - in quanto fondata sui principî dell'art. 118 Cost. - rispetto a quella ad essa spettante sulla sola base del d.P.R. n. 235 del 1977, quale integrato dal d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione TrentinoAlto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione

e distribuzione di energia elettrica) e dal d.lgs. 15 aprile 2003, n. 118 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)». (Considerato in diritto, 14.)

-La chiamata in sussidiarietà nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”

«In tutte queste norme, per l’area appartenente alla competenza legislativa regionale di tipo concorrente, il legislatore statale dispone la "chiamata in sussidiarietà" di una buona parte delle funzioni amministrative concernenti il settore energetico, con l’attribuzione di rilevanti responsabilità ad organi statali e quindi con la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost.». La Corte, nella sentenza n. 6 del 2004, ha valutato l’«effettiva sussistenza dei presupposti che giustificassero la chiamata in sussidiarietà dell’amministrazione statale (...) sulla base del riconoscimento della preminente esigenza di evitare il pericolo di interruzione della fornitura dell’energia elettrica a livello nazionale, attraverso una accentuata semplificazione del procedimento necessario per “la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici” ed opere connesse. (...) il riordino dell’intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice, ma anche la nuova disciplina dei numerosi settori contermini di esclusiva competenza statale, appare caratterizzato, sul piano del modello organizzativo e gestionale, dalla attribuzione dei maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto evidentemente ritenuti gli unici a cui naturalmente non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale. (...) come questa Corte ha già chiarito nella sentenza n. 6 del 2004, è necessario che la legislazione “detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a

quanto strettamente indispensabile a tal fine”; inoltre, “essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali”. Infatti, nella perdurante assenza di ogni innovazione nei procedimenti legislativi statali diretta ad assicurare il necessario coinvolgimento delle Regioni, la legislazione statale che preveda e disciplini il conferimento delle funzioni amministrative a livello centrale nelle materie affidate alla potestà legislativa regionale “può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà” (sentenza n. 303 del 2003)». (Considerato in diritto, 15.)

-La chiamata in sussidiarietà nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”

«(...) la "chiamata in sussidiarietà" da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi può essere giustificata sulla base della necessità che» in materie di energia «sia assicurata una visione unitaria per l’intero territorio nazionale. Peraltro, la rilevanza del potere di emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e di gas naturale sulla materia energetica e la sua sicura indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un’intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata». (Considerato in diritto, 18.

-Necessità di un’intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali

«(...) la rilevanza del potere di emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale sulla materia energetica, nonché la sua sicura indiretta

incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata. Al contrario, la mera attività di verifica della conformità dei piani di sviluppo annuali dei gestori delle reti di trasporto, in conformità agli indirizzi in materia, può essere esercitata dal solo Ministro preposto alla gestione amministrativa del settore, trattandosi dell'esercizio di un potere di controllo, a limitata discrezionalità, che si esplica a valle dell'attività di selezione e disciplina degli interessi pubblici operata in sede di elaborazione - congiunta tra Stato ed autonomie - di quegli indirizzi cui i suddetti piani debbono conformarsi». (Considerato in diritto, 19.)

-Procedimenti autorizzatori e principio di semplificazione amministrativa e celerità

«(...) la previsione di un termine entro cui il procedimento [di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche] deve concludersi può senz'altro qualificarsi come principio fondamentale della legislazione in materia, essendo espressione di una generale esigenza di speditezza volta a garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il celere svolgimento del procedimento autorizzatorio (cfr. sentenza n. 336 del 2005)». (Considerato in diritto, 28.)

-Non necessarietà di una previa intesa con la Regione interessata per modificare le clausole relative a concessioni di distribuzione di energia elettrica già in essere

«L'art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004, che prevede che "sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359" è «una norma transitoria relativa alla mera gestione della fase di passaggio dal precedente regime all'attuale, norma che non risulta di per sé irragionevole. (...) la norma in questione mira

semplicemente a garantire la certezza dei rapporti giuridici già instaurati dai concessionari dell'attività di distribuzione dell'energia. Le eventuali modifiche alle clausole delle convenzioni esistenti sono oggetto soltanto di un potere di "proposta" da parte del Ministro e di un potere consultivo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dovendo pertanto incontrare, per divenire effettive, il necessario consenso delle parti titolari del rapporto. Non v'è dunque alcuna ragione di ritenere che tali poteri debbano necessariamente essere esercitati previa intesa con la Regione interessata». (Considerato in diritto, 32.)

-Regime amministrativo degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali

«L'individuazione delle attività soggette ad autorizzazione costituisce senz'altro una disciplina qualificabile come principio fondamentale della materia, dal momento che attraverso di essa viene stabilito quando si renda necessaria la sottoposizione al peculiare regime amministrativo relativo agli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali: tale scelta, come è evidente, dipende anche da variabili e parametri tendenzialmente insensibili alla specificità territoriale, in quanto legati alla obiettiva rilevanza - non frazionabile geograficamente - di tali attività rispetto agli interessi pubblici che ne impediscono uno svolgimento liberalizzato». (Considerato in diritto, 33.)

***Competenze in tema di Gas (gpl), idrocarburi, carbone fossile
Sentenza n. 117 del 3 - 5 giugno 2013 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)***

-Energia - Norme della Regione Basilicata - Conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa, al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile - Contrasto con la ratio del principio di leale collaborazione che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare

lo svolgimento di reiterate trattative - Violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.

Sentenza n. 278 del 23 giugno - 22 luglio 2010 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Riconducibilità dell'utilizzazione dell'energia nucleare alla materia della produzione dell'energia di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

«Applicando tali principi al caso di specie, appare anzitutto evidente che le disposizioni impugnate incidono essenzialmente sugli interessi relativi alla materia concorrente della produzione dell'energia, poiché esprimono la scelta del legislatore statale di rilanciare l'importante forma di approvvigionamento energetico costituita dalla utilizzazione dell'energia nucleare e quindi di adottare nuovi principi fondamentali, adeguati alle evidenti specificità di questo settore. Non merita, invece, accoglimento, il rilievo, ampiamente svolto dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui le peculiarità proprie della fonte nucleare, anche con riguardo ai profili del «cambiamento climatico, della sicurezza dell'approvvigionamento e della competitività del sistema produttivo», imporrebbero di riconoscere in materia la confluenza di una serie di competenze legislative esclusive dello Stato, con la conseguente sottrazione della disciplina del settore alla materia della produzione dell'energia: infatti, una scelta del genere non solo non trova riscontro nell'art. 117, terzo comma, Cost., che non reca affatto tale distinzione, ma viene anche smentita dal significato assunto dall'espressione “energia” nell'ambito della stessa legislazione ordinaria». (Considerato in diritto, 12.)

Sentenza n. 339 del 16 - 30 dicembre 2009 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 -

Trattazione delle questioni riguardanti gli artt. 7, 8, comma 3, e 10 -
Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate
pronunce. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), artt. 7, 8, comma 3,
e 10. - Costituzione, art. 117, terzo comma. Energia - Strategia
energetica nazionale - Definizione demandata al Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico previa
convocazione di apposita Conferenza nazionale dell'energia e
dell'ambiente - Ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna -
Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente nella
materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»
- Esclusione - Determinazione dei soli «obiettivi» strategici in campo
energetico - Riconducibilità della disposizione denunciata ai principi
fondamentali in materia di «energia» - Non fondatezza della
questione. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 7. -
Costituzione, art. 117, terzo comma. Energia - Sfruttamento di
giacimenti di idrocarburi - Pubblicazione, da parte del Ministero dello
sviluppo economico, dell'elenco dei giacimenti di idrocarburi
marginali non produttivi, ai fini della attribuzione, mediante procedure
competitive, ad altro titolare, in base a modalità stabilite con decreto
ministeriale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta
esclusione dell'intesa con la Regione interessata relativamente al
nuovo atto di attribuzione del giacimento, con conseguente asserita
violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni
nelle materie «energia» e «governo del territorio» - Erroneo
presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione. - D.l. 25
giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133), art. 8, comma 3. - Costituzione, art. 117, terzo
comma. Energia - Sfruttamento di giacimenti di idrocarburi -
Pubblicazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico,
dell'elenco dei giacimenti di idrocarburi marginali non produttivi, ai
fini della attribuzione, mediante procedure competitive, ad altro
titolare, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero

- Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Mancata previsione di adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del decreto ministeriale - Conseguente violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni nelle materie «energia» e «governo del territorio», nonché del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 8, comma 3. - Costituzione, art. 117, terzo comma. Bilancio e contabilità pubblica - Riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle comunicazioni - Ammissione prioritaria dei progetti di investimento redatti sulla base dei programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Mancata previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 281 del 1997 - Conseguente violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni nelle materie «energia», «governo del territorio» e «ordinamento della comunicazione», nonché del principio di leale collaborazione

Sentenza n. 342 del 20 – 23 ottobre 2008 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Energia Legge della Regione Abruzzo - Depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità non superiore a 13 m.c. - Controlli dell'assessorato regionale della sanità tramite le competenti ASL - Disciplina delle modalità e del contenuto di dette verifiche - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto e sovrapposizione con la disciplina statale - Denunciata violazione della competenza statale in materia di energia, nonché disparità di trattamento rispetto al regime vigente per il restante territorio nazionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Sentenza n. 172 del 7 – 11 giugno 2004 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

Regione Marche - Carburanti - Impianti di distribuzione - Localizzazione e costruzione - Ricorso del Governo - Asserita incidenza in settori di competenza esclusiva statale, omessa considerazione delle norme statali in materia - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, art. 4, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e), h), l), e s), e terzo comma. Regione Marche - Carburanti - Impianti di distribuzione - Autorizzazione all'esercizio provvisorio - Previsione di perizia giurata attestante il rispetto della normativa fiscale, sanitaria, ambientale, di sicurezza antincendio, urbanistica, di tutela dei beni storici o artistici - Ricorso del Governo - Asserita incidenza in materie di competenza esclusiva statale, omessa considerazione delle norme statali - Manifesta infondatezza della questione. - Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, art. 5. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e), h), l), e s), e terzo comma. Regione Marche - Carburanti - Impianti di distribuzione - Attribuzione al Presidente della Giunta di poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni - Ricorso del Governo - Asserita lesione della competenza esclusiva statale nella materia relativa agli «organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città' metropolitane», lesione della riserva statale nella disciplina degli interventi sostitutivi - Non fondatezza della questione.

Il principio del favor per le fonti energetiche rinnovabili

Sentenza n. 275/2012, cit.

Sentenza n. 85/2012, cit.

Sentenza n. 192/2011, cit.

Sentenza n. 124/2010, cit.

Sentenza n. 282/2009, cit.

Sentenza n. 88 dell'11 - 27 marzo 2009 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

Ricorsi delle Regioni Veneto e Toscana - Impugnazione di numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Trattazione dell'art. 2, commi 158, lett. a) e c), e 165 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce. - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 158, lett. a) e c), e 165. - Costituzione, artt. 117 e 118; 5 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11. Energia - Norme della legge finanziaria 2008 - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Competenza delle Province al rilascio dell'autorizzazione solo previa delega regionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta spettanza alla Provincia, e non più alla Regione, della legittimazione a rilasciare l'autorizzazione - Conseguente asserita interferenza, con norma di dettaglio, nelle competenze legislative e amministrative regionali nelle materie «produzione», «trasporto» e «distribuzione nazionale dell'energia» - Erroneo presupposto interpretativo - Persistenza della titolarità del potere autorizzatorio in capo alla Regione - Non fondatezza della questione. - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 158, lett. a). - Costituzione, artt. 117 e 118; 5 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11. Energia - Norme della legge finanziaria 2008 - Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Attribuzione di nuove competenze all'Autorità per l'energia elettrica e il gas - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali nelle materie «produzione», «trasporto» e «distribuzione nazionale dell'energia», e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente» - Non fondatezza della questione. - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 165. - Costituzione, artt. 117 e 118; 5 e 120; legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3, art. 11. Energia - Norme della legge finanziaria 2008 - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione per gli impianti offshore - Competenza attribuita al Ministero dei trasporti, con partecipazione anche delle Regioni ai sensi della legge n. 241 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nelle materie «produzione», «trasporto» e «distribuzione nazionale dell'energia», del principio di leale collaborazione - Partecipazione, *ex lege* n. 241 del 1990, anche delle Regioni al procedimento autorizzatorio, a salvaguardia dell'esercizio delle competenze ad esse spettanti in materia - Non fondatezza della questione.

Il principio di libera concorrenza nella produzione di energia

Sentenza n. 125 del 07 – 15 maggio 2014 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Disciplina dei poli commerciali e degli impianti di distribuzione dei carburanti, con o senza gestore. - Legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13), artt. 9, 43 e 44

Sentenza n. 28 del 24 – 25 febbraio 2014 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Compiti dello Stato e delle Province autonome nella disciplina delle grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico

«Da una interpretazione sistematica delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sulla disciplina delle grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, dunque, discende che in tale materia, da un lato, spetta allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'art.

117, secondo comma, Cost. (come per le procedure di assegnazione delle concessioni, che rientrano nella tutela della concorrenza: sentenza n. 1 del 2008), nonché stabilire i principi fondamentali (come per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia: sentenza 383 del 2005); dall'altro, compete alle Province autonome regolare tutti gli altri profili, quali, ad esempio, l'uso delle acque, la trasparenza delle concessioni e la disciplina delle funzioni amministrative». (Considerato in diritto, 4.1.)

Sentenza n. 298/2013, cit.

Sentenza n. 310/2011, cit.

Sentenza n. 205 del 04 - 13 luglio 2011 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - Previsione, da parte del legislatore statale, di norme di dettaglio lesive della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Incoerenza rispetto ai principi generali di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore censura.

Sentenza n. 67/2011, cit.

Sentenza n. 124/2010, cit.

Sentenza n. 339/2009, cit.

Sentenza n. 1/2008

-Carattere unitario dell'interesse alla produzione e gestione di una risorsa strategica qual è l'energia idroelettrica

«Sul comma 483 della legge n. 266 del 2005 «deve (...) rilevarsi che il decreto con il quale il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, è un atto che, da un lato, è riconducibile alla indicata competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dall'altro, interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della materia, di competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, della Costituzione). In ordine a tale potere, che indirettamente potrebbe coinvolgere, per il suo concreto atteggiarsi (aumento dell'energia prodotta e della potenza installata), anche aspetti di gestione del territorio, deve riconoscersi la necessità di assicurare un potere specifico degli organi dello Stato, chiamati a tutelare la concorrenza nel settore economico di riferimento, nonché interessi unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica qual è l'energia idroelettrica, ma, al contempo, anche la necessità di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni (v. sentenza n. 383 del 2005). Va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell'adozione del decreto in questione (v. sentenza n. 231 del 2005)». (Considerato in diritto, 7.3)

-Natura di norma di dettaglio della previsione di proroga delle concessioni di derivazioni idroelettriche in corso

«La disposizione statale censurata - secondo la quale le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza, e si sospendono, di conseguenza, per il corrispondente periodo di tempo, le relative gare, mirando al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di produzione e ad una più elevata tutela delle condizioni ambientali - deve essere, al contrario, ricondotta alla competenza concorrente in materia di “produzione,

trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia essa è lesiva delle competenze regionali, in quanto la previsione di una proroga di dieci anni delle concessioni in atto costituisce una norma di dettaglio (v., ex multis, sentenze n. 181 del 2006 e 390 del 2004)». (Considerato in diritto, 8.5.)

Sentenza n. 248/2006, cit.

Elettrodotti

Sentenza n. 298/2013, cit.

Sentenza n. 93/2013, cit.

Sentenza n. 313/2010, cit.

Sentenza n. 248/2006, cit.

Sentenza n. 383/2005, cit.

Sentenza n. 8 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

Regione Friuli-Venezia Giulia - Energia elettrica - Disposizioni in materia - Trasporto di energia - Opere e infrastrutture - Funzioni amministrative - Ricorso governativo - Assunta violazione delle competenze riservate allo Stato (elettrodotti con tensione superiore ai 150 KV e) per l'importazione e l'esportazione dell'energia - Riferibilità della norma alle opere di competenza regionale - Non fondatezza della questione.

Sentenza n. 307 del 26 marzo – 1 aprile 2003 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Rapporti tra la materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e altre materie

«Questa Corte ha già chiarito che la "tutela dell'ambiente", più che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e che ciò non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002 e n. 222 del 2003). Nel caso delle discipline regionali impugnate, esse attengono essenzialmente agli ambiti materiali - richiamati del resto anche dal ricorrente - della "tutela della salute", minacciata dall'inquinamento elettromagnetico, dell'"ordinamento della comunicazione" (per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi), della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (per quanto riguarda gli elettrodotti), oltre che, più in generale, del "governo del territorio" (che comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività): tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa "concorrente" delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e pertanto caratterizzati dal vincolo al rispetto dei (soli) principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato». (Considerato in diritto, 5.)

-Competenze dello Stato e delle Regioni rispettivamente in materia di determinazione dei limiti di esposizione e di localizzazione di impianti che possono comportare l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

«La legge attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità del primo dei due tipi indicati, cioè dei valori di campo definiti ai fini della ulteriore progressiva "minimizzazione" dell'esposizione (art. 4, comma 1, lettera a), mentre attribuisce alla competenza delle Regioni la indicazione degli obiettivi di qualità del secondo dei tipi indicati, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e

incentivazioni (art. 3, comma 1, lettera d, n. 1, e art. 8, comma 1, lettera e). (...) la logica della legge è quella di affidare allo Stato la fissazione delle "soglie" di esposizione, graduate nel modo che si è detto, alle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurre il più possibile l'impatto negativo degli impianti sul territorio (anche se poi alcune scelte localizzative sono a loro volta riservate allo Stato: è il caso dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV: art. 4, comma 1, lettera g), oltre che la disciplina dei procedimenti autorizzativi (cfr. art. 8, comma 1, lettera c): ciò, in coerenza con il ruolo riconosciuto alle Regioni per quanto attiene al governo e all'uso del loro territorio». (Considerato in diritto, 6.)

-Rapporti tra la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” e altre materie

«(...) la fissazione di valori-soglia risponde ad una ratio più complessa e articolata. Da un lato, infatti, si tratta effettivamente di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e da questo punto di vista la determinazione delle soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il valore protetto); dall'altro, si tratta di consentire, anche attraverso la fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione, ma uniformi sul territorio nazionale, e la graduazione nel tempo degli obiettivi di qualità espressi come valori di campo, la realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle competenze concorrenti di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, come quelli che fanno capo alla distribuzione dell'energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione. Tali interessi, ancorché non resi espliciti nel dettato della legge quadro in esame, sono indubbiamente sottesi alla considerazione del "preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee" che, secondo l'art. 4, comma 1, lettera a, della legge quadro, fonda l'attribuzione allo Stato della funzione di

determinare detti valori-soglia. In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato». (Considerato in diritto, 7.)

Progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia

Sentenza n. 103 dell'8 – 17 marzo 2006 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Attribuzione allo Stato del compito di prescrivere l'utilizzo di determinate tecnologie nel settore della "trasmissione" e "distribuzione dell'energia elettrica"

«Nel settore (...) della "trasmissione" e "distribuzione dell'energia elettrica" sussistono esigenze di unitarietà nella determinazione, tra l'altro, dei criteri tecnici (v. sentenza n. 7 del 2004), che non ammettono interferenze da parte delle Regioni per effetto di autonome previsioni legislative, come quella in esame, le quali, imponendo ai gestori che operano a livello regionale l'utilizzo di distinte tecnologie, eventualmente anche diverse da quelle previste dalla normativa statale, possano "produrre una elevata diversificazione della rete di distribuzione della energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico" (cfr. sentenza n. 336 del 2005). Deve, pertanto, essere riconosciuto esclusivamente allo Stato, in questa materia, il compito, tra l'altro, di prescrivere l'utilizzo di determinate tecnologie, sia al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e di promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sia al fine di assicurare

unitarietà ed uniformità alla rete nazionale». (Considerato in diritto, 9.1.)

Sentenza n. 336 del 14 - 27 luglio 2005 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

Telecomunicazioni - Impianti e condutture di energia elettrica o tubazioni - Necessità di nulla osta del Ministero delle comunicazioni, e potere di vigilanza e controllo sulla esecuzione dei lavori - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza regionale concorrente, nelle materie del governo del territorio e dell'ordinamento della comunicazione, per il carattere di dettaglio della disciplina, nonché della competenza amministrativa - Non fondatezza della questione

Sentenza n. 7/2004 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

Dismissione degli impianti di generazione di energia elettrica

Sentenza n. 246 del 21 – 28 giugno 2006 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Energia Legge della Regione Emilia-Romagna - Obiettivi generali della programmazione energetica della Regione e degli enti locali - Riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché assicurazione delle condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di ricerca, produzione e distribuzione di qualsiasi forma di energia - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente nonché lesione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in materie di competenza concorrente, che conservano allo Stato la “determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale” - Esclusione - Disposizione riconducibile alla disciplina dell'energia attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, non invasiva delle

competenze esclusive statali in materia di ambiente né di alcun principio fondamentale dello Stato - Non fondatezza della questione.

Localizzazione e gestione di impianti

Sentenza n.249 del 4 ottobre - 25 novembre 2016 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

Localizzazione delle centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti - Fissazione di distanze di sicurezza dai fabbricati per i nuovi metanodotti.

Sentenza n. 199/2014, cit.

Sentenza n. 119/2014 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

Energia - Norme della Regione Abruzzo - Localizzazione e realizzazione di centrali di compressione a gas al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale - Disposizione che produce l'effetto di limitare la realizzazione di impianti di interesse nazionale in determinate aree del territorio regionale, nonché di aggravare la procedura - Contrasto con le norme statali che attribuiscono allo Stato "l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» e «l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti» - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Sentenza n. 182 del 3 – 9 luglio 2013 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Allocazione e disciplina delle funzioni amministrative in tema di localizzazione degli impianti e principio di leale collaborazione

«(...) per giudicare della legittimità costituzionale di disposizioni come quelle (...) che toccano profili di localizzazione degli impianti, è necessario considerarne la conformità non già soltanto all'art. 117 Cost., bensì anche ai criteri indicati dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale collaborazione (ex plurimis, sentenze n. 331 del 2010, n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004)». (Considerato in diritto, 2.1.)

-Previsione dell'intesa tra Stato e Regioni e necessità di prevedere procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze

«(...) questa Corte, anche in specifico riferimento alla materia di potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», ha costantemente affermato che «la previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso» (ex plurimis, sentenza n. 165 del 2011), ma che siano invece necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (ex plurimis, sentenze n. 278 e n. 121 del 2010), come presupposto fondamentale di realizzazione del principio di leale collaborazione (ex plurimis, sentenze n. 117 del 2013, n. 39 del 2013, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005)». (Considerato in diritto, 2.2.)

Sentenza n. 54 del 5 – 9 marzo 2012 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Energia - Norme della Regione Molise - Depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Irrilevanza della previsione di intesa effettuata dal legislatore

regionale cui non spetta la competenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento della ulteriore censura.

Sentenza n. 308/2011, cit.

Sentenza n. 67/2011, cit.

Sentenza n. 44/2011, cit.

Sentenza n. 33 del 26 gennaio – 2 febbraio 2011(giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Il principio di leale collaborazione nel settore dell'energia nucleare
«Il vincolo procedurale posto dall'art. 25, comma 1, della legge n. 99 del 2009, è diretta espressione del principio di leale collaborazione. L'intreccio degli interessi e, conseguentemente, delle attribuzioni dei diversi livelli di governo, in un ambito composito e multiforme quale quello dell'energia nucleare (sentenza n. 278 del 2010), giustifica, ove il legislatore delegante la reputi opportuna, la configurazione di momenti di confronto con il sistema regionale. Nel caso di specie, la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata risponde all'esigenza, costituzionalmente apprezzabile, di favorire uno scambio dialettico tra le istituzioni a vario titolo incise dalle opzioni normative destinate ad operare in questo ambito (sentenza n. 383 del 2005 sulla Conferenza unificata come organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni e degli enti locali). Ora, è ben vero che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, «le procedure di cooperazione o di concertazione possono rilevare ai fini dello scrutinio di legittimità di atti legislativi, solo in quanto l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione» (sentenza n. 278 del 2010; v. pure la sentenza n. 437 del 2001). Al tempo stesso, è altrettanto vero che questa Corte ha già avuto occasione di precisare che “il principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale è costituito dal sistema delle Conferenze” (sentenza n. 401 del 2007). Peraltro, “affinché il mancato

coinvolgimento di tale Conferenza, pur previsto da un atto legislativo di rango primario, possa comportare un vulnus al principio costituzionale di leale cooperazione, è necessario che ricorrano i presupposti per la operatività del principio stesso e cioè, in relazione ai profili che vengono in rilievo in questa sede, la incidenza su ambiti materiali di pertinenza regionale” (sentenza n. 401 del 2007)». (Considerato in diritto, 5.5.)

-Il principio di leale collaborazione nella localizzazione e costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare

«L’intera attività preordinata alla localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare e, quindi, alla costruzione ed all’esercizio dei medesimi, risulta scandita, nella sua conformazione normativa, da molteplici momenti di attuazione del principio di leale collaborazione, secondo un disegno che rispecchia i diversi livelli di compenetrazione e di condizionamento reciproco tra interessi unitari e interessi territoriali. E ciò si verifica già a livello di definizione della disciplina legislativa, atteso che – come si è visto – l’esercizio della delega impone la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata». (Considerato in diritto, 6.2.2.)

-Necessità dell’intesa con la Conferenza unificata per la localizzazione di un impianto nucleare in quanto idoneo ad incidere sugli interessi e sui beni di comunità territoriali insediate anche in altri ambiti regionali

«La potenziale attitudine del singolo impianto nucleare, per quanto materialmente localizzato in un determinato territorio, a incidere sugli interessi e sui beni di comunità territoriali insediate anche in altri ambiti regionali, giustifica la previsione – ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica – dell’intesa con la Conferenza unificata, quale sede privilegiata per la rappresentazione delle istanze e delle esigenze proprie di tutti i livelli di governo coinvolti. (Considerato in diritto, 6.2.3.)

-Necessità che il contenuto dell’intesa tra lo Stato e le Regioni per la certificazione dei siti nucleari sia frutto di una codecisione paritaria

«Il legislatore statale, coerentemente con gli insegnamenti di questa Corte, ha previsto che per l'esercizio di tali funzioni ed in particolare, per quanto qui interessa, di quelle concernenti la certificazione dei siti, sia necessario il raggiungimento dell'intesa con la singola Regione interessata. Ha però specificamente regolato anche l'ipotesi in cui tale intesa non venga raggiunta entro i termini stabiliti. Questa Corte ha escluso la legittimità di una disciplina che ai fini del perfezionamento dell'intesa contenga la «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte, affermando, al contrario, la necessità che il contenuto dell'atto sia frutto di una codecisione paritaria e indicando, altresì, la necessità di prevedere – in caso di dissenso – idonee procedure per consentire lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare le divergenze (sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 383 e n. 339 del 2005)». (Considerato in diritto, 7.1.2.)

-Chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative in materia di energia nucleare

«(...) questa Corte, nella sentenza n. 278 del 2010, ha chiarito che la chiamata in sussidiarietà delle funzioni amministrative in materia di energia nucleare operata dalla legge delega n. 99 del 2009 – e quindi anche dal d.lgs. n. 31 del 2010 – trova giustificazione nell'esigenza di assicurare l'attuazione della scelta operata in materia di politica energetica di introdurre quale ulteriore fonte di produzione di energia quella di origine nucleare». (Considerato in diritto, 7.1.2.)

Sentenza n. 331 del 11 – 17 novembre 2010 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Energia - Norme della Regione Puglia in materia di energia nucleare
- Preclusione, in assenza di intese con lo Stato in merito alla localizzazione, all'installazione nel territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi -
Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella

materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altra residua censura

Sentenza n. 278 del 23 giugno – 22 luglio 2010 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Riconducibilità dell'utilizzazione dell'energia nucleare alla materia della produzione dell'energia di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

«Applicando tali principi al caso di specie, appare anzitutto evidente che le disposizioni impugnate incidono essenzialmente sugli interessi relativi alla materia concorrente della produzione dell'energia, poiché esprimono la scelta del legislatore statale di rilanciare l'importante forma di approvvigionamento energetico costituita dalla utilizzazione dell'energia nucleare e quindi di adottare nuovi principi fondamentali, adeguati alle evidenti specificità di questo settore. Non merita, invece, accoglimento, il rilievo, ampiamente svolto dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui le peculiarità proprie della fonte nucleare, anche con riguardo ai profili del «cambiamento climatico, della sicurezza dell'approvvigionamento e della competitività del sistema produttivo», imporrebbero di riconoscere in materia la confluenza di una serie di competenze legislative esclusive dello Stato, con la conseguente sottrazione della disciplina del settore alla materia della produzione dell'energia: infatti, una scelta del genere non solo non trova riscontro nell'art. 117, terzo comma, Cost., che non reca affatto tale distinzione, ma viene anche smentita dal significato assunto dall'espressione “energia” nell'ambito della stessa legislazione ordinaria». (Considerato in diritto, 12.)

Sentenza n. 168/2010, cit.

Sentenza n. 119/2010, cit.

Sentenza n. 282/2009, cit.

Sentenza n. 383/2005, cit.

La disciplina dei titoli autorizzatori per la costruzione e l'esercizio degli impianti

Sentenza n. 11 del 15 – 27 gennaio 2014 (Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Il regime abilitativo per gli impianti non assoggettati all'autorizzazione unica

«Questa Corte (...) ha affermato che (...) la normativa del d.lgs. n. 28 del 2011 «è espressione della competenza statale in materia di energia, poiché detta il regime abilitativo per gli impianti non assoggettati all'autorizzazione unica, regime da applicarsi in tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 272 del 2012). Inoltre, nella sentenza n. 313 del 2010 (...) ha dichiarato costituzionalmente illegittime quelle disposizioni che o assoggettavano a DIA o deregolamentavano, qualificando come attività libera, interventi che, ai sensi della normativa, statale avrebbero dovuto essere assoggettati ad autorizzazione unica. La ragione dell'illegittimità costituzionale di tali disposizioni è stata individuata nel fatto che le procedure previste dalla disciplina statale sono volte a consentire il vaglio dei molteplici interessi coinvolti (per la tutela dei quali è disposta la partecipazione di soggetti diversi alla conferenza di servizi prevista per il rilascio dell'autorizzazione)». (Considerato in diritto, 5.2.)

-Preclusione per le Regioni di determinare l'individuazione dei parchi eolici in assenza di "Linee guida".

«Con molteplici pronunce (ex multis: sentenze nn. 344 e 168 del 2010) si è affermato che in assenza delle (...) "Linee guida" era preclusa alle Regioni la possibilità di determinare l'individuazione dei parchi eolici "poiché l'indicazione da parte delle Regioni dei luoghi preclusi alla costruzione dei suddetti impianti può avvenire solo a seguito dell'approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del

2003”. Si è in presenza (...) di un canone interpretativo di carattere generale, avendo questa Corte, anche recentemente (sentenza n. 62 del 2013) ribadito che “nelle materie di competenza concorrente, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all’osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della Conferenza Stato Regioni può limitarsi all’espressione di un parere obbligatorio (sentenze n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 e n. 285 del 2005). In tali casi la disciplina statale costituisce principio generale della materia (sentenze n. 254 del 2010 e n. 182 del 2006)”». (Considerato in diritto, 6.1.)

Sentenza n. 307/2013, cit.

Sentenza n. 298/2013, cit.

Sentenza n. 93/2013, cit.

Sentenza n. 275/2012, cit.

Sentenza n. 99/2012, cit.

Sentenza n. 192/2011, cit.

Sentenza n. 107/2011, cit.

Sentenza n. 33/2011, cit.

Sentenza n. 332/2010, cit.

Sentenza n. 313/2010, cit.

Sentenza n. 194/2010, cit.

Sentenza n. 124/2010, cit.

Sentenza n. 119/2010, cit.

Sentenza n. 88/2009

Sentenza n. 342/2008

Sentenza n. 383/2005

Sentenza n. 6/2004

Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale

Sentenza n. 307/2013

Sentenza n. 119/2010, cit.

Sentenza n. 282/2009, cit.

Sentenza n. 248/2006, cit.

Sentenza n. 383/2005, cit.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Sentenza n. 88/2009, cit.

Sentenza n. 248/2006, cit.

Strategia energetica nazionale

Sentenza n. 339/2009, cit.

Sentenza n. 246/2006, cit.

Chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale

Sentenza n. 39 del 10 gennaio – 24 febbraio 2017 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Ambiente - Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare entro le dodici miglia marine dalla linea di costa abruzzese - Applicabilità anche ai procedimenti autorizzatori e concessori in corso - Salvaguardia dei soli titoli abilitativi già rilasciati. - Legge della Regione Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29 (Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese).

Sentenza n. 158 del 3 maggio – 7 luglio 2016 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Energia - Norme della Regione Piemonte - Concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Misura del canone annuo - Determinazione diversificata all'interno dell'utilizzazione idroelettrica in modo decrescente in proporzione alla potenza media di concessione - Ricorso del Governo - Asserita invasione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Mancata adozione del decreto ministeriale recante i "criteri generali" per la determinazione dei valori massimi dei canoni - Disciplina regionale riconducibile alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, adottata nel rispetto dei relativi principi fondamentali - Non fondatezza della questione.

Sentenza n. 154 del maggio - 24 giugno 2016 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Energia (Disciplina del procedimento di codecisione per il rilascio, ovvero il diniego, dell'atto di intesa da parte della Regione)

Sentenza n. 142 del 4 maggio - 16 giugno 2016 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Energia - Impianti industriali strategici e relative infrastrutture - Autorizzazioni rilasciate dal Ministero per lo sviluppo economico d'intesa con la Regione interessata - Estensione di detto regime a talune opere strumentali - Modalità di superamento di eventuale dissenso.

Sentenza n. 110 del 5 aprile - 20 maggio 2016 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Energia - Misure per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale (gasdotti di importazione di gas dall'estero, terminali di rigassificazione di GNL, stoccaggi di gas naturale e infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse: qualificazione di opere di interesse strategico, prioritarie a carattere nazionale e di pubblica utilità nonché' indifferibili ed urgenti; procedimento autorizzatorio; misure concertative).

Sentenza n. 165 del 9 - 12 maggio 2011 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

Energia - Misure urgenti in materia di energia - Attribuzione al Governo, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, del potere di individuare gli interventi urgenti e indifferibili che rivestano carattere strategico nazionale - Ricorso della Regione Puglia - Intervenuta adozione, successivamente alla notifica del ricorso, degli atti di intesa per l'individuazione dei suddetti interventi e per la ratifica delle nomine dei commissari straordinari incaricati della relativa realizzazione - Eccezioni inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Reiezione. - D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). - Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117, 118 e 120. Energia - Misure urgenti in materia di energia - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia e della Provincia autonoma di Trento - Preliminare individuazione dell'ambito di pertinenza delle norme impugnate - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza legislativa concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". - D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). - Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117, 118 e 120; legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4. Energia - Misure urgenti in materia di energia - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Preliminare individuazione dei parametri costituzionali - Estensione alla Provincia ricorrente, in quanto più favorevole alle ragioni dell'autonomia, della disciplina dettata dagli artt. 117 e 118 Cost. per le Regioni a statuto ordinario. - D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). - Costituzione, artt. 117 e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4. Energia - Misure urgenti in materia di energia - Realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili in regime di cooperazione funzionale e organizzativa tra commissari straordinari del Governo e le Regioni e Province autonome interessate - Ricorso della Provincia autonoma di Trento e della Regione Puglia - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative concernenti la realizzazione degli interventi - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 2, primo periodo, dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). - Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117, 118 e 120; legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri

1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4. Energia - Misure urgenti in materia di energia - Attribuzione ai commissari straordinari del Governo del potere sostitutivo riguardante gli interventi urgenti e indifferibili che rivestano carattere strategico nazionale, in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche (Regioni ed enti locali) che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi occorrenti all'autorizzazione ed effettiva realizzazione degli interventi stessi - Omessa previsione dei presupposti sostanziali e delle procedure richieste per l'esercizio del potere sostitutivo statale - Conseguente violazione della previsione costituzionale concernente il potere sostitutivo dello Stato - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili. - D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 2, terzo periodo, dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). - Costituzione, art. 120; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8 [Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117 e 118; legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4]. Energia - Misure urgenti in materia di energia - Nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia e della Provincia autonoma di Trento - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative concernenti la realizzazione degli interventi - Esclusione - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 3 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). -

Costituzione, artt. 117 e 118; legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, art. 16; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4. Energia - Misure urgenti in materia di energia - Potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, esercitabile «decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la Regione o la Provincia autonoma interessata» - Omessa previsione di idonea articolazione procedurale a carattere paritario tra Stato e Regione per il superamento concordato del dissenso nell'ipotesi di attrazione in sussidiarietà di materie rientranti nella competenza legislativa concorrente - Conseguente violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Sentenza n. 278/2010, cit.

Sentenza n. 215 9 - 17 giugno 2010 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

Ricorso della Provincia autonoma di Trento e delle Regioni Toscana, Umbria ed Emilia Romagna - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 - Trattazione delle sole questioni riguardanti l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 - Decisione sulle ulteriori questioni riservata a separate pronunce. - D.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. 3 agosto 2009, n. 103 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141). - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118, primo, secondo e terzo comma; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 1. Giudizio di legittimità costituzionale in via di azione - Intervento di soggetto non titolare di potestà legislativa (Terna, Rete elettrica nazionale s.p.a.) - Inammissibilità. - D.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 4, commi 1, 2, 3

e 4, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. 3 agosto 2009, n. 103 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141). - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118, primo, secondo e terzo comma; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 1. Energia - Interventi urgenti relativi alla produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia - Realizzazione da effettuarsi da parte di uno o più commissari straordinari del Governo, con ricorso a capitale prevalentemente o interamente privato - Violazione dei canoni di pertinenza e proporzionalità che legittimano l'attrazione in sussidiarietà allo Stato di funzioni di competenza delle Regioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.

Sentenza n. 119/2010, cit.

Sentenza n. 383/2005, cit.

Sentenza n. 6 del 18 dicembre 2003- 13 gennaio 2004 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

Ricorso regionale - Questione proposta in via diretta dalle Regioni - Vizi deducibili - Connessione diretta con la lesione di competenze costituzionali delle ricorrenti - Sindacabilità, nella specie, di provvedimenti governativi con forza di legge. - Costituzione, art. 77. Sistema elettrico nazionale - Misure urgenti adottate con decreto-legge - Ricorso della Regione Umbria - Prospettata carenza dei presupposti (necessità e urgenza) dell'atto governativo impugnato, nonché lamentata mancanza di fondamento nei poteri sostitutivi del Governo - Non fondatezza della questione. - D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55). - Costituzione, art. 77, secondo comma, e 120, secondo comma. Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Ricorsi delle Regioni Umbria, Basilicata e Toscana -

Prospettata interferenza, con disciplina statale di dettaglio (anziché di principio), nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuita alla potestà legislativa concorrente delle Regioni - Non fondatezza delle questioni. - D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55). - Costituzione, art. 117, primo, secondo e terzo comma. Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Ricorsi delle Regioni Umbria, Basilicata e Toscana - Prospettata indebita assunzione da parte dello Stato di una competenza amministrativa generale in assenza di esigenze unitarie e in contrasto con i criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Sussistenza di idonee modalità collaborative e di garanzia degli interessi delle istituzioni regionali - Non fondatezza delle questioni. - D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55). - Costituzione, art. 118. Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Autorizzazione unica con effetto di variante urbanistica - Ricorsi delle Regioni Basilicata e Toscana - Prospettata violazione della potestà legislativa regionale in materia di «governo del territorio» - Non fondatezza della questione. - D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55), art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5. - Costituzione, artt. 117, primo e terzo comma, e 118, primo e secondo comma. Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Esercizio degli impianti elettrici - Autorizzazione unica - Procedimento - Ricorso della Regione Umbria - Prospettata insufficienza delle norme a garanzia degli interessi regionali e locali, in contrasto con il principio di buon andamento e di leale collaborazione - Non fondatezza della questione. - D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55), art. 1, comma 2. - Costituzione, art. 97, primo comma. Sistema elettrico nazionale - Misure statali urgenti - Applicabilità della disciplina governativa di urgenza sino alla determinazione dei principi fondamentali della

materia e non oltre il 31 dicembre 2003 - Ricorso delle Regioni Umbria, Basilicata e Toscana - Prospettata indebita attribuzione allo Stato della potestà legislativa in materie oggetto di competenza concorrente, esercitabile dalle regioni anche entro il quadro dei principi desumibili dalle leggi vigenti - Non fondatezza della questione. - D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55), art. 1, comma 1. - Costituzione, art. 117. Sistema elettrico nazionale.

Il principio di leale collaborazione e strumento dell'Intesa

Sentenza n. 154/2016, cit.

Sentenza n. 131 del 17 maggio - 10 giugno 2016 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Energia (modalità di superamento del dissenso regionale in ordine alla realizzazione delle infrastrutture energetiche per le quali sia prescritto il raggiungimento dell'intesa)

Sentenza n. 239 del 7 - 11 ottobre 2013 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

Procedimento amministrativo - Mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti alle funzioni previste da specifiche disposizioni di legge in materia di energia e di espropriazione per pubblica utilità - Procedimento per il superamento dell'inerzia - Rimessione alla Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede con la partecipazione della Regione interessata - Ricorso della Regione Basilicata - Evocazione di parametri non contenuti nella delibera della Giunta regionale - Inammissibilità della questione. - Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134), art. 38, comma 1. - Costituzione, artt. 114 e 123. Procedimento amministrativo - Mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti alle funzioni previste da specifiche disposizioni di legge in materia di energia e di espropriazione per

pubblica utilità - Procedimento per il superamento dell'inerzia - Rimessione alla Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede con la partecipazione della Regione interessata - Ricorso della Regione Basilicata - Asserita compressione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Previsione volta al superamento di condotta meramente passiva che si traduca nell'assenza di ogni forma di collaborazione.

Sentenza n. 182/2013, cit.

Sentenza n. 117 del 3 - 5 giugno 2013 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Energia - Norme della Regione Basilicata - Conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa, al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile - Contrasto con la ratio del principio di leale collaborazione che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative - Violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.

sentenze n. 308/2011, cit.

Sentenza n. 165/2011, cit.

Sentenza n. 67/2011, cit.

Sentenza n. 33/2011, cit.

Sentenza n. 331 del 3 - 17 novembre 2010 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Ricorso del Governo - Impugnazione di numerose disposizioni della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 e della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 - Trattazione delle sole questioni riguardanti gli artt. 8 della legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010 e 1, comma 2, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010 - Decisione sulle altre questioni di costituzionalità riservata a separate pronunce. - Legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, art. 8; legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lett. d), e), h) ed s), e terzo, 118 e 120; d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25. Energia - Norme della Regione Puglia in materia di energia nucleare - Ricorso del Governo - Impugnazione di disposizione regionale non indicata nella delibera del Consiglio dei ministri - Inammissibilità della questione. - Legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30, art. 1, commi 1 e 3. - Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lett. d), e), h) ed s), e terzo, 118 e 120; d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25. Energia - Norme della Regione Campania - Energia nucleare - Ricorso del Governo - Costituzione in giudizio della Regione Campania deliberata dal coordinatore dell'Avvocatura regionale, anziché' dalla Giunta regionale - Inammissibilità. - Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lett. d), e), h) ed s), e terzo, 118 e 120; d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 32, secondo comma. Energia - Norme della Regione Campania - Energia nucleare - Ricorso del Governo - Deduzioni di intervenienti privati riferite a disposizioni normative non costituenti oggetto del giudizio di costituzionalità - Valutazione, anche preliminare di ammissibilità, riservata a separate pronunce da rendere

sulle disposizioni e sulle censure cui si riferiscono gli interventi. - Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lett. d), e), h) ed s), e terzo, 118 e 120; d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25. Energia - Norme della Regione Puglia in materia di energia nucleare - Ricorso del Governo - Eccezioni di inammissibilità della questione per omessa indicazione dei principi fondamentali della materia dell'energia asseritamente violati e per il carattere prematuro del ricorso - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lett. d), e), h) ed s), e terzo, 118 e 120; d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25. Energia - Norme della Regione Puglia in materia di energia nucleare - Preclusione, in assenza di intese con lo Stato in merito alla localizzazione, all'installazione nel territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altra residua censura. - Legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30, art. 1, comma 2. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo (artt. 41, 117, secondo comma, lett. d), e) ed h), 118 e 120); d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25. Energia - Norme della Regione Basilicata - Energia nucleare - Divieto di installare nel territorio lucano, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione, impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile irraggiato e di

rifiuti radioattivi, nonché depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altra residua censura. - Legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, art. 8. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo (artt. 41, 117, secondo comma, lett. d), e) ed h), 118 e 120); d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25. Energia - Norme della Regione Campania - Energia nucleare - Preclusione, in assenza di intese con lo Stato in merito alla localizzazione, all'installazione nel territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e di stoccaggio del combustibile nucleare nonché di depositi di materiali radioattivi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Illegittimità costituzionale

Sentenza n. 339/2009, cit.

Sentenza n. 282/2009, cit.

Sentenza n. 168 del 19 - 23 maggio 2008 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso della Regione Lombardia - Impugnazione di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 - Trattazione delle sole questioni relative ai commi da 362 a 365 e 1284 dell'art. 1 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 362 a 365 e 1284. Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Istituzione e disciplina

del Fondo statale per la copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dei principi espressi dagli artt. 3 e 97 Cost. - Genericità della prospettazione - Inammissibilità delle questioni. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 362, 363, 364 e 365. - Costituzione, artt. 3 e 97. Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Istituzione e disciplina del Fondo statale per la copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali - Ricorso della Regione Lombardia - Delimitazione delle disposizioni oggetto di ricorso. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 362, 363 e 364. - Costituzione, artt. 117, 118 e 119. Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la riduzione, nell'anno 2007, dei costi della fornitura energetica per finalità sociali - Determinazione delle condizioni e modalità di utilizzo del fondo con atto ministeriale - Ricorso della Regione Lombardia - Introduzione di vincolo di destinazione specifica del fondo in riferimento all'anno 2007 - Violazione della competenza legislativa residuale in materia «servizi sociali» - Illegittimità costituzionale in parte qua - Conseguente assegnazione generica del fondo alle Regioni per il perseguimento di finalità sociali. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 362, 363 e 364. - Costituzione, artt. 117, 118 e 119. Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la riduzione, nel biennio 2008-2009, dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili - Determinazione delle condizioni e modalità di utilizzo del fondo con atto ministeriale - Ricorso della Regione Lombardia - Coinvolgimento di una pluralità di materie e interessi riconducibili a competenze legislative statali e regionali nessuna delle quali prevalente sulle altre - Unilaterale previsione di un vincolo di destinazione del fondo, pari a 11 milioni annui di euro nel biennio 2008-2009, per interventi di efficienza energetica - Omessa previsione del raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata a salvaguardia delle competenze regionali -

Illegittimità costituzionale in parte qua - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 364. - Costituzione, artt. 117, 118 e 119. Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la riduzione, negli anni successivi al 2009, dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili - Utilizzazione della dotazione, nel limite di 100 milioni di euro annui, per copertura indistinta delle finalità del Fondo - Ricorso della Regione Lombardia - Coinvolgimento di una pluralità di materie e interessi riconducibili a competenze legislative statali e regionali nessuna delle quali prevalente sulle altre - Unilaterale previsione di un vincolo di destinazione del fondo, pari a 100 milioni annui di euro per gli anni successivi al 2009, per interventi di efficienza energetica - Omessa previsione del raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata a salvaguardia delle competenze regionali - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 362. - Costituzione, artt. 117, 118 e 119. Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi di efficienza energetica per l'illuminazione, pari a 11 milioni di euro per il biennio 2008-2009, a valere su apposito Fondo statale - Disposizione connessa ad altra ritenuta illegittima in parte qua - Necessità di estendere la declaratoria per sussistenza di analoghi vizi - Unilaterale quantificazione dell'ammontare dell'onere, pari a 11 milioni annui di euro nel biennio 2008-2009, per far fronte ad interventi di efficienza energetica - Omessa previsione del raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata a salvaguardia delle competenze regionali - Illegittimità costituzionale in parte qua in via consequenziale. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 356. - Costituzione, artt. 117, 118 e 119; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per l'individuazione o la creazione di strutture amministrative per la gestione degli interventi di carattere sociale, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili - Ricorso della

Regione Lombardia - Asserita lesione di competenze legislative e amministrative della Regione nonché' del principio di leale collaborazione - Esclusione - Coinvolgimento di una pluralità di materie e interessi riconducibili a competenze legislative statali e regionali nessuna delle quali prevalente sulle altre - Sussistenza di adeguato meccanismo concertativo a salvaguardia del principio di leale collaborazione.

Sentenza n. 1 del 14 - 18 gennaio 2008 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

-Carattere unitario dell'interesse alla produzione e gestione di una risorsa strategica qual è l'energia idroelettrica

Sul comma 483 della legge n. 266 del 2005 «deve (...) rilevarsi che il decreto con il quale il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, è un atto che, da un lato, è riconducibile alla indicata competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dall'altro, interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della materia, di competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, della Costituzione). In ordine a tale potere, che indirettamente potrebbe coinvolgere, per il suo concreto atteggiarsi (aumento dell'energia prodotta e della potenza installata), anche aspetti di gestione del territorio, deve riconoscersi la necessità di assicurare un potere specifico degli organi dello Stato, chiamati a tutelare la concorrenza nel settore economico di riferimento, nonché interessi unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica qual è l'energia idroelettrica, ma, al contempo, anche la necessità di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni (v. sentenza n. 383 del 2005). Va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il

coinvolgimento regionale nell'adozione del decreto in questione (v. sentenza n. 231 del 2005)». (Considerato in diritto, 7.3)

-Natura di norma di dettaglio della previsione di proroga delle concessioni di derivazioni idroelettriche in corso

«La disposizione statale censurata - secondo la quale le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza, e si sospendono, di conseguenza, per il corrispondente periodo di tempo, le relative gare, mirando al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di produzione e ad una più elevata tutela delle condizioni ambientali - deve essere, al contrario, ricondotta alla competenza concorrente in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia essa è lesiva delle competenze regionali, in quanto la previsione di una proroga di dieci anni delle concessioni in atto costituisce una norma di dettaglio (v., ex multis, sentenze n. 181 del 2006 e 390 del 2004)». (Considerato in diritto, 8.5.)

Sentenza n. 246/2006, cit.

Sentenza n. 133/2006, cit.

Sentenza n. 383/2005, cit.

Sentenza n. 6/2004, cit.

Poteri sostitutivi

Sentenza n. 39/2017, cit.

Sentenza n. 110/2016, cit.

Sentenza n. 165/2011 cit.

Sentenza n. 33/2011, cit.

Sentenza n. 278/2010, cit.

Sentenza n. 246/2006, cit.

Sentenza n. 383/2005, cit.

Sentenza n. 172 del 7 - 11 giugno 2004 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

Regione Marche - Carburanti - Impianti di distribuzione - Localizzazione e costruzione - Ricorso del Governo - Asserita incidenza in settori di competenza esclusiva statale, omessa considerazione delle norme statali in materia - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, art. 4, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e), h), l), e s), e terzo comma. Regione Marche - Carburanti - Impianti di distribuzione - Autorizzazione all'esercizio provvisorio - Previsione di perizia giurata attestante il rispetto della normativa fiscale, sanitaria, ambientale, di sicurezza antincendio, urbanistica, di tutela dei beni storici o artistici - Ricorso del Governo - Asserita incidenza in materie di competenza esclusiva statale, omessa considerazione delle norme statali - Manifesta infondatezza della questione. - Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, art. 5. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e), h), l), e s), e terzo comma. Regione Marche - Carburanti - Impianti di distribuzione - Attribuzione al Presidente della Giunta di poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni - Ricorso del Governo - Asserita lesione della competenza esclusiva statale nella materia relativa agli «organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», lesione della riserva statale nella disciplina degli interventi sostitutivi.

BIBLIOGRAFIA

- A. ANZON, *Il nuovo volto delle materie regionali nella recente giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1983
- A. ARCURI, R. PARDOLESI, *Analisi economica del diritto*, in enc. dir., agg., VI, 2002
- A. BALDASSARRE, *Iniziativa economica privata*, (voce) Enc. Dir., Vol. XXI
- A. BARBERA, *Chi è il custode dell'interesse nazionale*, in *Quad. cost.* 2001
- A. BARBERA, *Regioni e interesse nazionale*, Milano, 1973
- A. BARBERA, *Scompare l'interesse nazionale?*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 9 aprile 2001
- A. BARUCCHI, *L'attività mineraria nel sistema della legislazione dell'energia*, Torino, 1964
- A. CERRI, *Alla ricerca dei ragionevoli principi della riforma regionale*, in *Problemi del federalismo*, n. 5, Milano, 2001
- A. CERRI, *Regolamenti*, in Enc. Giur., XXVI, Roma, 1991
- A. CERRI, *Luci ed ombre del disegno di legge sull'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*, in *Foro it.*, 1986
- A. CHERCHI, *Il nuovo regime giuridico delle miniere*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1928
- A. COLAVECCHIO, *I mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale: profili comunitari*, in *Rass. giur. en. elettr.*, 2001
- A. COLAVECCHIO, in *La liberalizzazione del settore elettrico nel quadro del diritto comunitario*, Bari, 2000
- A. CONCARO, *Leale collaborazione e intese fra Stato e Regioni: alcune riflessioni alla luce della recente giurisprudenza costituzionale*, in n. zanon – a. concaro (a cura di), *L'incerto federalismo. Le competenze statali e regionali nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 2005,
- A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010
- A. D'ATENA, *L'autonomia legislativa delle Regioni*, Roma, 1974

- A. D'ATENA, *La crisi della legge regionale*, in *Costituzione e Regioni. Studi*, Milano, 1991
- A. D'ATENA, *La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazionali e con l'Unione Europea*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it
- A. D'ATENA, *La nuova riforma del titolo V, la Costituzione a rigidità debole ed il bipolarismo di coalizione*, *Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, maggio 2005
- A. D'ATENA, *Osservazioni sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni (e sul collaudo dell'autonomia ordinaria)*, in E. BUOSO, *Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti*, in *Le Regioni*, 2008
- A. FIORITTO, N. STOLFI, *Qualcosa si muove nella politica energetica nazionale*, in *nuovo dir. agr.*, 1983
- A. GAMBARO, *La proprietà*, in *Trattato di dir. priv. (a cura di) G. Iudica-P. Zatti*, Milano, 1990
- A. GILARDONI, *Trattato di diritto minerario*, vol. I, Roma, 1928
- A. LA PERGOLA, *Costituzione e adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale*, Milano, 1961
- A. LA TORRE, *Il bene «duale» nella teoria delle cose*, in *Giust. civ.* 2008
- A. MAIORANA, *La teoria dei diritti pubblici reali*, Catania, 1910.
- A. MASI, *L'energia elettrica come cosa nella dottrina italiana degli inizi del secolo*, in *L'energia elettrica nell'esperienza giuridica di inizi del secolo XX*, Milano, 1994
- A. MAZZITELLI, *Il principio del giusto procedimento*, in *Il nuovo ordinamento locale*, (a cura di) AMIRANTE C.- SACCOMANNO A., Soveria Mannelli, 1995
- A. MAZZITELLI, *Ipotesi intorno allo stato sociale nel quadro dell'integrazione comunitaria*, in AA. VV., *Costituzione italiana e diritto comunitario*, (a cura di) S. Gambino, Milano, 2002
- A. MAZZITELLI, *La potestà legislativa delle Regioni*, in S. Gambino (a cura di), *Diritto regionale e degli Enti locali*, Milano, 2009.

- A. MAZZITELLI, *La tutela dell'ambiente nella Costituzione. Il principio dello sviluppo sostenibile*, Cosenza, 1999
- A. MAZZITELLI, *Uniformità della giurisprudenza e imparzialità dei giudici: spunti di analisi*, in AA.VV., *Liber amicorum in onore di Augusto Cerri. Costituzionalismo e Democrazia*, Napoli, 2016
- A. MONTEL, *La legislazione sulla indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi*, in *Riv. dir. min.*, 1960
- A. ORSI BATTAGLINI, *Libertà scientifica, Libertà accademica e valori costituzionali*, in *Nuove dimensioni nei diritti di libertà. Scritti in onore di Paolo Barile*, Padova, 1990
- A. PACE, *Problematica della libertà*, II, Padova, 1992
- A. PAGLIARO- M. PARODI GIUSSINO, *Principi di diritto penale. Parte speciale. Vol. 1: Delitti contro la pubblica amministrazione*, Milano, 2008
- A. PIZZORUSSO, *Il potere regolamentare dopo la legge n. 400/1988*, in *Scritti per Mario Nigro, I, Stato e amministrazione*, Milano, 1991
- A. PIZZORUSSO, *Le fonti del diritto*, Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, II ed., 2011
- A. PREDIERI, (voce) *Paesaggio (tutela del)*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981
- A. PREDIERI, *Collettivizzazioni*, in *Enc. del dir.*, vol. VII, Milano, 1960
- A. ROCCELLA, *Autonomie speciali e tutela dell'ambiente (nota a Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378, con richiamo anche a n. 380 del 2007)*, in www.forumcostituzionale.it
- A. RUGGIERI, *Continuo e discontinuo nella giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sent. n. 170 del 1984, in tema di rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno: dalla « teoria » della separazione alla « prassi » dell'integrazione intersistemica?*, in *Giur. Cost.*, 1991
- A.M. ANGELINI, (voce) *Fonti primarie di energia*, in *Enc. Novecento*, II, Roma, 1977
- A.M. GAMBINO, *Beni extra mercato*, Milano, 2004
- A.M. SANDULLI, *Abilitazioni – Autorizzazioni – Licenze*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1958

- A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1952
- AA.VV, (voce) *idrocarburi*, Enciclopedia degli idrocarburi, Treccani, 2003
- AA.VV, *L'energia elettrica nell'esperienza giuridica degli inizi del secolo XX*, Milano, 1994
- AA.VV. *Le regolazione dei servizi di interesse economico generale*, E. BRUTI LIBERATI- F. DONATI (a cura di), Torino, 2010
- B. BIONDI, *Cosa mobile ed immobile (diritto civile) (voce)*, in Nss. D.I., IV, Torino 1959
- B. CARAVITA DI TORITTO, *Fonti energetiche rinnovabili ed efficienza economica*, in e. bruti liberati, f. donati (a cura di), *Il nuovo diritto dell'energia tra regolazione e concorrenza*, Torino, 2007, p. 233 e ss.
- C. BLUMANN, *Energie et Communautés européennes, Première Partie*, in Rev. Trim. droit europ., 1984
- C. BUZZACCHI, *La materia energia nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Il prisma energia. Integrazione di interessi e competenze*, (a cura di) C. Buzzacchi, Milano, 2010
- C. DI MAJO, *Sulle approvazioni amministrative*, in Riv. dir. pubbl., 1935
- C. LUZZATTI, *La vaghezza delle norme*, Milano, 1990
- C. PINELLI , *Attualità dell'art. 41 Cost., con particolare riferimento alla 'utilità sociale'*, in www.centroriformastato.org
- C. PINELLI, *I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l'ordinamento internazionale e con l'ordinamento comunitario*, in *Foro it.*, 2001
- C. PINELLI, *I progetti di revisione del titolo V della Costituzione e il 'federalismo d'esecuzione'*, in *Le Regioni*, 1996
- C. SARTORETTI, *La tutela dell'ambiente dopo la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione: valore costituzionalmente protetto o materia in senso tecnico?* in *Foro it.*, 2003
- C. SCARPA, *Titolo V e politica energetica: per favore riformiamo la riforma*, ivi, 2002
- C. VITTA, *Diritto amministrativo*, vol. I, III ed. riv. agg., Torino, 1948

- D. BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, I, Torino, 1962
- D. CALLEGARI, *Gli articoli 444, 494 e 1561 del Codice Civile in rapporto alla legge mineraria*, in *Dir. beni pubbl.*, 1937
- D. DONATI, *Atto complesso, autorizzazione e approvazione*, in *Arch. giurid.*, 1903
- D. MESSINETTI, *Energie*, in *Enc. Dir.*, XIV, Milano, Giuffrè, 1965
- D. SARTIRANA, *Rilancio delle ricerche di petrolio in Italia*, in AA. VV., *Disciplina giuridica degli idrocarburi*, Milano, 1965
- D. SORACE, *La desiderabile indipendenza della regolazione dei servizi di interesse economico generale*, in *Merc.conc. reg.*, 2003
- E. CASSETTA, *Sulla natura giuridica del permesso di ricerca mineraria*, in *Riv. dir. min.*, 1950
- E. DI SALVATORE, *Lo Stato, la Regione Siciliana e il problema della competenza legislativa sugli idrocarburi liquidi e gassosi*, in *Studi e interventi, Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini"*, ottobre 2013
- E. FERRARI (a cura di), *I servizi a rete in Europa*, Milano, 2000
- E. GIANFRANCESCO, *Il conflitto di attribuzioni su funzioni delegate al vaglio della Corte Costituzionale*, *ivi*, 1991
- E. GRIPPA- F. MANCA, *Manuale breve di diritto dell'energia*, Padova, 2008
- E. GUICCIARDINI, *Il demanio*, Padova, 1934
- E. MELE, *Art. 2*, in *Le nuove leggi civili commentate*, a cura di G. CIAN-A. MAFFEI ALBERTI-P. SCHLESINGER, Padova, 1993
- E. MOAVERO MILANESI, *Diritto della concorrenza dell'unione europea*, Napoli, 2004
- E. PRESUTTI, *Controllo preventivo complesso*, in *Studi senesi*, 1903;
- E. SILVESTRI, (voce) *Concessione amministrativa*, in *Enc. del dir.*, vol. VIII, 1961
- F. BENELLI, *Interesse nazionale, istanze unitarie e potestà legislativa regionale: dalla supremazia alla leale collaborazione*, in *Le Regioni*, 2006

- F. BILANCIA, *L'instabile quadro del riparto delle competenze legislative*, in Istituzioni del Federalismo, 2010
- F. CARNELUTTI, *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv. Dir. comm.*, 1913
- F. CORSI, *Un venticinquennio di applicazione della legge mineraria*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1953
- F. COTTREL, *Energy and Society: The Relation Between Energy, Social Change, and Economic Development*, New York, 1955
- F. DALLAVALLE, *Programmazione energetica e politica industriale*, in pol. ed ec., 1978
- F. DE LEONARDIS, *La Consulta tra interesse nazionale e energia elettrica*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2004
- F. GALGANO, *Commento sub art. 41*, in G. Branca (a cura di) *Commentario alla Costituzione*, Padova, 2008
- F. MAZZIOTTI, *Diritto del lavoro*, Napoli, 2000
- F. MERUSI (a cura di), *Annuario. Analisi economica e diritto amministrativo*, Atti del Convegno annuale (Venezia, 28-29 settembre 2006), Milano, 2007
- F. RIMOLI, *Le libertà culturali*, in Nania R. –Ridola P., *I diritti costituzionali*, Torino, 2006
- F. S. PASSARELLI, *Proprietà* (voce), in *Enc. giur. Treccani*, online
- F. SACCO, *Competenze statali trasversali e potestà legislativa regionale: un tentativo di razionalizzazione (a proposito della "tutela della concorrenza") della Corte costituzionale*, in *Rivista Associazione dei Costituzionalisti*, Cronache, 2004
- F. SORRENTINO, *L'art. 177 del Trattato di Roma tra ordinamento comunitario e ordinamenti interni*, in *Studi in onore di M. Mazziotti di Celso*, vol. II, Padova, 1995
- F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto. Appendice sulla legge 23 agosto 1988 n. 400 (artt.14-17)*, Genova, 1990
- F. SORRENTINO, *Nuovi profili costituzionali dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale e comunitario*, In *Diritto pubbl. comp. ed europ.*, 2001

- F. SORRENTINO, *Profili costituzionali dell'integrazione comunitaria*, Torino, 1996
- F. VASSALLI, *Note critiche sul concetto di demanio minerario*, in *Riv. dir. comm.*, 1927
- F. VETRÒ, *La regolazione pubblica del mercato elettrico. Sull'ordine giuridico del mercato libero dell'energia elettrica*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2003
- F. VETRÒ, *Le autorità indipendenti di regolazione: l'autorità per l'energia elettrica ed il gas*, in *Rass. giur. en. elettr.*, 2001
- F.P. PUGLIESE, *Proprietà e impresa: riflessioni sui procedimenti costitutivi dei beni minerari e del regime amministrativo dell'impresa*, Milano, 1972
- F.S. PASSARELLI, *Proprietà* (voce), in *Enc. giur. Treccani*, online
- G. ABBATE, *Miniera (beni minerari)*, in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1970
- G. BASCHIERI - L. BIANCHI D'ESPINOSA - C. GIANNATTASIO, *La Costituzione italiana. Commento analitico*, 1949
- G. CAGGIANO, *La disciplina dei servizi di interesse economico generale. Contributo allo studio del modello sociale europeo*, 2008
- G. COZZOLINO, *Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, *Le materie dell'art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001*, Napoli, 2015
- G. FALZONE, *I beni del patrimonio indisponibile*, Milano, 1957
- G. FONTANA, *Art. 33*, in r. Bifulco.– a. Celotto– m. Olivetti (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Torino, 2007
- G. GALATERIA, *Il negozio di concessione amministrativa*, Milano, 1943
- G. GUARINO, *L'energia atomica e lo stato*, relazione generale al secondo convegno franco italiano di studi giuridici, Roma 15-17 ottobre, 1959
- G. GUARINO, *Scritti di diritto pubblico dell'economia e di diritto dell'energia*, Milano, 1962
- G. GUGLIELMI, *Estensione delle norme sulla ricerca sottomarina degli idrocarburi e di altre sostanze minerali*, in *Atti del terzo convegno di studi di diritto minerario*, Roma, 1969

- G. GUICCIARDINI, *Le miniere, le cave, e le torbiere e la loro qualificazione giuridica*, *Diritto dei beni pubblici*, 1936
- G. MAZZONI, *L'iniziativa economica e il diritto al lavoro*, in Studi in onore di Valeri, II, Firenze, 1955
- G. MORBIDELLI, *Il principio di legalità e i c.d. poteri impliciti*, in *Dir. amm.*, 2007
- G. NAPOLITANO, *L'energia elettrica e il gas*, in S. CASSESE (a cura di), *Tratt. dir. amm., Parte speciale*, Milano, 2003
- G. NAPOLITANO, M. ABRESCIA, *Analisi economica del diritto pubblico*, Bologna, 2009
- G. ORTOLANI, *Autorizzazione e approvazione*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, II, Padova, 1940
- G. PACINOTTI, *Le miniere, le torbiere e le cave*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, a cura di V.E. Orlando, vol. V, Milano, 1930
- G. PASTORI, *Unità nazionale, autonomie e federalismo*, in *Le Regioni*, 1995
- G. PITRUZZELLA, *Municipalismo versus neoregionalismo*, in *Le Regioni*, 1995
- G. PUCCINI, *La potestà regolamentare del Governo nell'esperienza italiana: osservazioni e spunti critici sugli sviluppi del dibattito scientifico*, in *Potere regolamentare e strumenti di direzione dell'amministrazione. Profili comparatistici*, (a cura di) P. CARETTI – U. DE SIERVO, Milano, 1991
- G. REZZANO, *La materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia nella recente giurisprudenza costituzionale, fra leale collaborazione e doveri di solidarietà*, in *federalismi.it*, 2011
- G. ROEHRSEN, *Il giusto procedimento nel quadro dei principi costituzionali*, in *Riv. proc. amm.*, 1986
- G. ROLLA, *La determinazione delle materie di competenza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in *Le Regioni*, 1982
- G. ROSSI, *Note introduttive allo studio giuridico dei problemi dell'energia*, in EIFE, 1959

- G. SALVIOLI, *Manuale di storia del diritto italiano*, II ed. ampl., Torino, 1892
- G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1980
- G. TESAURO, M. D'ALBERTI (a cura di), *Regolazione e concorrenza*, Bologna, 2000
- G. VIGNOCCHI, *La natura giuridica dell'autorizzazione amministrativa*, Padova, 1944.
- G. ZAGREBELSKY, *Il sistema costituzionale delle fonti del diritto*, Torino, 1984
- G. ZANOBINI, *Il concetto di proprietà pubblica e i requisiti giuridici della demanialità*, in Studi Senesi, 1923, p. 253ss., anche in *Scritti vari di diritto pubblico*, Milano, 1955
- G. ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, vol. IV, III ed. agg., Milano, 1948
- G.G. GENTILE, *Saggi di Diritto dell'energia*, Milano, 2002
- G.P. ROSSI, *Diritto amministrativo, I*, Milano, 2005
- H. THIRRING, *Energy for man*, Bloomington, 1958
- J. H. GARY, *Petroleum refining: technology and economics*, 4^a ed., CRC Press, 2001
- J. STUART MILL, *Sistema di logica deduttiva e induttiva*, trad.it., Torino, 1988
- J.P. WAUQUIER, *Petroleum Refining: Separation Processes*, Vol. 2, Technip, 1995
- L. CARLASSARE, *Regolamenti dell'esecutivo e principio di legalità*, Padova, 1966
- L. CARLASSARE, voce *Legalità (principio di)*, in Enc. giur., XVIII, 1990
- L. CARLASSARE, *Prime impressioni sulla nuova disciplina del potere regolamentare previsto dalla legge n. 400 del 1988 a confronto con il principio di legalità*, in Giur. Cost., II, 1988
- L. CHIEFFI, *Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie costituzionali*, Napoli, 1993

- L. COEN, *Sussidiarietà e giustizia costituzionale nei rapporti tra Stato e Regioni*, in a. rinella - l. coen - r. scarciaglia (a cura di), *Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto*, Padova, 1999
- L. DE BERNARDIN, “*Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia*”: *l’esempio di una giurisprudenza costituzionale equilibrata*, in R. Tarchi, *Le competenze normative statali e regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2006
- L. EINAUDI, *Liberismo, borghesia e origini della guerra*, in E. ROSSI (a cura di), *Il Buongoverno*, I, Bari, 1973
- L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996
- L. PALADIN, *Problemi e strumenti attuativi di un possibile federalismo italiano*, in *Le Regioni*, 1996
- L. SALVI, *In tema di preferenza nella concessione di sfruttamento minerario al titolare del permesso di ricerca*
- L. TORCHIA, *I vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nel nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Le Regioni*, 2001
- L. VANDELLI, *Nuovo regionalismo e riforme istituzionali*, in *Regione e governo locale*, 1993
- L.R. PERFETTI, *Contributo ad una teoria dei servizi pubblici*, Padova 2001
- L.R. PERFETTI, *Il governo dell’energia tra federalismo e liberalizzazione. Profili di ricomposizione del quadro delle competenze*, in *Merc. cong. reg.*, 2002
- M. CAMMELLI, *Nuovo regionalismo e riforme istituzionali*, in *Regione e governo locale*, 1993
- C. PINELLI, *I progetti di revisione del titolo V della Costituzione e il ‘federalismo d’esecuzione’*, in *"Le Regioni"*, 1996
- M. CHITI, *Nuovo regionalismo e riforme istituzionali*, in *Regione e governo locale*, 1993
- M. D’ALBERTI, *Poteri pubblici, mercati e globalizzazione*, Bologna, 2008;
- M. DE BELLIS, *La legge di riordino del settore energetico*, in *Giorn. dir. amm.*, 2005

- M. DE BELLIS, *L'erosione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*, in *Rass. giur. en. elettr.*, 2004
- M. LUCIANI, *Le nuove competenze legislative delle Regioni a statuto ordinario. Prime osservazioni sui principali nodi problematici della l. cost. n. 3 del 2001*, in *Lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, 2002
- M. MAZZIOTTI, *Studi sulla potestà legislativa delle Regioni*, Milano, 1961
- M. MICHETTI, *La materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (giugno-settembre 2010)*, in *Riv. A.I.C.*, 2011
- M. TRIMARCHI, *Universalità di cose (voce)*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano 1992
- M.S. GIANNINI, *"Ambiente": saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1973
- M.S. GIANNINI, *I beni pubblici*, Roma, 1963
- M.S. GIANNINI, *Prefazione*, in P. Dell'anno (a cura di), *Energia ed assetto del territorio: profili istituzionali*, Padova, 1983
- N. AICARDI, *Energia*, in M.P. Chiti, G. Greco (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Tomo II, Milano, 2007
- N. ASSINI, P. MANTINI, *tutela dell'ambiente e della salute e centrali termoelettriche a carbone*, in *cons. st.*, 1984
- N. OLIVETTI RASON, *Tutela dell'ambiente: il giudice delle leggi rimane fedele a sè stesso*; in *Giur. it.*, 2003,
- N. PIGNATELLI, *Il governo del territorio nella giurisprudenza costituzionale: la recessività della materia*, in *Quaderni di diritto pubblico dell'Università di Pisa*, Torino, 2012
- O. RANELLETTI, *Capacità e volontà nelle autorizzazioni e concessioni amministrative*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XVII, 1894
- O. RANELLETTI, *Facoltà create dalle autorizzazioni e concessioni amministrative*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XVII, 1894
- O. RANELLETTI, *Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative*, in *Giur. it.*, XLVI, 1894

- O. T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982
- P. BONFANTE, *Natura del contratto di somministrazione dell'elettricità*, in *Foro it.*, 1901
- P. CAVALERI, *La nuova autonomia legislativa delle regioni*, in *Le Regioni*, 1996
- P. GONNELLI, *La disciplina degli idrocarburi*, in G. G. Gentile-P. Gonnelli, *Manuale di diritto dell'energia*, Milano, 1994
- P. MENGOZZI, *Il diritto della comunità europea*, Milano, 1990
- Q. CARMELENGO, *Autonomia regionale e uniformità sostenibile: principi fondamentali, sussidiarietà e intese forti*, in *Regioni*, n. 2 e 3, 2006
- R. ALESSI, *Sulla qualificazione giuridica del permesso di ricerca mineraria*, in *Riv. dir. min.*, 1953
- R. BIN, *L'interesse nazionale dopo la riforma: continuità dei problemi, discontinuità della giurisprudenza costituzionale*, in *Le Regioni 2001*
- R. BIN, *Ordine delle norme e disordine dei concetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle fonti del diritto*, in *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, Vol. I. Delle fonti del diritto, Napoli, 2009
- R. BIN, *Prevalenza e "rimaterializzazione delle materie": scacco matto alle Regioni*, in *Le Regioni*, 2009
- R. BIN, *Prevalenza senza criterio. Nota alla sent.411/2008*, in *Le Regioni*, 2009
- R. CHIEPPA, *L'ambiente nel nuovo ordinamento costituzionale*, in *Urb. app.*, 2002
- R. FEDERICI, *Contributo allo studio dei beni minerari. Principi generali*, vol. I, Padova, 1996
- R. FERRARA, *La tutela dell'ambiente fra Stato e regioni: una "storia infinita"*, in *Giur. it.*, 2003
- R. GALBIATI, G. VACIAGO, *Il governo dell'energia dal decentramento alla riforma costituzionale*, in *Merc. econ. reg.*, 2002
- R. GUASTINI, *Le fonti e l'interpretazione*, Milano, 1993

- R. MICCÙ, *La regolazione e il governo multilivello dei mercati dell'energia*, in *Multilevel Regulation and Government in energy markets*, Atti del convegno Roma 29-30 novembre 2012, Napoli, 2014
- R. MUCCI- G. LACRIOLA, *Sistema normativo, funzioni e interessi nel settore energetico*, in AA.VV, *Il Governo dell'energia*, (a cura di) S. CASSESE, Rimini, 1992
- R. PARDOLESI, *Le energie*, in *Trattato di dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, vol. VII, Torino, 1982
- R. URSI, *L'evoluzione della nozione di servizio economico generale nel processo di integrazione europea*, in *Nuove autonomie*, 2002
- R.A. POSNER, *Economic analysis of law*, 7 ed., Austin, wolters kluwerlaw & business, 2007
- S. CASSESE – A. MURA, *Art. 33*, in g. Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna Roma, 1976
- S. CASSESE, *L'energia elettrica nella Legge Costituzionale n. 3 del 2001*, in *Osservatorio sul federalismo*, 1 luglio 2002
- S. MANGIAMELI, *Le materie di competenza regionale*, Milano, 1992
- S. RODOTÀ, *Commento sub. Art 42*, in Comm. Branca, Bologna Roma, 1976
- S. SPADARI, *Aspetti e problemi fondamentali per l'interpretazione della legge sull'Ente Nazionale Idrocarburi*, ivi, 1959
- T. GROPPI, *Elasticità della Costituzione e limiti al legislatore statale nella determinazione delle materie regionali*, in *Foro amm.*, 1991
- T. GROPPI, *L'incidenza del diritto comunitario sui rapporti Stato-Regioni dopo la riforma del Titolo V*, in G. Volpe (a cura di), *Alla ricerca dell'Italia Federale*, Ed. Plus, Pisa, 2003
- T. MARTINES, *Diritto Costituzionale*, Milano, 2000
- U. BORSI, *L'atto amministrativo complesso*, in *Studi senesi*, 1902
- u. De Siervo, *Il potere regolamentare alla luce dell'attuazione dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988*, in *Dir. Pubbl.*, 1996
- U. FORTI, *Autorizzazione amministrativa* (voce) in *Digesto ital.*
- U. FORTI, *Gli acquisti dei corpi morali e l'autorizzazione governativa*, in *Riv. dir. civ.*, 1913

- U. POTOTSCHING, *Insegnamento, istruzione, scuola*, in *Giur. Cost.*, 1961
- V. CERULLI IRELLI, *Impresa pubblica, fini sociali, servizi di interesse generale*, in *Riv.it. Dir. Pubbl. com.*, 2006
- V. COCOZZA, *Corte Costituzionale e federalismo amministrativo*, in I. chieffi (a cura di), *Evoluzione dello Stato delle autonomie e tutela dei diritti sociali. A proposito della riforma del Titolo V della Costituzione*, atti dell'incontro seminariale svoltosi a San Leucio (Caserta) il 29 ottobre 1999, Padova, 2001
- V. COCOZZA, *Profili della delegificazione*, Napoli, 1992
- V. CRISAFULLI, *Principio di legalità e "giusto procedimento"*, in *Giur. Cost.*, 1962
- V. DI COMITE, *La nozione di impresa nell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza*, in *Giur.it.*, 2004
- V. FROSINI, *modelli sociogiuridici di politica energetica*, in *riv. trim. sc. amm.*, 1980
- V. M. MARLETTA, *Energia -diritto dell'Unione europea*, (voce) in *Enc. del dir.*, Annali VIII, 2015
- V. MISCIA, V. LUBELLO, *Il "federalismo energetico". Fonti rinnovabili di energia e potestà regionali*, in *Quaderni regionali*, 2011
- V. S. VIGORITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959
- V. SOTTILI, *L'art. 86 del trattato CE*, in L.G. RADICATI DI BROZOLO (a cura di), *Servizi essenziali e diritto comunitario*, Torino, 2001
- V. CAMERON, *L'Unione Europea e la liberalizzazione del mercato dell'energia*, in *Enc. degli idrocarburi*, IV, Roma, 2007
- Voce "*energia*" in *enciclopedia Treccani on-line*.
- Voce "*fonti energetiche*" in *enciclopedia Treccani on-line*.
- W. NOCITO, *Dinamiche del regionalismo italiano ed esigenze unitarie*, in collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche - Area Giuspubblicistica - Università della Calabria, Vol. 29, Milano, 2011
- W. SAUTER E H. SCHEPEL, "*State*" and "*Market*" in the competition and Free Movement Case Law of the European Court, *TILEC Discussion Paper 2007-024*

